



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE DEGLI
ENTI

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE

Chiar.mo. Prof.
Antonino Gullo
RELATORE

Chiar.ma. Prof.ssa
Maria Lucia Antonietta Di Bitonto
CORRELATORE

Giovanni Panvino
CANDIDATO
MATR. 156843

Anno Accademico 2022/2023

*A Te,
che hai abbandonato il sentiero della vita
prima di riuscire a guardarmi camminare da solo.
Che gli angeli possano godere della tua presenza.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO I

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE: L'EVOLUZIONE NORMATIVA

1. Il patrimonio culturale come bene giuridico oggetto di tutela.....	12
1.1. La definizione di patrimonio culturale.....	14
2. Dalla Convenzione di Nicosia al Titolo VIII-<i>bis</i> del Codice penale.....	21
2.1. I tratti storici fondamentali e la nozione di patrimonio culturale comune.....	21
2.2. Il titolo VIII-<i>bis</i> del Codice penale.....	26
2.3. Le fattispecie autonome di reato.....	27
2.4. Le norme accessorie.....	55
2.5. Ulteriori considerazioni.....	58
3. L'impatto della legge 9 marzo n. 22 del 2022 sul d.lgs. n. 231 del 2001... 	60
3.1. Gli articoli 13 e 14 della Convenzione di Nicosia.....	69
3.2. L'articolo 3 della legge 9 marzo n. 22 del 2022.....	71

CAPITOLO II

PROFILI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ALLA RESPONSABILITÀ

DEGLI ENTI

1. Gli articoli 25-<i>septiesdecies</i> e 25-<i>duodevicies</i> del d.lgs. n. 231 del 2001....	73
2. Delitti contro il patrimonio culturale.....	74

2.1. I soggetti.....	74
2.2. Il bene giuridico tutelato.....	76
2.3. Le condotte tipiche.....	77
2.4. Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali.....	78
2.5. Furto e ricettazione di beni culturali.....	80
2.6. Importazione ed uscita o esportazione illecite di beni culturali: Il caso “Getty Museum”. Questioni giuridiche rilevanti sull’applicabilità della confisca.....	82
2.7. Il quadro sanzionatorio.....	91
3. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.....	100
3.1. I soggetti.....	101
3.2. Il bene giuridico tutelato.....	102
3.3. Le condotte tipiche.....	103
3.4. Il riciclaggio di beni culturali: Problemi di configurabilità delle condotte tipiche in relazione alla responsabilità delle persone giuridiche. Il caso “Medici”	104
3.5. Il Quadro sanzionatorio.....	106
4. Scenari di incompatibilità con il criterio di imputazione oggettiva: l’interesse o vantaggio dell’ente.....	109

CAPITOLO III

LA GESTIONE DEL RISCHIO: DAI MODELLI DI COMPLIANCE ALLE LINEE

GUIDA RILEVANTI

1. I criteri di imputazione soggettiva: artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001.....	111
1.1 I modelli organizzativi: <i>Risk Assessment</i> e <i>Risk Management</i>	117

1.2	Aggiornamento o adozione <i>ex novo</i>	118
1.3	L'Organismo di Vigilanza.....	120
2.	Prevenzione del rischio e normativa antiriciclaggio.....	123
2.1	Gli indicatori di anomalia della clientela: il D.M. del 17 febbraio 2011.....	127
2.2	Ulteriori considerazioni.....	129
3.	Le <i>Art Market Guidelines</i> di Ginevra.....	129
3.1	<i>Due diligence toolkit</i> per le transazioni in oggetti d'arte.....	131
3.2	Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.....	135
3.3	Ulteriori considerazioni.....	137
	CONCLUSIONI.....	138
	INDICE BIBLIOGRAFICO.....	148
	INDICE DELLA GIURISPRUDENZA.....	170

INTRODUZIONE

Il panorama penalistico attuale, assai complesso e connotato da molteplici sfumature, è in continua evoluzione, alla ricerca di nuovi metodi di tutela sempre più efficaci soprattutto ove finora ve ne sia stata carenza: la ricerca minuziosa di un efficiente sistema di protezione del patrimonio culturale è senza dubbio l'esempio più lampante degli ultimi anni.

Già il mero campo semantico di "patrimonio culturale" è sede di numerose *querelle* interpretative. Basti pensare che già il solo strutturare una precisa definizione è impresa assai ardua¹; difatti, l'inesistenza in ottica penalistica di quest'ultima costringe l'interprete aldilà dei confini del Diritto penale, dovendo ricercare la definizione in branche del Diritto diverse da quella appena menzionata.

La tutela del patrimonio culturale ha radici molto profonde nel nostro ordinamento, atteggiandosi quale principio fondamentale per quest'ultimo; lo stesso articolo 9 della carta costituzionale evidenzia il dovere della Repubblica italiana di promuovere lo sviluppo culturale e scientifico oltre che tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione².

¹ In materia cfr. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, Padova, 2021, 1; PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 6 e ss.; sulle lamentele dottrinali per il silenzio del legislatore tra i tanti v. MANES, *La tutela penale*, in BARBATI, CAMMELLI, SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, 2011, 309; TRAPANI, *Riflessioni al margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali*, in BATELLI, CORTESE, GEMMA, MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017, 245; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La legislazione penale*, 2022, 68; IANGEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Arch. pen.*, 2022, 7; NATALINI, *Riforma ipertrofica e casistica senza una norma definitoria*, in *Guida al diritto*, 2022, 28.

Per l'esclusione di una norma specifica definitoria del concetto di "bene culturale" v. anche SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo*, in A.A. V.V (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, 134; COLOMBO, *La culturalità del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi "sostanzialistica"*, in *Sistema penale*, 2023, 2 e ss.

² Per una lettura dell'art. 9 in relazione alla tutela penale del patrimonio culturale v. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, 2002, 29 e ss.; ID., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema Penale*, 2022, 6; NAZZICONE, *L'art. 9 della Costituzione*, in *La magistratura*, 2022.

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di ripercorrere progressivamente i recenti interventi legislativi che hanno interessato la tutela del patrimonio culturale, riformando parte del Codice penale e analizzando come, inevitabilmente, la sua protezione sia sfociata in una concreta estensione del perimetro della responsabilità delle persone giuridiche e risolvendosi, però, in un *cliché* di mancanze e lacune già viste dal nostro sistema legale nazionale.

La parte iniziale del Capitolo I muove i primi passi proprio dall'inesistenza di un concetto, o ancor meglio di una definizione di matrice penalistica, di "bene culturale" o "patrimonio culturale": punto di partenza sarà il Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il primo maggio del 2004.

Lo studio inizia quindi con l'analisi del decreto legislativo n. 42 del 2004 al fine di individuare con precisione tale nozione di cui si è accennato. In particolare, si avrà modo di vedere come il "patrimonio culturale" sia costituito da una complessa convivenza tra beni culturali in quanto tali e beni paesaggistici e si evidenzierà come la tutela del legislatore si basi su un binomio articolato: si trova infatti, da un lato, la vigenza di una presunzione di culturalità assoluta o relativa³ e, dall'altro, la necessità formale di una dichiarazione di interesse culturale su beni di titolarità privata, nonostante importanti voci dottrinali denuncino la protezione di un patrimonio culturale cd. "dichiarato" piuttosto che di un patrimonio culturale "reale"⁴.

L'apice dell'innovazione legislativa, in ottica penalistica, si tocca però solo dopo la presa di coscienza da parte della comunità internazionale in merito all'importanza di tutelare i beni culturali: tale linea di pensiero ha preso piede

³ Cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 6 e ss.;

⁴ Per un successivo approfondimento si segnalano, MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 67 e s.; DI BONITO, *Il problema definitorio del "bene culturale" tra reale e dichiarato*, in CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Roma, 2021, 51 e ss.; DEMURO, *i delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 2022, 28; TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità ex d.lgs. 231/2001*, in *Riv. dott. Commercialisti*, 2022, 295; VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela del patrimonio culturale*, Torino, 2023.

Da ultimo, una pronuncia della Corte di Cassazione che appoggia la tesi sostanzialistica in riferimento alla definizione di "bene culturale" dislocandosi dalla concezione formale di quest'ultimo, vincolata alla presunzione di culturalità *ex lege*. In merito cfr. Cass., Sez. II, del 27.09.2023 n. 41131.

soprattutto negli ultimi anni a seguito di numerosi attacchi che hanno inevitabilmente spinto stati come Italia e Giordania, a ridosso del 2016, a elaborare delle *key actions* finalizzate alla prevenzione di tali condotte⁵.

Sono proprio questi i presupposti che hanno spinto lo stesso Consiglio d'Europa a impegnarsi nel tradurre la necessità teorica di una tutela degli indicati beni in una solida realtà: la Convenzione di Nicosia del 2017 rappresenta infatti, in linea cronologica, l'ultimo ma in assoluto più importante tentativo da parte della comunità internazionale di impiegare le forze comuni per un unico obiettivo in materia.

La seconda parte del Capitolo I, infatti, muovendo dalla Convenzione di Delfi quale antenato della Convenzione del 2017, ma in larga parte ineffettiva, si pone l'obiettivo di ripercorrere le fasi storiche più importanti fino all'azione del Consiglio d'Europa, volendosi soffermare soprattutto sulla fioritura di una concezione non più stato-centrica ma collettiva del patrimonio culturale: quest'ultimo viene visto, finalmente, come oggetto di necessaria preservazione in quanto proprietà dell'umanità⁶.

L'innovazione interpretativa permette di concepire il "patrimonio culturale" non più come bene del singolo ma piuttosto come parte di una categoria di "*public common goods*"⁷. Si presterà particolare attenzione, nel corso dell'esposizione, sul Preambolo della Convenzione e sui principali articoli dedicati dal Consiglio d'Europa alle singole Nazioni per invogliarle a una maggiore protezione dei beni culturali.

La più grande conseguenza legislativa derivante dalla Convenzione di Nicosia e assimilabile all'epicentro dell'analisi eseguita tra le parentesi del Capitolo I è, senz'ombra di dubbio, la legge del 9 marzo 2022 n. 22.

⁵ Cfr. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Torino, 2020, XI e ss.

⁶ Sulla Convenzione di Nicosia v. Preambolo Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972; "Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property", Nicosia, 2017; SAPIENZA, *La cooperazione internazionale nella repressione del traffico illecito di opere d'arte: la Convenzione di Nicosia del 19 maggio 2017*, in *Archeologia viva*, 2018.

⁷ Cfr. LARENZINI, VRDOLJAK, *International law for common goods*, Hart Publishing, Oxford, 2014, 193 e ss.

La legge appena menzionata, costituita da un *corpus* di sette articoli, permette di rafforzare la tutela del patrimonio culturale collocando nel Codice penale molti illeciti ripartiti, in precedenza, tra quest'ultimo e il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli effetti si riversano inevitabilmente non solo sul piano più prettamente repressivo, con l'inasprimento del quadro sanzionatorio generale, ma anche sul piano della responsabilità degli enti, tramite l'apportamento di modifiche al decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231. Si arriva dunque, nel corso della trattazione, allo studio del nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice penale, tramite un'analisi, articolo per articolo, dei nuovi disposti inseriti, soffermandosi su molteplici questioni giuridiche, tra cui l'eventuale sussistenza di un rapporto di specialità tra le nuove fattispecie e quelle già presenti nel Codice penale⁸ e gli effetti dell'intervento del legislatore sul Codice dei beni culturali e del paesaggio in virtù delle abrogazioni subite⁹. La terza e ultima parte del Capitolo I getta invece le fondamenta per la successiva trattazione degli effetti prodotti dall'art. 3 della legge del 9 marzo 2022 avverso il Decreto del 2001.

Ripercorrendo i principi generali su cui si fonda la responsabilità dell'ente quale studio dei criteri di imputazione oggettiva¹⁰ e soggettiva¹¹ – a esclusione della

⁸ Tra i contributi strettamente rilevanti in materia cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit., 23 s. e 35; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 10, 33; in condivisione della presente tesi, specificamente sul furto di beni culturali v. COLOMBO, *Osservazione in tema di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)*, Bologna, 2023, 73 e ss.; sul principio di specialità, v. nella manualistica MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 580 e ss.

⁹ In generale sul nuovo Titolo VII-*bis* c.p. v. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, cit.; DEMURO, *i delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit.; ID., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit.; DE MARZO, *La nuova disciplina di reati contro il patrimonio culturale*, in *Il foro italiano*, 2022; PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, cit.

¹⁰ Sul punto cfr. MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. Pen.*, 2006; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punito*, in LATTANZI E AA. VV. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020; In giurisprudenza v. Cass. Pen., Sez. II, del 05.10.2017 n. 295, in *De Jure*; *ivi*. Cass., Sez. Un., 18.09.2014 n. 38343, in *Dir. prat. lav.*

¹¹ Sulla nozione v. PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006; DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di),

disciplina relativa ai modelli organizzativi¹² e all'Organismo di Vigilanza¹³, che verranno trattati nella seconda e terza parte dell'elaborato – viene affiancata l'analisi degli articoli tredici¹⁴ e quattordici¹⁵ della Convenzione di Nicosia, che

Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale, Torino, 2020; GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti: Diritto sostanziale*, Torino, 2020; ; FUSCO, PALIERO, *L' "happy end" di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sistema Penale*, 2022; PALIERO, *L'imputazione della responsabilità all'ente per il fatto-reato dei soggetti apicali: il punto di vista della Cassazione*, in *Soc.*, 2022; PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 2022; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *La Società*, 2022; MONGILLO, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2023;

¹² V. PERINI, *Modelli organizzativi ex. d.lgs. n. 231/2001 e responsabilità degli enti*, Trieste, 2017; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 275 e ss.; sulla revisione dei modelli organizzativi cfr. LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, in *Diritto penale e processo*, 2023, 1638.

¹³ In argomento, cfr. LEDDA, GHINI, *Organismo di vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008; VIGNOLI, *Profili critici della responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009; CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'Organismo di Vigilanza tra doveri impositivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 275 e ss.

¹⁴ *Article 13 – Liability of legal persons: «Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within that legal person, based on: power of representation of the legal person; an authority to take decisions on behalf of the legal person; an authority to exercise control within the legal person.*

Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.

Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.

Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence»; cfr. <https://www.archeologi-italiani.it/wp-content/uploads/2022/01/2017-Nicosia-Convention-on-Offences-relating-to-Cultural-Property.pdf>

¹⁵ *Article 14 – Sanctions and measures: «Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a) and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b) and c) of this Convention, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.*

Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate, and dissuasive sanctions, which shall include criminal or noncriminal monetary sanctions, and could include other measures, such as: temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity; exclusion from entitlement to public benefits or aid; placing under judicial supervision; a judicial winding-up order.

Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the: instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention; proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.

impongono la responsabilizzazione delle persone giuridiche, prevedendo espressamente l'onere per gli Stati Parte della Convenzione di agire per la repressione di condotte illecite contro l'ente tramite l'ausilio di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Il Capitolo II apre alla trattazione degli aspetti innovativi, strettamente connessi alla figura dell'ente. I nuovi art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 – rispettivamente “Delitti contro il patrimonio culturale” e “Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” – divengono standardo di espansione del catalogo dei reati presupposto su cui si fonda la responsabilità da illecito amministrativo dell'ente. Il presente elaborato si pone, nella sezione citata, l'obiettivo di analizzare la struttura delle nuove previsioni – rimandando per l'analisi penalistica delle fattispecie richiamate da questi al Capitolo I – fermo restando, anzitutto, l'offerta di una panoramica degli enti che possano essere effettivamente inclusi tra i soggetti destinatari di quest'ultime. Si tratteranno con specifica attenzione – ponendo rilievo a casi pratici e storici – le relazioni tra le più importanti nuove figure di reato a protezione dei beni culturali richiamate dai disposti del Decreto 231 e i principi generali della responsabilità da reato dell'ente.

A riguardo, è celebre l'operazione “*Canusium*”, che ha portato – grazie ad un lavoro in stretta sinergia tra la Procura della Repubblica di Trani e il corpo dei carabinieri di Bari – all'interruzione di attività di furto e ricettazione di beni culturali¹⁶ coinvolgenti all'inizio solo organizzazioni di persone fisiche per poi arrivare a comprendere anche enti di diritto straniero come Case d'Asta estere.

Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention»; cfr. <https://www.archeologi-italiani.it/wp-content/uploads/2022/01/2017-Nicosia-Convention-on-Offences-relating-to-Cultural-Property.pdf>.

Si rinvia al primo capitolo per l'analisi e la traduzione dei presenti disposti.

¹⁶ In materia di furto e ricettazione di beni culturali cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit.; DEMURO, *i delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit.; ID., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit.

Ancora, in materia di *import-export* illeciti di beni culturali¹⁷, sarà trattato il caso “Getty Museum”, il museo statunitense costretto alla restituzione di numerosi beni culturali italiani acquistati da un noto trafficante castelvetranese, Giovanni Becchina.

Nel sottolineare la responsabilità dell’ente museale riconosciuta per l’incauto acquisto – senza le dovute verifiche – da parte della Cassazione, il caso “Getty Museum”¹⁸ è inoltre precursore di questioni giuridiche rilevanti sull’applicazione della confisca. È stato infatti messo in luce il rapporto tra il nuovo articolo 518-*duodevicies* del Codice penale¹⁹ e l’articolo 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sottolineandone le differenze applicative, la natura della sanzione e la ragionevole possibilità di adattare quanto detto e deciso da dottrina e giurisprudenza su problematiche e limiti per la vecchia disciplina, al nuovo disposto.

In ultimo, il caso “Medici”²⁰ – questa volta in materia di riciclaggio²¹ – esemplifica la concreta configurabilità del reato appena menzionato nell’interesse

¹⁷ In materia di importazione ed esportazione o uscita illecita dei beni culturali cfr. FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005; MANACORDA, CHAPPELL, *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural property*, New York, Dordrecht, 2011; Camera dei deputati, Dossier n. 496, *Convenzione del consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali fatta a Nicosia il 19 maggio 2017*, 2021; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano*, cit.

¹⁸ Sulla vicenda Cfr. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=954c4f25-fd3c-4940-add6-70a50e9a1555&idarticolo=19608>; cfr. Cass. Pen., Sez. III, del 02.01.2019 n. 22, pronuncia rilevante sulla malafede del “Getty Museum”.

¹⁹ Cfr. CIPOLLA, *Sulla obbligatorietà della confisca dei beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati*, in *Giur. Mer.*, 2011; MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit.; COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale*, 2023.

²⁰ v. Per la pronuncia cfr. Tribunale di Roma n. 40402/00 R.G.N.R., n. 3553/01 R.G. G.I.P., del 13.12.2004; sulla generalità dei fatti v. CESCHI, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d’arte*, in *La ricerca*, 2019, 15 e ss.; sul fenomeno della criminalità organizzata in generale cfr. DI NICOLA, SAVONA (a cura di), *Tendenze internazionali di traffico di opere d’arte e politiche di contrasto*, 1998.

²¹ Cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale*, cit., 18 e ss.; GIRALDI, SORBELLO, *L’arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in A.A. V.V. (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma, 2021, 94 e ss.; per l’analisi degli elementi costitutivi del reato, più in generale cfr. CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, 2013, 221 e ss.; ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI, VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, 805 e ss.; sulla responsabilità delle persone giuridiche v. GULLO, *La responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell’economia*, Milano, 2019, 3495 e ss.; D’ARCANGELO, *I reati di Riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 533 e ss.

o a vantaggio dell'ente in relazione a beni culturali che, prima di essere venduti, venivano lavati a freddo per cancellarne la provenienza delittuosa oltre che dotati di documentazioni fittizie utili alla causa per una possibile vendita a enti museali esteri. Viene sottolineato da autorevole corrente dottrinale come siano proprio questi ultimi a essere il più grande anello di congiunzione tra il mercato lecito ed illecito di opere d'arte²².

La parte finale del secondo capitolo tratterà, invece, i profili relativi al quadro sanzionatorio muovendo da una panoramica generale dei principi che disciplinano le modalità di applicazione delle sanzioni²³ nei confronti dell'ente e sottolineando le incongruenze derivanti da scelte legislative che si sono dimostrate non del tutto coerenti con gli altri disposti del Decreto del 2001. Ulteriormente, particolare attenzione verrà posta soprattutto sugli scenari di incompatibilità tra le figure di reato e il criterio di imputazione oggettiva dell'ente²⁴.

È bene altresì sottolineare che gli effetti prodotti dall'intervento del legislatore non si fermano solo a una mera estensione del catalogo dei reati presupposto su cui fondare la responsabilità dell'ente ma incidono anche sull'organizzazione interna dello stesso per la prevenzione della concretizzazione del rischio. L'ultima parte dell'elaborato, difatti, si pone l'obiettivo di vagliare l'impatto che l'introduzione dei nuovi reati ha avuto sull'organizzazione interna dell'ente.

Viene ripresa, *in primis*, la disciplina generale dei modelli organizzativi. Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo del 2001 contengono infatti le previsioni "di base" proprio sulla disciplina dei MOG e permettono, inoltre, di fondare una vera e propria "colpa in organizzazione" in capo all'ente²⁵. Il modello organizzativo è

²² Cit. da CESCHI, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *La ricerca*, cit., 15 e ss.

²³ In linea generale cfr. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA, CERESA, GASTALDO, ROSSI (a cura di), *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004, 31 e ss.; MONGILLO, BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 289 e ss.; COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022, 293 e ss.; si rinvia al Capitolo II dell'elaborato per tematiche di *compliance*.

²⁴ Si segnala in anticipo l'interessante spunto dottrinale di PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 20 e ss.

²⁵ Tra i tanti contributi a sostegno delle seguenti trattazioni cfr. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, cit., 204 e ss.; PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit.; PALIERO, *L'"happy end" di una saga giudiziaria: la colpa d'organizzazione trova (forse) il suo tipo*, cit.

infatti, come noto, espressione di una filosofia della “*compliance*” rientrante a pieno nell’ottica premiale²⁶ del Decreto 231. È stato poi oggetto di analisi anche l’obbligatorietà o meno dell’adozione di tali modelli.

Terminata l’analisi dei principi generali, l’elaborato prosegue con l’esplicazione degli effetti pratici dell’intervento del legislatore sull’organizzazione dell’ente: l’adozione *ex novo* di un modello organizzativo che si adegui ai livelli di tutela richiesti dai nuovi rischi piuttosto che l’aggiornamento di quei modelli organizzativi già adottati in precedenza alla riforma. È bene precisare che non tutti gli enti dovrebbero uniformarsi a quanto prescritto: difatti – rimandando al Capitolo III per la trattazione completa – è utile differenziare quegli enti completamente estranei al mondo dei beni culturali e coloro che direttamente o indirettamente instaurino con esso un qualsivoglia contatto.

La seconda e ultima parte del Capitolo III si pone invece l’obiettivo di intraprendere un viaggio a cavallo fra il passato e il futuro: molti dei nuovi presidi che dovranno essere rispettati e adottati da parte delle persone giuridiche ricalcano quelli già adottati per prevenire delitti già presenti nel catalogo dei reati presupposto. È bene ricordare che già prima dell’introduzione delle nuove figure gli enti erano già tenuti all’implementazione di presidi similari per le fattispecie “comuni” di reato. La normativa antiriciclaggio, a titolo esemplificativo, prevedeva già prima dell’avvento del Titolo VIII-*bis* del Codice penale pesanti obblighi di verifica per gli operatori del mercato dell’arte.

Basti pensare al secondo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 231 del 2007²⁷ in riferimento agli obblighi di dichiarazione preventiva previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nei confronti di operatori commerciali di cose antiche: tali obblighi a seguito dell’intervento della Quinta direttiva

²⁶ Tra i tanti v. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530 e ss.; MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale. Riflessioni a margine di Stefano Manacorda e Francesco Centonze (a cura di), Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, in *Sistema Penale*, 2022; in voce *compliance* GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 244; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, Torino, 2022, 99 e ss.

²⁷ Per interessanti contributi sul decreto 231 del 2007 in rapporto, anche, al decreto del 2001 v. BARBATO, SAVINI, *Sistemi preventivi coordinati di tutela della legalità: La normativa della responsabilità delle persone giuridiche*, in *Aody* 231, 2023; ARROTTI, *Le due 231 (D.lgs. 231/2001 ne D.lgs. 231/2007): Riflessioni svolte dal punto di vista degli organismi di vigilanza presso gli intermediari finanziari*, 2024.

antiriciclaggio riguardano commercianti di opere d'arte, conservatori e tanti altri. Saranno specificati alcuni degli effetti estensivi della direttiva e la sua modesta incidenza nel mercato dei beni culturali.

L'elaborato, nel volgersi verso il passato recente, continua con un'analisi degli indicatori di anomalia forniti dal Decreto ministeriale del 17 febbraio 2011 e che ben si adattano alle pratiche di verifica della clientela ricadenti – proprio in conseguenza dell'azione della Quinta direttiva antiriciclaggio – sugli operatori del mercato dei beni culturali e dell'arte; verrà sottolineato il fondamentale ruolo dei suddetti indicatori che saranno – come si vedrà – protagonisti nella lotta alle ambiguità riscontrabili nelle attività di segnalazione di eventuali operazioni sospette all'Autorità competente²⁸.

Quanto espresso dal decreto del 2011 è stato oggetto di studio soprattutto a seguito delle recenti innovazioni che la stessa Unità di Informazione Finanziaria (o “UIF”) ha apportato con provvedimento attuativo dell'art. 6 del d.lgs. 231/2007 entrato in vigore il 1° gennaio 2024, ridisegnando una serie di nuovi indicatori per l'individuazione delle attività sospette²⁹.

Infine, nell'ultima parte del percorso di ricerca, l'elaborato si pone l'obiettivo di volgere uno sguardo al futuro per la protezione dei beni culturali nel nostro ordinamento.

Il silenzio delle Associazioni di categoria per il rilascio di Linee Guida ufficiali sull'aggiornamento o predisposizione di nuovi modelli organizzativi incide non poco sul panorama societario odierno: basti pensare che l'adozione concreta

²⁸ Tra i tanti cfr. CASTALDI, *La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche*, in *uif.bancaditalia.it*, Rimini, 2010, 6 e ss.; CRISCUOLO, *La prevenzione del riciclaggio sotto il profilo sanzionatorio: adeguata verifica, registrazione, segnalazione di operazioni sospette*, in CEPPA, CAPUA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contratto*, Milano, 2012, 121 e ss.; GULLO, *La reponsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit. 3498 e s.; DE VIVO, *Genesi, struttura e possibile utilizzo dei nuovi indicatori di anomalia emanati dal UIF nell'ambito le verifiche di adeguatezza del modello 231*, in *Rivista 231*, 2023; Provvedimento UIF del 12 maggio 2023, “Indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia”, in *GU*, 2023, n. 121.

²⁹ Tra i tanti v. FERRAJOLI, *Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi*, in *Euroconference News*, 2023; COCUZZA, INNAMORATO, *I nuovi indicatori di anomalia nel contrasto al riciclaggio*, in *Ntplusdiritto*, 2024; POZZANA, *Antiriciclaggio: indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio*, Milano, 2024.

dei “MOG” – ad ora – nelle realtà d’impresa è scesa drasticamente rispetto agli anni passati³⁰.

Puntando lo sguardo oltre i confini nazionali, però, si può scorgere come altri paesi si siano già messi in moto per uniformarsi sempre più alle richieste della collettività e alla necessità di conoscenza delle imprese, strumento utile a quest’ultime per creare un sistema sempre più preparato alla prevenzione del rischio.

Le “*Art Market Guidelines*” di Ginevra³¹, del 2015, su iniziativa del gruppo “RAM” (*Responsible Art Market Initiative*), sono la più alta forma di progressione e di adeguamento degli ultimi anni: l’obiettivo primo diviene consolidare e diffondere l’esercizio di pratiche responsabili nel mondo dell’arte.

L’opera di sensibilizzazione verso le imprese, partita dalla Svizzera per espandersi anche in territori di Stati stranieri diviene così la bussola (soprattutto nelle realtà medio-piccole) per le persone giuridiche sprovviste di strutture o capacità idonee per l’esecuzione di ricerche sulla regolarità delle operazioni che normalmente devono farsi in mercati particolarmente delicati come quello dell’arte.

Le Linee Guida di Ginevra toccano numerosissimi campi di interesse, pure oggetto di approfondimento: il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, l’impiego della “*Due diligence*” nelle transazioni di mercato, e l’attività di autenticazione di opere d’arte a carico di commercianti, esperti, case d’asta, collezionisti e altri ancora.

Fermo restando la non vincolatività giuridica delle Linee Guida, più volte sottolineata dallo stesso gruppo “RAM”, è innegabile che queste si atteggiino quale punto di partenza che le Associazioni nazionali di categoria – nettamente in ritardo – dovrebbero considerare per il futuro nel tentativo di riuscire a percorrere una strada che si proietti sempre più verso una accettabile neutralizzazione del rischio.

³⁰ In merito, una delle indagini sui modelli organizzativi degli ultimi anni, realizzata da Confindustria in collaborazione con Tim cfr. <https://www.cisambiente.it/indagine-confindustria-tim-sui-modelli-organizzativi-gestionali-231-solo-36-delle-piccole-medie-aziende-italia-li-adotta/>.

³¹ In materia tra i contributi oggetto di approfondimento cfr. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, in *Aedon*, 2020; ID., *Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo*, in *Aedon*, 2020; ID., *Le Art Market Guidelines della Responsible art market initiative*, in *Rivista di arti e diritto online*, 2020; ID., *Linee guida per gli esperti che autenticano le opere d’arte*, in *Aedon*, 2020; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit.

CAPITOLO I

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE: L'EVOLUZIONE NORMATIVA

1. Il patrimonio culturale come bene giuridico oggetto di tutela

Strutturare una nozione di “bene culturale” non è affatto semplice; il sostantivo “bene”, infatti, equivale in ambito economico a tutto ciò che serve per soddisfare un determinato bisogno¹.

Si potrebbe però distinguere una nozione di bene di carattere sostanziale da una giuridica.

Infatti, l'art. 810 del Codice civile, rubricato “Nozione”, recita «Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti».

Occorre, in secondo luogo, affrontare il paradigma relativo alla definizione dell'aggettivo “culturale”. Nella lingua italiana, “cultura” è un sostantivo che racchiude il complesso di cognizioni, tradizioni e procedimenti appartenenti a un popolo o all'intera umanità e che sono trasmessi sistematicamente²; si potrebbe – alla luce del ragionamento compiuto – asserire che bene culturale sia una qualsiasi cosa suscettibile di testimoniare il passato, un valore coltivato dalla società e trasmesso alle future generazioni³.

Come noto, l'articolo 9 della Costituzione impartisce il compito alla Repubblica italiana di promuovere lo sviluppo culturale e scientifico, e di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione⁴; dal complesso del disposto legislativo – facendo salva la tutela dell'ambiente – si può evincere come non si tratti semplicemente di attenzionare una tutela verso cose, beni o interessi ma anche di voler riconoscere alla Cultura una funzione di formante intellettuale

¹ V. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, Padova, 2021, 1.

² Cfr. CORTELLAZZO, ZOLLI, voce *Cultura*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, 1999.

³ V. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, cit., 2 e ss.

⁴ L'articolo 9 della Costituzione citava testualmente: «La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione». A seguito della modifica costituzionale avvenuta a favore di una tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della biodiversità, è stato aggiunto un ulteriore comma, il terzo: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile anche nell'interesse delle future generazioni».

metaforico dell'individuo: paesaggio e patrimonio storico e artistico divengono strumenti di cultura⁵.

L'aver inserito questo disposto nei principi fondamentali della carta costituzionale⁶ è dunque una forma di tutela con un valore intrinseco e non derivato⁷, stando a indicare l'irrinunciabilità, per il nostro Paese, di salvaguardare tali aspetti.

I problemi interpretativi, in merito all'art. 9 della Costituzione, non faticano a tardare; concetti come "cultura" o "ricerca scientifica e tecnica", o ancora "patrimonio storico e artistico", sono molto generici e vasti tanto da non essere facilmente comprimibili all'interno di un preciso significato giuridico.

La stessa dottrina ha parlato di "vaghezza"⁸ nella formulazione del disposto⁹. Per molti penalisti ed esperti di diritto, la concezione di "bene culturale" è un problema da non sottovalutare; infatti, se da un lato il bene culturale – in quanto tale – è sinonimo di espansione ed è pensato proprio per questo, dall'altro lato, è l'unico termine utile per spiegare l'essenza dell'idea del reato come offesa al bene giuridico¹⁰.

L'opera del legislatore però, secondo alcuni, potrebbe essere "lungimirante", costituendo un ponte per salvaguardare l'eredità del passato (il patrimonio storico e artistico), l'evoluzione (il paesaggio), e le conquiste future (la cultura e la ricerca scientifica)¹¹.

⁵ V. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, cit., 3 e ss.

⁶ Questa attenzione ad inserire il "bene culturale" nel novero dei "principi" di tutela fondamentali permette allo stesso di essere visto, in ottica penalistica, come oggetto di tutela idoneo. DEMURO, in *Beni culturali e tecniche di tutela*, a pagina 48, citava: «[...] nell'ambito della tutela dei beni culturali il controllo meramente amministrativo è sempre stato reputato dal legislatore insufficiente: anzi, la disciplina amministrativa ha sempre richiesto come presidio esterno la sanzione penale».

⁷ V. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, 2002, 29 e ss.; ID., *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema Penale*, 2022, 6.

⁸ Cfr. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Milano, 1990, 302 e ss.

⁹ V. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, cit., 12.

¹⁰ V. DIAMANTI, *Diritto penale e beni culturali, Spunti (non solo) di politica criminale*, in FREGNI, GESTRI (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto giuridico globale*, Torino, 2021, 36.

¹¹ L'articolo 9 della Costituzione è stato oggetto di molte interpretazioni, di cui una dinamica che vedeva il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico all'interno di un processo creativo perenne in grado di seguire l'evoluzione societaria. Sui riflessi legislativi della disposizione costituzionale cfr. NAZZICONE, *L'art. 9 della Costituzione*, in *La magistratura*, 2022.

1.1. La definizione di patrimonio culturale

Nel mondo del diritto penale non esiste una definizione di “bene culturale” né tantomeno di “patrimonio culturale”; queste, infatti, vanno ricercate al di fuori dell’ivi indicato campo semantico del diritto, affacciandosi sugli interventi normativi che lo stesso legislatore ha intrapreso negli ultimi anni.

Nel paragrafo precedente, in linea introduttiva, è stata proposta l’analisi dei sostantivi in senso letterale ed esternata la volontà di elevare a rango costituzionale la tutela dei beni paesaggistici, storici e culturali da parte del legislatore, senza chiarire quali siano le tipologie di beni compresi e quale sia la reale definizione a livello normativo di “bene culturale”.

Punto di partenza è il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, entrato in vigore il primo maggio dello stesso anno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il d.lgs. n. 42/2004 vedeva le sue radici prima nella riforma del Titolo V della Costituzione e, successivamente, nella legge n. 137/2002 per il riassetto dell’organizzazione dell’esecutivo e degli enti pubblici. Nello specifico, l’articolo 10 della l. n. 137/2002 aveva previsto una specifica delega attribuendo al Governo il compito di adottare – entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge – uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente ai beni culturali e ambientali, la codificazione delle disposizioni legislative¹².

Nel comma secondo dell’articolo 10 della l. n. 137/2002, veniva statuito l’obbligo per futuri decreti legislativi di cui al comma primo, di uniformazione ai disposti numeri 117 e 118 della Costituzione e di migliorare l’efficacia degli interventi concernenti beni e attività culturali, puntando a un’ottimizzazione delle risorse e all’incremento delle entrate.

Il d.lgs. n. 42/2004 presenta una struttura articolata in cinque parti: Disposizioni generali, Beni culturali, Beni paesaggistici, Sanzioni, Disposizioni transitorie¹³.

¹² L’articolo 10 della legge n. 137 del 2002 prevedeva un intervento del Governo su: beni culturali e ambientali; cinematografia; teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo; sport; proprietà intellettuale.

¹³ Sulla l. n. 137/2002 e la struttura del Codice dei beni culturali, v. LOMBARDI, cit., 90 e ss.

Al fine di dedurre la definizione di “bene culturale” e quali di questi possano rientrare nel più grande patrimonio culturale, si propone la disamina di alcuni disposti fondamentali.

L’articolo 1, co. 1, d.lgs. n. 42/2004 esperisce che, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica¹⁴ debba tutelare e valorizzare il patrimonio culturale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni dello stesso decreto; al secondo comma si prevede, invece, che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrano a preservare la memoria della comunità nazionale e promuovere lo sviluppo della cultura¹⁵.

L’articolo 2 del Codice dei beni culturali, ubicato “Patrimonio culturale”, è di rilevante importanza per le definizioni contenute al suo interno. Al primo comma, infatti, definisce il patrimonio culturale come «[...] costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici».

Prosegue poi nei due commi successivi a porre una definizione sia di “beni culturali” che di “beni paesaggistici”: i primi – che richiamano per la successiva elencazione agli articoli dieci e undici del presente decreto – sono racchiudibili nelle cose mobili ed immobili che siano connotate da interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico oltre che le cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze con valore di civiltà; i secondi, invece, si rispecchiano negli immobili e aree indicate dall’articolo 134 del decreto citato¹⁶.

¹⁴ Repubblica da intendersi come stato-ordinamento secondo quanto riportato in BARTOLE, BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, 2° ed., Padova, 2008, 70.

¹⁵ L’articolo 1 d.lgs. n. 42/2004 cita testualmente: «In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice».

¹⁶ L’articolo 2, co.2 e 3, d.lgs. n. 42/2004 citano testualmente: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge».

Per semplificarne l'esposizione, è stata elaborata una classificazione di beni basandosi su tre direttrici principali: oggettiva, relativa alla natura, soggettiva relativa alla titolarità, e procedimentale¹⁷.

Beni culturali sono, anzitutto, quei beni per cui vige la presunzione relativa di culturalità¹⁸; l'articolo 12 del Codice, infatti, statuisce che le cose citate all'articolo 10, comma 1¹⁹, quali opere di autore deceduto e cui data di esecuzione risalga ad almeno settant'anni prima, debbano divenire oggetto di tutela fin quando non avvenga la verifica circa la sussistenza di caratteristiche d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico da parte degli organi competenti.

Lo stesso articolo 12, co. 9, del Codice prevede che pur mutando la posizione giuridica dei soggetti cui appartengono tali beni, è prevista egualmente l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Questi sono definiti come "beni culturali", ma la loro natura può essere sovvertita nel momento in cui venga accertata la mancanza dei requisiti di interesse ivi indicati.

Accanto a beni che, però, divengono "culturali" in virtù di una presunzione relativa di culturalità²⁰, vi sono beni che, invece, soggiacciono a una presunzione assoluta.

Tali beni sono definiti dall'articolo 10, co. 2 del Codice dei beni culturali, tra cui ritroviamo raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; archivi e singoli documenti relativi a enti ed istituti pubblici; raccolte librerie delle biblioteche²¹.

¹⁷ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 6 e ss.

¹⁸ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231* cit., 9 e ss.

¹⁹ L'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 comprende le cose immobili o mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, compreso enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

²⁰ Cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231* cit., 10 e ss.

²¹ Escluse quelle citate dall'articolo 10, comma 2, in riferimento al d.P.R. n. 616 del 1997.

Qualificati come “beni culturali” dalla legge, non permettono – a differenza di quelli colpiti dalla presunzione relativa – alcun accertamento sull’esistenza di un interesse culturale né procedimento amministrativo che possa escluderlo²².

Al di fuori del raggio di azione della presunzione assoluta e relativa di culturalità, vi è una terza categoria di beni. Il riferimento normativo è l’articolo 10, co. 3 del d.lgs. n. 42/2004 che prevede l’acquisizione della qualifica di bene “culturale” solo dopo che sia intervenuta, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, la dichiarazione dell’interesse culturale²³. Sono inclusi in questo gruppo cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente rilevante; archivi e singoli documenti di privati con eccezionale interesse culturale; raccolte librerie appartenenti a privati, di eccezionale carattere culturale.

La seconda parte dell’articolo 10, co. 3 tratta le categorie di beni culturali residuali che non sono, quindi, includibili in altri gruppi: cose mobili e immobili, appartenenti a chiunque, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia, sia essa politica, militare, scientifica, letteraria, industriale o di cultura generale, o quali testimonianza di identità e storia di istituzioni pubbliche, collettive e religiose; cose appartenenti a chiunque che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per integrità e completezza del patrimonio culturale nazionale; collezioni o serie di oggetti appartenenti a chiunque, non ricomprendibili al comma 2 e che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rilevanza storica, archeologica o numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

L’articolo 10, co.4 richiama poi un gruppo di beni pubblici che appartengano in parte alla categoria afflitta da presunzione di culturalità relativa o alternativamente alla categoria dei beni privati²⁴. Il legislatore ha previsto anche

²² v. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli* 231 cit., 11.

²³ La dichiarazione dell’interesse culturale non è richiesta, appunto, solo per quei beni colpiti da presunzione assoluta di culturalità.

²⁴ Sono inclusi nell’articolo 10, comma 4 del Codice: «le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,

un'ulteriore categoria di beni assoggettati a particolari tutele previste da specifiche disposizioni. L'articolo di riferimento, in questo caso, è l'articolo 11 del Codice, il quale contiene riferimenti ad affreschi, stemmi, graffiti, opere di pittura, studi d'artista²⁵.

La norma citata, però, non specifica la natura del soggetto che è titolare dei beni e quindi essi possono essere sia di titolarità di soggetti pubblici che privati; inoltre, l'art. 11, co. 1-*bis*, prevede che tali beni possano identificarsi come beni culturali a norma delle disposizioni sopraindicate applicando – sulla base della compatibilità – entrambi i regimi. Parlando di “patrimonio culturale”, si è visto come questo sia, quindi, composto da due facce della stessa medaglia: da un lato i beni culturali che sono stati elencati, e dall'altro lato i beni paesaggistici disciplinati – nella parte terza del Codice dei beni culturali – dall'articolo 131 al 159.

La definizione di beni paesaggistici è data dall' art. 2, co.3 del Codice dei beni culturali, che li definisce come «[...] immobili e le aree indicati all'articolo 134 costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge»²⁶. Rientrano in questo insieme di beni paesaggistici, anche sulla base del rinvio all'articolo 134

con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; e pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale».

²⁵ Sono inclusi nell'articolo 11 del Codice: « gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; le aree pubbliche di cui all'articolo 52; e opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65; le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2».

²⁶ L'articolo 134 d.lgs. n. 42 del 2004 cita: «immobili e le aree di cui all'articolo 136; individuati ai sensi degli articoli 138 a 141; le aree di cui all'articolo 142; gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dall'articolo 156».

del presente Codice, ad esempio, gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico²⁷, le aree tutelate per legge²⁸, e ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelate dai piani paesaggistici²⁹.

In conclusione, la nozione di “patrimonio culturale”, ai sensi dei disposti del Codice del 2004 analizzati fin ora, si articola nell’insiemistica dei beni culturali e dei beni paesaggistici.

Il sistema di tutela preferito dal legislatore è invece riassumibile in un binomio che si articola, da una parte, nella presunzione di culturalità (assoluta o relativa) e d’altra parte nella necessità formale di una dichiarazione di interesse culturale, a carico delle autorità competenti, per i beni di titolarità privata.

La scelta del legislatore di basarsi sulle presunzioni secondo alcuni però potrebbe risultare dannosa – in ambito penalistico – entrando in frizione con il principio di offensività³⁰ nei casi di tutela verso un bene, che si presume sia degno di protezione in astratto ma per cui si possa accertare in concreto che sia privo di alcun interesse culturale³¹.

²⁷ Sono, ai sensi dell’art. 136 d.gs. n. 42 del 2004, “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” cfr.: «le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; e ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».

²⁸ Sono, ai sensi dell’art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, “aree tutelate per legge” cfr.: «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; i vulcani; le zone di interesse archeologico».

²⁹ Cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli 231*, cit., 14.

³⁰ Secondo MANTOVANI, in *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2015, riassumibile nella locuzione “*nullum crimen sine iniuria*”.

³¹ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli 231* cit., 18.

Alla luce di quanto letto fin ora, sulla definizione di “bene e patrimonio culturale”, sono emerse molteplici referenze dottrinali volte a capire se si agisca – nel tentativo di tutelarlo – in riferimento al patrimonio culturale c.d. “dichiarato” oppure in relazione al patrimonio culturale c.d. “reale”³².

Da un lato, c’è chi sostiene che il riferimento sia al patrimonio culturale “dichiarato”³³, ritenendo oggetto di tutela solo quei beni cui in relazione sia intervenuto un procedimento amministrativo che ne attesti il valore culturale, come riferito dall’articolo 12 del Codice; dall’altro, altri sostengono che il riferimento sia al patrimonio culturale “reale”³⁴, basandosi sul reale valore artistico indipendentemente dalla catalogazione amministrativa³⁵.

In parte sembrerebbe che sia lo stesso ordinamento, tenuto conto degli aspetti trattati in precedenza, a tendere verso la concezione “reale”³⁶ di patrimonio sulla base di alcuni disposti normativi, come l’articolo 10 commi 4 e 3 del Codice dei beni culturali che ammettono una presunzione di culturalità per il valore artistico dei beni in quanto tali prescindendo da una dichiarazione di interesse culturale³⁷; d’altra parte però, la tesi che richiede una dichiarazione amministrativa anticipatoria appare, per alcuni, più in sintonia con i principi di certezza del diritto

³² In generale sulla questione cfr. MANACORDA, *La circolazione illecite di beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in A.A. V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, 21; CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in MANACORDA, VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Milano 2023, 35.

³³ A sostegno v. BELLACOSA, *Commento all’ Articolo 8. Autonomia della responsabilità dell’ente*, in LEVIS, PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Torino, 2014, 216 e ss.; VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela del patrimonio culturale*, Torino, 2023;

³⁴ A sostegno v. MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 67 e s.; DEMURO, *i delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 2022, 28; In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, del 27.09.2023 n. 41131, in *Sistema Penale*.

³⁵ Su patrimonio culturale reale o dichiarato v. CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale “Parte speciale”*, Volume I, Milano, 7° ed., 2023, 276 e ss.; in merito alle definizioni utilizzate vedi anche DEMURO, *Delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 31.

³⁶ Cass. Pen., Sez. III, n. 3625/2023 sulla sussistenza di continuità normativa, tra l’ormai abrogato art. 174 d.lgs. n. 42/2004 e l’art. 518-undecies c.p., introdotto dalla l. n. 22/2022, per punire il trasferimento illecito di beni culturali, o di cose di interesse culturale. Pronuncia fondamentale comprendendo cose di interesse culturale, che ancorché possedute da privati e prive di dichiarazione di culturalità, siano mezzo per la sostenibilità della teoria del patrimonio culturale cd. reale.

³⁷ v. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli 231*, cit., 17.

e di legalità, soprattutto con riferimento all'esigenza che i consociati possano prevedere le conseguenze delle proprie azioni³⁸.

La questione interpretativa che lotta nel confine tra patrimonio culturale reale e dichiarato ad oggi non ha avuto ancora risoluzione, anzi, in materia "231"³⁹ potrebbe risultare anche fuorviante o addirittura non particolarmente utile: difatti, la scelta del legislatore parrebbe tenersi in equilibrio semplicemente con l'ausilio del binomio di beni culturali affetti da presunzione di culturalità e beni bisognosi di una formale dichiarazione di interesse culturale⁴⁰.

2. Dalla Convenzione di Nicosia al Titolo VIII-bis del Codice penale

I beni culturali costituiscono testimonianza preziosa, fragile, della nostra storia e dell'identità dei popoli del mondo; essi divengono base del patrimonio culturale e globale e strumenti di una società pacifica, ammirati dalle generazioni presenti e preservati per quelle future⁴¹.

La consapevolezza della comunità internazionale sull'importanza dei beni culturali e della loro protezione è cresciuta in maniera esponenziale dal secondo dopoguerra ed è più di vent'anni che gli stessi hanno subito attacchi devastanti.

Basti pensare che, negli ultimi anni, il traffico illecito in oggetti culturali sia una porzione di profitto rilevante per la criminalità transnazionale⁴², tanto da portare Stati come Italia e Giordania a ridosso del 2016, ad esempio, mediante incontri presso l'ONU di New York, a elaborare una serie di *key actions* volte a prevenire tali condotte criminose.

2.1. I tratti storici fondamentali e la nozione di patrimonio culturale comune

Viste tali premesse, il Consiglio d'Europa ha così deciso di impegnarsi nella protezione del patrimonio culturale europeo. La Convenzione di Nicosia

³⁸ V. CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale "Parte speciale"*, cit., 277.

³⁹ Si fa riferimento al decreto legislativo n. 231 del 2001.

⁴⁰ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, cit., 17.

⁴¹ V. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Torino, 2020, XI.

⁴² V. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., IX.

rappresenta, infatti, l'ultimo tentativo cronologico della comunità di proteggere i beni culturali e di grande impatto, soprattutto interno agli ordinamenti degli Stati membri⁴³.

Per capire l'importanza della Convenzione di Nicosia, e il suo impatto nell'ordinamento nazionale, è doveroso fare un passo dietro, verso il suo antefatto: la Convenzione di Delfi del 1985.

La Convenzione di Delfi, composta da trentasei articoli, non è mai entrata in vigore⁴⁴, ma necessita di importanza in virtù della posizione ricoperta, essendo rimasta per tanti anni l'unico trattato internazionale – sino al maggio del 2017 – avente ad oggetto la criminalizzazione di offese contro il patrimonio culturale⁴⁵.

Tale Convenzione è correlata da tre appendici, in cui seconda e terza identificano le condotte considerate offensive per i beni culturali; è una elencazione breve data la ricerca di una maggior approvazione da parte degli Stati destinatari.

Questo elenco comprende condotte come: *«thefts of cultural property; appropriating cultural property with violence or menace; Receiving of cultural property where the original offence is listed in this paragraph and regardless of the place where the latter was committed»*⁴⁶.

Come detto precedentemente, però, la Convenzione di Delfi non ha trovato spazio in ambito internazionale, lasciando un sentiero tracciato per l'Organizzazione, che, spinta dall'idea di redigere una convenzione di diritto penale per combattere il traffico illecito di beni culturali e riempire le lacune normative presenti, ha portato ad una ritrattazione delle tematiche già affrontate.

Il 2 marzo del 2016 sovviene, su iniziativa del Comitato dei Ministri, l'intenzione di redigere un progetto di convenzione affidato rispettivamente al CDPC (*European Committee on Crime Problems*) e al PC-IBC (*Committee on offences relating to cultural property*), insieme a un comitato che univa tra gli

⁴³ V. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., XII e ss.

⁴⁴ Solo sei Stati nel panorama internazionale procedettero alla sua ratifica, tra cui l'Italia.

⁴⁵ L'articolo 12 della Convenzione di Delfi cita: *«The Parties acknowledge the gravity of any act or omission that affects cultural property; they shall accordingly take the necessary measures for adequate sanctioning»*; statuisce che gli Stati debbano prevedere delle sanzioni adeguate (di natura penale).

⁴⁶ V. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., 27.

organi più importanti, al suo interno, esperti di diritto penale e dei beni culturali dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa, il comitato europeo sui problemi criminali, Stati rappresentanti di organizzazioni internazionali come l'Unione Europea. Si arriverà così, dopo una serie di passaggi istituzionali, all'adozione definitiva di questo progetto convenzionale, in data 19 maggio 2017, a Nicosia⁴⁷.

La Convenzione di Nicosia è composta da un Preambolo e da 32 articoli distribuiti in otto capitoli⁴⁸.

Il preambolo del documento è particolarmente corposo e suddiviso in due grandi parti: la prima, dedicata ad esplicitare le ragioni che hanno portato alla stesura del trattato e che riguardano la volontà di creare una coesione ed un rapporto tra Stati membri sempre più solido; la seconda richiama a fonti di *soft* e *hard law* di diritto internazionali connesse e rilevanti al fine di redigere la Convenzione.⁴⁹

Il più importante dei richiami operati dal Preambolo è la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2347/2017, che si differenzia dalle altre poiché è interamente dedicata interamente alla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato⁵⁰.

La Convenzione mira a rafforzare la protezione del patrimonio culturale puntando a creare una rete collaborativa nei rapporti internazionali; obiettivo perseguito anche in anni precedenti dalla Convenzione dell'Aja del 1954⁵¹ che nel suo preambolo chiariva della non importanza tanto della provenienza dei beni culturali colpiti da condotte criminose, quanto della prospettiva secondo cui una qualsiasi loro lesione sia danno al patrimonio culturale dell'umanità intera⁵².

⁴⁷ Cfr. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., 29 e ss.

⁴⁸ Così intitolati: *Purpose, scope, use of terms; Substantive criminal law; Investigation, prosecution and procedural Follow-up mechanism; Preventive measures and other administrative measures; Follow-up mechanism; Relationship with other international instruments; Amendments to the Convention; Final clauses*.

⁴⁹ v. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., 33 e ss.

⁵⁰ Risoluzioni precedenti del Consiglio di Sicurezza, come quella dell'anno 1999 hanno sempre trattato ipotesi specifiche; in questo caso, la n. 1267 del 1999 concerneva il patrimonio culturale dell'Afghanistan.

⁵¹ Tra i contributi più rilevanti a commento v. BENVENUTI, SAPIENZA, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007.

⁵² « [...] that damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the

Questo porta, inevitabilmente, a superare la concezione secondo cui la tutela dei beni culturali si cristallizzi in una visione statualistica e permette — con l'introduzione di una definizione di patrimonio comune dell'umanità che sia unitario e non scindibile che identifichi come parte lesa anche lo stato aggressore — la fioritura di uno scenario di cooperazione internazionale⁵³.

Si assiste così all'imporsi, nel corso del tempo, di una visione non più stato-centrica, ma che vede il patrimonio culturale come oggetto di necessaria preservazione in quanto proprietà dell'umanità⁵⁴; i beni culturali divengono non più bene del singolo in tale ottica, ma parte di una categoria di c.d. “*public common goods*”⁵⁵. Ed è in questo processo evolutivo che si inserisce il Preambolo della Convenzione di Nicosia⁵⁶.

La Convenzione, viene addirittura definita come “*globally oriented*”⁵⁷, poiché pensata per essere un trattato internazionale aperto alla ratifica di tutti gli Stati con il fine di tutelare il comune patrimonio culturale.

Questo passaggio storico segna uno spartiacque anche e, soprattutto, per lo stato italiano, che con l'avvenuta ratifica della Convenzione di Nicosia, si ritrova a doversi adeguare a degli standard di tutela dei beni culturali molto elevati e non ancora così presenti a livello legislativo.

Tra le mutazioni rilevanti che hanno interessato il diritto internazionale dei beni culturali, vi è senza alcun dubbio l'espansione della responsabilità penale internazionale degli individui e l'affermarsi di forme di responsabilità per crimini di distruzione, danneggiamento e traffico di beni culturali⁵⁸.

world». Cfr. https://en.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf; In materia tra i tanti v. O'KEEFE, *The protection of cultural property in armed conflict*, Cambridge, 2006; GIOIA, *The development of International Law relating to the protection of cultural property in the event of armed conflict: The Second Protocol to the 1954 Hauge Convention*, in CONFORTI, BRAVO, FRANCONI, RONZITTI, SACERDOTI, PAVONI (a cura di), *Italian Yearbook of International Law*, vol. XI, 2001.

⁵³ V. BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Adeon*, 3, 2001, 1.

⁵⁴ V. Preambolo Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972.

⁵⁵ Cfr. LARENZINI, VRDOLJAK, *International law for common goods*, Hart Publishing, Oxford, 2014, 193 e ss.

⁵⁶ Il Consiglio d'Europa « [...] expresses concern that offences related to cultural property are leading to the destruction of the world's cultural heritage».

⁵⁷ V. “*Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*”, Nicosia, 2017, par. 13.

⁵⁸ Cfr. BENVENUTI, *Introduzione*, in BENVENUTI, SAPIENZA (a cura di), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, cit., XI.

Lo stesso Preambolo, già citato, ha individuato la necessità di individuare disposizioni di diritto penale sostanziale relative a reati contro i beni culturali.

L'intenzione dei redattori è stata, quindi, creare un comune denominatore per gli Stati che dovranno impegnarsi nei loro ordinamenti inserendo delle norme penali relative alle stesse fattispecie trattate dalla Convenzione⁵⁹, facendo salva la stessa discrezionalità degli ordinamenti nazionali in merito all'incriminazione di ulteriori condotte oltre quelle previste dall'atto internazionale; in parole povere, gli Stati destinatari presentano l'obbligo di assicurare che i fatti previsti dalla Convenzione come criminosi siano visti come tali e puniti anche dalla legislazione interna di ogni ordinamento⁶⁰.

La Convenzione di Nicosia, oltre al Preambolo, non poteva esser mancante di disposizioni, quali apposite norme di "prevenzione". Gli articoli 20 e 21 della Convenzione di Nicosia sono dedicati alle misure da adottare, sia a livello nazionale che internazionale⁶¹.

L'articolo 20, relativo alle misure di prevenzione a livello nazionale, invita gli Stati ad adottare le misure necessarie al fine di conseguire gli scopi della Convenzione; tali misure devono essere indirizzate alla costituzione di banche dati o di inventari sui propri beni culturali; introdurre procedure di controllo per importazioni ed esportazioni; a istituire un'Autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti; consentire il monitoraggio e le segnalazioni di operazioni sospette.

⁵⁹ La Convenzione di Nicosia prevede per gli Stati destinatari la punibilità di condotte riconducibili ad: importazione illegale (art. 5), esportazione illegale (art. 6), immissione sul mercato di beni culturali in varie forme espressamente previste (art. 8), riproduzione di documenti falsi e manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili per nascondere provenienza illecita (art. 9), distribuzione o danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili (art. 10). Per approfondimenti v. Camera dei deputati, Dossier n. 496, *Convenzione del consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali fatta a Nicosia il 19 maggio 2017*, 2021, 2 e ss.

⁶⁰ Cfr. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., 54 e ss.; in materia di obblighi di criminalizzazione cfr. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in MANACORDA, VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit.; VOZZA, A.A. V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale. Un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale*, Milano, 2015; SAPIENZA, *La cooperazione internazionale nella repressione del traffico illecito di opere d'arte: la Convenzione di Nicosia del 19 maggio 2017*, in *Archeologia viva*, 2018.

⁶¹ v. MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, cit., 121 e ss.

L'articolo 21, per una tutela sul piano internazionale, invita le parti alla collaborazione, allo scambio di informazioni in relazione al sequestro, alla confisca ed all'identificazione di beni culturali, oltre che contribuire alla raccolta di dati su essi.

2.2. Il Titolo VIII-*bis* del Codice penale

Nell'ordinamento nazionale la più grande conseguenza legislativa derivante dall'impatto della Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa è la legge 9 marzo 2022 n. 22.

La l. n. 22/2022, ubicata come "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", è un intervento legislativo particolarmente atteso e sollecitato soprattutto dalla precedente Convenzione di Nicosia.

Valutando prima il *corpus* del provvedimento, si nota come la legge sia costituita da sette articoli attraverso cui: collocare nel Codice penale gli illeciti penali ripartiti tra Codice penale e Codice dei beni culturali⁶²; innalzare le pene edittali vigenti dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di tutela ulteriore rispetto alla proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; ampliare la gamma sanzionatoria di delitti in relazione a cui consentire la confisca c.d. allargata; modificare il decreto legislativo n. 231 del 2001⁶³; modificare i disposti in materia di aree protette⁶⁴.

Lo scopo della riforma è quello di ridare organicità a un quadro sanzionatorio inadeguato e lacunoso fino a quel momento⁶⁵, cercando di adattare la tutela dei beni culturali a quanto richiesto dalla stessa Convenzione del Consiglio

⁶² Il Codice dei beni culturali del 2004 contiene, e conteneva in alcuni casi prima del 2022 (ad esempio, l'articolo 176 ormai abrogato), dei reati posti a tutela dei beni culturali quali: contravvenzioni per realizzazione di opere illecite su beni culturali (art. 169), uso illecito dei beni culturali (art. 170), collocazione e rimozione illecita di beni culturali (art. 171), inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172). Nel Codice dei beni culturali sono anche previsti reati a tutela del patrimonio culturale nazionale quali ad esempio: violazione delle disposizioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175).

⁶³ Prevedendo l'implicazione della responsabilità delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi a loro interesse o vantaggio.

⁶⁴ Camera dei deputati, Dossier n. 10/1, *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale A.C. 893-B, 2022*, 1 e ss.

⁶⁵ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, cit., 1.

d'Europa tramite l'applicazione dello *ius terribile*, giustificato dal rango costituzionale del bene protetto⁶⁶, per preservare il patrimonio culturale quale bene giuridico collettivo o a titolarità diffusa⁶⁷, oggetto di tutela sia in ottica materialistica che intrinseca del proprio valore.

Difatti, il patrimonio culturale diviene composto: proprio per “composto” si fa riferimento al concetto inseparabile che lega la sua componente privatistica al suo valore collettivo⁶⁸, rappresentato in quanto strumento di cultura per la formazione individuale della popolazione⁶⁹.

Prima della legge n. 22 del 2022, si avvertiva fortemente la mancanza di un disegno unico, preciso e coerente da un lato, mentre, dall'altro, la presenza di plurimi problemi tecnici. Sono stati tanti i tentativi di riforma che negli anni hanno aggiunto maggior spessore alla tutela in ottica penalistica⁷⁰, ma mai come l'idealizzazione di un titolo “*ad hoc*” per tutelare la cultura collettiva.

2.3. Le fattispecie autonome di reato

Arrivato il momento di procedere a un'analisi accurata delle grandi innovazioni portate nel Codice penale, è opportuno partire proprio dalle nuove fattispecie penali.

Il primo nucleo è rappresentato dagli articoli 518-*bis* e 518-*ter* del Codice penale⁷¹, rispettivamente “furto” ed “appropriazione indebita” di beni culturali.

⁶⁶ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, cit., 2.

⁶⁷ Vedi Corte Cost., n. 151/1986; Id. n. 85/1998; Id. n. 378/2000 per “valore pubblico e superindividuale del patrimonio culturale elevato a principio fondamentale”.

⁶⁸ Cfr. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 41; DIAMANTI, *Diritto penale e beni culturali, Spunti (non solo) di politica criminale*, cit., 39 e 41.

⁶⁹ Cfr. DEMURO, *Delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 2.

⁷⁰ Basti pensare alla l. n. 157/2009, in ratifica della Convenzione per la protezione del patrimonio culturale subacqueo che ha introdotto numerose convenzioni rilevanti, quale ad esempio l'omessa denuncia di ritrovamenti archeologici subacquei; l'omessa denuncia preventiva di eventuali interventi sul patrimonio culturale subacqueo in area internazionale. Ulteriore tentativo di riorganizzazione è stato il d.d.l. C. 4220, la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in tal materia, dove già si era pensato ad una possibile istituzione del Titolo VIII-*bis* del Codice penale e dove si era riformato il complesso di articoli sugli atti di vandalismo. D'ultimo urge ricordare il d.d.l. n. 893/2018 dei deputati Orlando e Franceschini. Per chiarimenti su tutti i riferimenti legislativi in nota cfr. DIAMANTI, *Diritto penale e beni culturali, Spunti (non solo) di politica criminale*, cit., 47 e ss.

⁷¹ Codice penale, d'ora in poi: c.p.

L'art. 518-*bis*, co. 1, c.p. recita: «Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini⁷², è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1500».

L'art. 518-*bis*, co.2 c.p. prevede, invece, un inasprimento della reclusione e della multa se il reato viene realizzato con una delle aggravanti previste per il furto all'art. 625 c.p.⁷³ o se il furto di beni culturali di demanio statale, rinvenuti nel sottosuolo o fondali marini, sia commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca prevista dalla legge.

Il reato di furto di beni culturali è il diretto successore dell'art. 176⁷⁴ d.lgs. n. 42/2004, ubicato "Impossessamento illecito di beni appartenenti allo stato", abrogato dall'art.5 della legge n. 22/2022 "Abrogazioni"; infatti, l'art. 518-*bis*, co.1, c.p. vede il fiorire, secondo l'idea del legislatore, di due fattispecie differenti: il furto dei beni culturali, nel primo periodo, ed il furto c.d. "archeologico" o d'arte, nel secondo.

⁷² Nel primo comma dell'art. 518-*bis* c.p. quindi confluiscono due diverse fattispecie: nella prima parte il "furto di beni culturali" che riprende il precetto di cui all'articolo 624 c.p. ubicato come "Furto"; nella seconda parte, invece, si riprende l'abrogato articolo 176 del Codice dei beni culturali che punisce il c.d. Furto "archeologico" o d'arte.

⁷³ Il furto è considerato aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p. se protratto con violenza su cose o con l'ausilio di qualsiasi altro mezzo fraudolento; se il colpevole abbia con sé narcotici o armi senza usufruirne; se il fatto venga commesso con destrezza, e quindi manifestando abilità, astuzia o sveltezza; se il fatto sia commesso da tre o più persone, o anche da una che sia travisata oppure finga di essere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; se il fatto sia commesso sul bagaglio dei viaggiatori; se il fatto sia commesso su cose esistenti in uffici o pubblici stabilimenti, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, pubblico servizio, utilità, difesa o reverenza; se il fatto sia commesso su componenti metalliche o di altro materiale di infrastrutture di erogazione di energia, per trasporto, telecomunicazioni, o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica; se il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame in gregge o mandria o su animali bovini ed equini; se il fatto sia commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di una persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro.

⁷⁴ L'art. 176 d.lgs. n. 42/2004 citava: «Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89».

Si può notare come il furto dei beni culturali nel primo periodo del primo comma riprenda – in rapporto di specialità⁷⁵ per specifica dell’oggetto materiale tutelato – il reato comune di furto⁷⁶, disciplinato dall’art. 624 c.p.; vi sono infatti delle sovrapposizioni in merito agli elementi costitutivi del reato tra le due fattispecie menzionate: quanto al soggetto attivo, sicuramente entrambi i disposti prevedono una formazione da reato comune (“chiunque”; presupponendo l’assenza di una necessità di possesso di una qualifica soggettiva); l’elemento soggettivo è per entrambe le fattispecie il dolo specifico⁷⁷ (la volontarietà della condotta e il fine di conseguire tramite essa un profitto⁷⁸); il momento di consumazione del reato

⁷⁵ Cfr. COLOMBO, *Osservazioni in tema di furto di beni culturali*, in *Il mulino – Rivisteweb*, 2023; Relazione della Cassazione sulle disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale: <https://lexambiente.it/materie/beni-culturali/171-dottrina171/16348-beni-culturali-relazione-massimario-corte-di-cassazione.html#sdfootnote108sym>; in riferimento ai diversi reati cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 10, 26, 33; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La legislazione penale*, 2021, 23, 24, 35; in generale sul rapporto di specialità cfr. FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971; DE FRANCESCO, voce *Concorso apparente di norme*, in *Dig. d.pen.*, II, Torino, 1988, 491; MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1996; PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, Torino, 1997; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014, 716 e ss.; COLUCCI, *Le Sezioni Unite tornano sul principio di specialità. Al vaglio la questione del rapporto tra truffa aggravata e malversazione*, in *Dir. pen. contemp.*, 2017; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 580 e ss.

⁷⁶ Sul furto cfr. LATTANZI, *Furto di cosa priva di valore patrimoniale*, in *Riv. pen.*, 1945; ALBANESE, (*Furto*) storia, in *Enc. dir.*, XIV, 1995, 155 e ss.; MANTOVANI, *Furto*, in *Nov. dig. it.*, 1961, 693 e ss.; CINGARI, *Quale sia il momento consumativo del furto*, in *St. iuris*, 2001, 1513 e ss.; AMARELLI, *Sub-art. 624 c.p.*, in FIORE (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, Milano, 2010, 29 e ss.; BARTOLI, *Considerazioni sul tentativo di furto nei supermercati in attesa delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 292 e ss.; BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020, 246 e ss.; GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, 2023, Torino, 667 e ss.; ANTOLISEI, ROSSI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2022, 417 e ss.

⁷⁷ Secondo Autorevole dottrina il dolo nella fattispecie di “furto di beni culturali” è costituito sia dalla volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento, sia dalla consapevolezza del carattere culturale del bene e delle sue altruità; difatti non basterà più la mera conoscibilità come nel furto, all’art. 624 c.p.; in merito cfr. DEMURO, in *I reati contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 13; COLOMBO, *Osservazioni in tema di furto di beni culturali*, cit., 71; Secondo autorevole dottrine si parlerebbe di dolo specifico solo per il furto di beni culturali in senso stretto v. VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 228.

Secondo autorevole dottrina per il furto archeologico si prevede il dolo generico cfr. DE MARZO, *La nuova disciplina di reati contro il patrimonio culturale*, in *Il foro italiano*, 2022, 129.

In materia di dolo specifico sul significato di “profitto” di cui all’art. 624 c.p. estendibili anche al furto di beni culturali v. Cass., Sez. I, del 22.04.2022, n. 20442; Cass., Sez. IV, del 6.10.2021, n. 4144; Cass., Sez. IV, del 26.11.2019, n. 13842; Cass., Sez. V, del 16.01.2019, n. 11225.

⁷⁸ Per profitto è possibile intendere, in merito al reato di furto, non solo l’acquisizione di un’utilità, in senso restrittivo, di valore patrimoniale ed economico, ma anche in senso più ampio il

(sono reati istantanei⁷⁹ e di mera condotta) che coincide, per entrambi i casi, nell'impossessamento del bene oggetto di tutela.

Per quanto riguarda gli elementi differenti tra le due fattispecie, è possibile evidenziare le seguenti specificità.

In primis, la condotta attiva: nel reato di furto di c.d. "archeologico" o d'arte, si è davanti ad un impossessamento senza sottrazione⁸⁰, poiché presupposto dell'impossessamento in questo caso è la scoperta dei beni culturali tramite ricerche o scoperte fortuite mentre nel reato di furto semplice, e di furto di beni culturali la sottrazione e l'impossessamento sono requisiti essenziali per la concretizzazione della fattispecie.

In secondo luogo, l'oggetto materiale tutelato: difatti, mentre nell'art. 624 c.p. ricade nel denaro o cose mobili altrui, nell'articolo 518-bis c.p. si parla di culturalità del bene (in relazione al furto di beni culturali) e l'appartenenza

soddisfacimento di un bisogno psicologico di vendetta, ritorsione o dispetto. In materia Vedi. Cass. Pen., Sez. Un., del 12.10.2023 n. 41570, Cass. Pen., Sez. I, del 22.04.2022 n. 20442, P.G. in proc. Celitti, non mass; Sez. 4, del 06.10.2021 n. 4144, dep. 2022, Caltabiano, Rv. 282605-01; conf. Sez. IV, del 26.11.2019 n. 13842, dep. 2020, Saraceno, Rv. 278865-01; Sez. V, del 16.01.2019 n. 11225, Dolce, Rv. 275906-01; Id., Sez. 5, del 05.04.2019 n. 25821, P.M. c. El Sheshtawi, Rv. 276516-01; Id., del 23.01.2018 n. 30073 Lettina e altro, Rv. 273561-01.

⁷⁹ Il momento di consumazione del reato di furto è da sempre oggetto di discussione tra Dottrina e giurisprudenza. Il pensiero in materia si articola in due teorie: la prima, minoritaria, che vede la sottrazione e l'impossessamento non coincidere, difatti, costituirebbero due momenti logici distinti indi per cui la sottrazione sia la privazione della disponibilità materiale del bene ai danni del soggetto passivo, mentre l'impossessamento sarebbe l'acquisizione della disponibilità del bene da parte del soggetto attivo; la seconda, maggioritaria, ritiene che impossessamento e sottrazione coincidano poiché realizzate all'interno di un unico fenomeno, in ottica del soggetto passivo quale subire la sottrazione ed in ottica del reo quale conseguire l'impossessamento. In merito Vedi. Cass. Pen., Sez. IV, del 12.10.2007 n. 36167, in *De Jure*; Cass. Pen., Sez. V, del 16.01.2004 n. 7235, *ivi*; Cass. Pen., Sez. V, del 20.02.2001. n. 17054, *ivi*; Cass. Pen., Sez. IV, del 24.09.2001 n. 37635, *ivi*; PECORELLA, *Furto (furto comune)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, vol. XVIII, 1969, 356; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 5° ed., 1984, 186; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale*, cit., 315 e 318; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale, Parte Speciale, I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2007, 74 e 76; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, I delitti contro il patrimonio*, Assago, 4° ed., 2012, 67 e 68;

⁸⁰ Azione, la sottrazione, esistente nella normale fattispecie di "furto" che prevede appunto il legame tra sottrazione-impossessamento.

pubblica⁸¹ (in relazione alla figura di furto c.d. “archeologico” o d’arte) dello stesso⁸².

In terzo ed ultimo luogo, è doveroso parlare anche di configurabilità del tentativo; presente nel reato di furto semplice, quand’anche per un periodo temporaneo⁸³ il reo a seguito della sottrazione consegue l’impossessamento e quindi la piena autonomia e disponibilità del bene, diviene – invece – materia di difficile interpretazione nella disposizione del Titolo VIII-*bis* adesso in esame.

Come già analizzato, infatti, il primo comma dell’art. 518-*bis* c.p. presenta due fattispecie distinte: il furto di beni culturali e il furto cd. archeologico; mentre nel primo caso non sembra porsi alcun problema sulla possibilità di configurare il reato in forma tentata⁸⁴, nel caso di furto c.d. “archeologico” o d’arte, invece, sembra risultare parecchio difficoltosa.

Il furto c.d. “archeologico o d’arte”, *in primis*, a differenza del furto di beni culturali, non ha una composizione bifasica della condotta poiché mancando la detrazione ne permane solo l’impossessamento. Inoltre, fase-presupposto alla realizzazione di tale condotta è la conduzione di ricerche per il ritrovamento dei beni culturali⁸⁵ che non può in alcun modo essere elevata a tentativo, essendo punibile già di per sé dalla contravvenzione disciplinata all’art. 175 d.lgs. n. 42/2004.

L’art. 175 d.lgs. n. 42/2004, rubricato “Violazioni in materia archeologica”, punisce sia chiunque esegua ricerche archeologiche o opere col fine di ritrovare beni culturali senza concessioni o senza osservare le prescrizioni

⁸¹ Vengono tutelati sia i beni culturali che siano già in possesso dello Stato, sia beni che non essendo stati ancora scoperti, affiorino tramite concessioni o fortuitamente; fanno parte di questo gruppo sia beni immobili del demanio, che beni mobili del patrimonio indisponibile dello Stato a titolo originario. Vedi <https://www.avvocatodelgiudice.com/il-reato-di-furto-di-beni-culturali-ex-art-518-bis-codice-penale#viewer-en9hs>;

⁸² DEMURO, in *I reati contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 13.

⁸³ Non è importante, nella configurazione della consumazione del reato, la durata per cui il reo abbia disponibilità del bene ma che, invece, indipendentemente da questa si sia realizzato effettivamente il rischio, da parte del soggetto passivo, di dispersione definitiva del bene anche se non realizzata per l’intervento di ulteriori fattori. In materia v. Cass. Pen., Sez. V, del 17.07.2018 n. 48880.

⁸⁴ Non vi è alcun problema proprio in virtù del fatto che il furto dei beni culturali veda una condotta scandita tra sottrazione ed impossessamento; quindi, due momenti ben delineati in cui la semplice detrazione configurerebbe tentativo.

⁸⁵ Si parla nell’articolo 58-*bis*, co. 1 c.p. di beni culturali rinvenuti nel sottosuolo o in fondali marini, da cui poi ne consegue l’intenzione del reo di impossessarsene.

dell'amministrazione, sia chiunque essendo tenuto non denuncia nel termine di ventiquattrore i beni culturali rinvenuti o non provveda alla loro conservazione temporanea.

Alla luce di questa divisione della materia tra i due disposti, sarebbe possibile comunque ravvisare il concorso tra le due fattispecie⁸⁶, fermo restando che la contravvenzione anticipi la tutela agli atti prodromici del furto cd. archeologico, mentre l'art. 518-*bis* c.p. veda la sua applicazione al conseguimento dell'impossessamento.

In conclusione, il tentativo per il furto cd. archeologico potrebbe raffigurarsi solo nei limiti circoscritti dalle azioni del reo, che dopo aver scoperto il bene oggetto di ricerca che automaticamente diviene di proprietà statale, provi a realizzare condotte idonee, in maniera non equivoca, a impossessarsi dello stesso⁸⁷.

La seconda fattispecie oggetto di analisi è l'art. 518-*ter* c.p., titolato "Appropriazione indebita di beni culturali", che prevede testualmente: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata».

Il legislatore, come per il furto, ha voluto riprendere la fattispecie criminosa di "appropriazione indebita"⁸⁸ presente all'art. 646 c.p., con cui condivide struttura

⁸⁶ Genericamente, in materia di concorso fra fattispecie, consunzione e progressione di reati cfr. RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Milano, 1942; PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, cit.; DE FRANCESCO, voce *Concorso apparente di norme*, cit.; MANTOVANI, FERRANDO, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, 492 e s.; TROYER, CAVALLINI, *Elusione, Progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno "a lato" su tre topoi in materia*, in *Giurisprudenza in primo piano*, 2014; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 586 e ss.; FUSCALDO, *Reato progressivo e progressione criminosa*, in *Diritto.it*, 2024.

⁸⁷ Sull'esplicazione dell'articolo 518-*bis* c.p. e l'ammissibilità del tentativo v. DEMURO, *I reati contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 13 e ss.

⁸⁸ In merito cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema di progressiva tutela*, cit., 13; Sull'appropriazione indebita cfr. ANGELOTTI, *Le appropriazioni indebite. Nel sistema del diritto e nella nuova legislazione penale*, Napoli, 1931; DE MARISCO, *Circa i rapporti fra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta: il concetto di attivo del commerciante*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, 3 e ss.; PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933; PEDRAZZI, *Appropriazione indebita*, in *Enc. dir.*, II, 1958, 233 e ss.; FLICK, *Appropriazione indebita e contratto estimatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 1123 e ss.; BARTOLI, *la distinzione tra appropriazione e distrazione e le attuali esigenze di tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1137 e ss.; ID., *I delitti*

ed elementi costitutivi: *in primis*, entrambe le disposizioni prevedono un soggetto attivo indeterminato, essendo disposizioni di reato comune e non proprio (anche qui si denota un'assenza di requisito di qualifica soggettiva in presenza di "chiunque"⁸⁹); l'elemento psicologico soggettivo è senz'altro, in entrambe le fattispecie agli artt. 646 e 518-*ter* c.p., il dolo specifico (il realizzare una condotta con volontà di compiere un atto di disposizione di competenza del proprietario del bene, al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o altri); il soggetto passivo in ambedue le disposizioni è colui che, titolare del bene, è legato in un rapporto funzionale con il reo il quale già possiede, a "qualsiasi titolo", il bene culturale o la cosa mobile altrui⁹⁰; la condotta attiva consiste, in entrambe le tipologie di appropriazione indebita, nell'appropriarsi di un bene (denaro o cosa mobile; bene culturale) di cui si abbia già il possesso, esercitando delle azioni che sarebbero tipiche del proprietario⁹¹; in tutti e due i casi siamo davanti ad un reato istantaneo⁹², in cui il fatto è consumato con la prima condotta di appropriazione nel momento in cui il reo «[...]compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria»⁹³; oggetto materiale tutelato dal reato è il bene culturale (a differenza dell'appropriazione indebita che registra denaro o beni culturali altrui).

contro il patrimonio, cit., 274 e ss.; MAZZANTINI, *La mancata restituzione del veicolo noleggiato fra truffa e appropriazione indebita*, in *Giur. It.*, 2016, 1751 e ss.; ANTOLISEI, ROSSI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 468 e s.

⁸⁹ Non rientra tra i soggetti attivi, ovviamente, il proprietario del bene culturale (art. 518-*ter* c.p.) o della cosa mobile altrui (art. 624 c.p.).

⁹⁰ La relazione che lega il reo al soggetto passivo, ed il fatto che il primo sia già in possesso del bene (cosa mobile o culturale) a qualsiasi titolo anche derivato, permette di differenziare l'appropriazione indebita da fattispecie come il furto, la rapina o l'estorsione dove il possesso si configura tramite l'azione criminosa.

⁹¹ Esempi pratici di condotte non autorizzate potrebbero essere la distruzione, il danneggiamento (atti di disposizione) o anche atti di godimento del bene; purché siano tutte condotte illegittime.

⁹² In merito al momento consumativo del reato vi sono due teorie contrapposte: la prima, minoritaria, che asserisce il reato si consumi nel luogo e nel tempo in cui la volontà dell'agente di fare proprio il bene giunge alla conoscenza del soggetto passivo, e non nel momento in cui si realizza l'azione; una seconda teoria, la prevalente in dottrina e giurisprudenza, asserisce che il reato di appropriazione, sia un reato istantaneo che si consumi immediatamente, in cui l'agente tenga un comportamento oggettivamente eccedente la sua sfera di poteri e rientrante in quella del proprietario. In materia, per entrambe le teorie, cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 17.05.2013 n. 29451 Cass. Pen.; Cass. Pen., Sez. II, del 08.02.2013 n. 22127; Cass. Pen. Sez. II, del 01.12.2004 n. 48438, in *Riv. Pen.*, 2006, 1, 91.

⁹³ <https://www.giurisprudenzapenale.com/2014/05/02/sul-momento-consumativo-della-appropriazione-indebita-cass-pen-179012014/>.

La terza fattispecie oggetto di analisi sarà l'art. 518-*quater* c.p., ubicata “Ricettazione⁹⁴ dei beni culturali”, che rimprovera: «fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguardi beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628⁹⁵, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629⁹⁶, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

La fattispecie in questione punisce una delle forme più diffuse di reato nella società odierna, la ricettazione di beni culturali; la maggior parte di coloro che realizza furti, che siano di denaro o cose mobili altrui, ovvero soprattutto di beni culturali, agisce con l'intenzione di cedere successivamente questo bene ad un ricettatore. L'art. 518-*quater* c.p. è realizzato in condivisione del precetto del reato di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p.; difatti entrambe sono disposizioni di reato comune, sempre fuori dai casi di concorso espliciti dalla clausola di riserva (“chi”, viene inteso come “chiunque ponga” in essere le condotte descritte dalla fattispecie purché non concorra nel reato da cui derivi la provenienza illecita del bene);

⁹⁴ In materia di ricettazione cfr. ACQUAROLI, *Ricettazione*, in DEMURO, *il dolo eventuale alla prova del delitto di ricettazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 308 e ss.; PIERGALLINI, VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, 2015, 779 e ss.; CARMONA, *I reati contro il patrimonio. I delitti per inibire la diffusione e l'utilizzo di beni di provenienza lecita*, in FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019, 225 e ss.; CONFORTI, *Sub art. 648*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 4706 e ss.; RIONDATO, *Sub art. 648*, in FORTI, SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2019, 3424 e ss.; BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 372 e ss.

⁹⁵ Ai sensi dell'art. 628, co.2 c.p. si ha rapina aggravata qualora: essa venga realizzata mediante uso di violenza, minaccia, armi o da persona travisata o più persone riunite; se la violenza consista nel porre la vittima in stato di non capacità di volere o agire; se la violenza o la minaccia è posta da appartenente ad associazione mafiosa; se il fatto è commesso in privata dimora o in luoghi di cui all'art. 624 c.p.; se il fatto è commesso nei confronti di chi stia fruendo (o lo abbia fatto) di servizi di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici per il prelievo di denaro; se il fatto sia commesso nei confronti di persone ultrasessantacinquenni.

⁹⁶ L'estorsione diviene aggravata qualora ricorra una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 628 c.p. per la rapina.

elemento soggettivo della fattispecie, sia in ricettazione che in ricettazione di beni culturali è il dolo specifico⁹⁷.

L'incriminazione, come noto, è compatibile con il dolo eventuale, in caso di consapevolezza e non di mera conoscibilità della provenienza della cosa⁹⁸ (tratto dalla volontà e dalla consapevolezza del reo che una volta pervenuto il bene culturale – come qualsiasi persona di media intelligenza – non potrà non capire della provenienza illecita del bene stesso⁹⁹).

Per quanto riguarda la condotta tipica¹⁰⁰, essa viene condivisa da entrambe le fattispecie ed è pressoché identica (acquistare, ricevere od occultare beni culturali; intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare); l'elemento oggetto di tutela è diverso a seconda della fattispecie (denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto; beni culturali provenienti da qualsiasi delitto).

Il trattamento sanzionatorio dell'art. 518-*quater* c.p. è sicuramente più elevato rispetto a quello dell'art. 648 c.p., proprio in ragione della maggior offensività del comportamento allorché cada su beni culturali. Anche qui si potrebbe evincere un rapporto di specialità tra le due.

La ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma, nel caso di acquisto, al momento del conseguito accordo fra cedente e acquirente sull'oggetto di provenienza illecita; nel caso di ricezione, nel momento in cui l'agente ottiene possesso del bene¹⁰¹. Il legislatore ha previsto anche due disposizioni a tutela dei beni culturali – che per comodità verranno analizzate insieme – in materia di riciclaggio e autoriciclaggio.

⁹⁷ Dolo specifico assorbibile nella finalità del soggetto reo di procurare a sé o ad altri un profitto.

⁹⁸ Cfr. Sez. Unite, del 26.11.2009 n. 12433, dove la Suprema Corte ha statuito l'unica possibilità di ammissione del dolo eventuale, qualora nel reato di ricettazione si identifichi una situazione di fatto inequivoca, dove il committente reo rappresentandosi la provenienza illecita della cosa avrebbe comunque agito allo stesso modo, pur se la cosa avesse avuto provenienza lecita. Non potrebbe essere semplicemente un mero sospetto poiché in tal caso si applicherebbe l'art. 712 c.p. di incauto acquisto.

⁹⁹ V. DEMURO, in *I reati contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 15.

¹⁰⁰ Secondo Autorevole dottrina «[...] è particolarmente ampia dato che già il semplice acquistare è da intendere nel contenuto semantico amplissimo riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, indicante ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consiste nel far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente»; cfr. DEMURO, *I reati contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 15.

¹⁰¹ Cass. pen., Sez. II, del 06.04.2017 n. 23406; Cass. pen., Sez. II, del 15.04.2009 n. 17821.

Il riciclaggio di beni culturali, disciplinato dall'art. 518-*sexies* c.p., dispone: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Questa disposizione punta a colpire il settore della criminalità che investe in beni culturali per riciclare il denaro, utilizzando ad esempio le opere d'arte come rifugio materialistico¹⁰² o addirittura come finanziamento delle attività terroristiche mondiali¹⁰³.

L'ipotesi di riciclaggio¹⁰⁴ in esame, come quella di cui all'art. 648-*bis* c.p. è un reato comune, realizzabile da chiunque purché non concorrente nella realizzazione del reato da cui provenga il bene oggetto di condotta: c.d. "clausola di riserva"¹⁰⁵.

¹⁰² Cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale*, cit., 18.

¹⁰³ Cfr. GIRALDI, SORBELLO, *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra, in Il traffico illecito di beni culturali*, Roma, 2021, 94 e ss.

¹⁰⁴ In materia di riciclaggio cfr. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 223 e ss.; ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI, VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, 805 e ss.; CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013, 221 e ss.; CONFORTI, *Sub. art. 648-bis*, cit., 4724 e ss.; DONADIO, *Sub. art. 648-bis*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *I delitti contro il patrimonio e le contravvenzioni*, Milano, 2015, 586 e ss.; MANES, *Riciclaggio* (art. 648-*bis* c.p.), in CANESTRARI (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 852 e ss.; RIONDATO, *Sub. art. 648-bis*, in FORTI, SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2019, 3456 e ss.; BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 380 e ss.; GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2019, 3495 e ss.; D'ARCANGELO, *I reati di Riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 533 e ss.

¹⁰⁵ V. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 384.

In merito all'elemento soggettivo, il reo risponde a titolo di dolo generico¹⁰⁶, quale cosciente e volontaria azione che ostacoli l'accertamento della provenienza delittuosa di beni e la consapevolezza di quest'ultima¹⁰⁷.

L'elemento oggettivo di tutela, ovviamente, varia a seconda che il riciclaggio venga punito nella sua "semplicità" o in relazione ai beni culturali; nel primo caso si parla di denaro, beni ed altre utilità mentre, nel secondo caso, di beni culturali ambedue provenienti da delitti non colposi.

La condotta attiva presenta una complessità – nella sua esplicazione – non indifferente; si parla di tre fondamentali azioni: sostituzione¹⁰⁸, trasferimento¹⁰⁹ e altre operazioni per ostacolare l'identificazione¹¹⁰.

Soprattutto, risulta presente un possibile concorso tra la fattispecie di danneggiamento e riciclaggio in relazione alle operazioni volte a ostacolare l'identificazione del bene «[...] la dissimulazione dell'originalità con ritocchi peggiorativi per celare il valore del bene o il sezionamento di essa per renderne difficile l'identificazione e per aumentarne i guadagni, magari con vendite poi rateali»¹¹¹.

¹⁰⁶ Si è posto il problema di possibile applicazione del dolo eventuale alla fattispecie di riciclaggio; il termine "ostacolare" presente nel disposto ha creato forti dubbi in materia. In materia

¹⁰⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. V, del 02.02.2017 n. 25924.

¹⁰⁸ La sostituzione è l'azione volta allo scambio di un bene con un altro o la sua trasformazione in un bene differente; cfr. PICCINI, *Il carattere decettivo della condotta nel delitto di autoriciclaggio*, in *Giurisprudenza penale*, 2020, 4.

¹⁰⁹ Il trasferimento consiste in una ipotesi traslativa della proprietà o del possesso; v. SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale e Processo*, 12^a ed., 2016, 1631.

¹¹⁰ Espressione volta a punire future tecniche di riciclaggio. Difatti, l'espressione dell'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita" secondo Autorevole dottrina può essere riferibile a tutte e tre le condotte sopra elencate o solo a quella consistente in "qualsiasi operazione". Nel primo caso avremo un riciclaggio che volgerà alla tutela dell'amministrazione della giustizia; nel secondo caso – invece – la prospettiva sarà riconducibile alla tutela dell'ordine economico. In materia cfr. SEMINARA, *I delitti a contrasto della circolazione illecita di beni*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020, 380 e ss.

¹¹¹ Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 18.

Il riciclaggio è un reato a forma libera, quindi la sua consumazione potrebbe essere istantanea¹¹² quanto prolungata¹¹³. Il riciclaggio, nella sua dimensione di consumazione prolungata è esperibile – secondo molteplici orientamenti della Cassazione penale¹¹⁴ – tramite la realizzazione del fatto con modalità frammentate e progressive.

Il legislatore inoltre ha poi rafforzato la tutela per il patrimonio culturale inserendo un ulteriore disposto, l'art. 518-*septies* c.p., ubicato “Autoriciclaggio di beni culturali”; questa fattispecie riprende l'art. 648-*ter.1* c.p. rubricato semplicemente come “Riciclaggio”.

L'art. 518-*septies* c.p. cita testualmente: «Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000¹¹⁵.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-*quater*»¹¹⁶.

¹¹² Secondo autorevole dottrina, infatti, il riciclaggio è un delitto a consumazione istantanea, consumabile con il compimento dell'operazione. Si segnala possa configurarsi come reato eventualmente abituale ove la condotta si articoli in relazione al medesimo oggetto materiale del reato molteplici volte. In merito v. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, in *Revista Brasileira De Estudos Políticos*.

¹¹³ Secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni viene ammesso il tentativo in quanto non è un delitto a consumazione anticipata. In materia Vedi Cass. Pen., Sez. I, del 22.02.2022 n. 22437; Cass. Pen., Sez. II, n. 1960/2014.

¹¹⁴ In merito Cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 27.10.2023 n. 40861, Cass. Pen., Sez. II, del 11.01.2011 n. 546.

¹¹⁵ Il secondo comma dell'art. 518-*septies* c.p. identifica una circostanza attenuante.

¹¹⁶ L'art. 518-*septies* c.p., a seguito dei lavori parlamentari attuati, presenta una causa di non punibilità in relazione ad azioni che comprendano l'ausilio dei beni solo per la mera utilizzazione e godimento privato; cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 18.

Il richiamo all'art. 518-*quater* permette la punibilità del reato anche quando l'autore del delitto da cui provengono i beni culturali sia non imputabile o non punibile, o quando vi sia improcedibilità.

Considerato il dettato normativo, si deve ritenere che l'autoriciclaggio sia un reato proprio¹¹⁷, difatti può essere commesso solo da colui che abbia realizzato il reato presupposto – il delitto non colposo – o abbia concorso in quest'ultimo.

In materia di elemento soggettivo del reato– secondo dottrina e giurisprudenza – il reo risponderebbe del fatto a titolo di dolo generico, quale volontaria esecuzione delle condotte tipiche consapevoli della generica provenienza da reato¹¹⁸.

Elemento materiale oggetto di tutela, nell'art. 518-*septies* c.p., sono ovviamente, i beni culturali.

In merito alla condotta attiva, il reato di autoriciclaggio riprende completamente le condotte a cui fa fede l'art. 518-*quater* c.p.¹¹⁹. Sono tutte modalità alternative di condotta che devono essere intese e lette in modo da valorizzare la comune destinazione di sostituzione, trasferimento ed impiego ad una delle attività.

Il legislatore, proseguendo nella sua riforma, ha poi previsto sulla base delle disposizioni introdotte nel nuovo titolo del Codice penale, alcuni articoli complementari alla finalità di protezione del bene giuridico degli articoli sopra menzionati.

In primo luogo, è stato inserito l'art. 518-*quinquies* c.p., rubricato come “Impiego di beni culturali provenienti da delitto” che prevede, al primo comma, la punibilità per chiunque, fuori dal concorso di reato e casi previsti dalle fattispecie di ricettazione e riciclaggio dei beni culturali, impieghi i beni culturali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie; al secondo comma, è invece previsto il permanere dell'applicazione di tale disposto anche qualora

¹¹⁷ In materia di reato proprio cfr. BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, 1939; FROSALI, *Il concorso di persone nei reati propri e nei reati di attuazione personale*, in *Scuola pos.*, 1949; ALLEGRA, *Azione del reato proprio e tipologia di autore e azione*, in *Scuola pos.*, 1950; MAIANI, *In tema di reato proprio*, Milano, 1965; GULLO, *Il reato proprio. Dai problemi “tradizionali” alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005, 1 e ss.

¹¹⁸ In materia, anche con i dovuti riferimenti giurisprudenziali, cfr. ZANICHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 419; https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6589-in-tema-di-autoriciclaggio-e--paper-trail#_ftn8.

¹¹⁹ Le condotte condivise da riciclaggio ed autoriciclaggio sono: trasferimento, impiego e sostituzione. Secondo autorevole dottrina la norma a prima vista sembra possa replicare l'art. 648-*ter* 1 c.p. ma mentre sostituzione e trasferimento appartengono al riciclaggio, l'impiego allude all'art. 648-*ter* c.p. In materia cfr. GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 12.

l'autore del delitto da cui provengano i beni culturali non sia imputabile o punibile, o quando vi sia condizione di improcedibilità.

In secondo luogo, è stato introdotto l'art. 518-*octies* c.p., intitolato "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali", che punisce: «Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi».

La disposizione citata ha un'importanza rilevante soprattutto in materia di attuazione dei precetti della Convenzione di Nicosia, poiché l'articolo 9 di quest'ultima menzionava l'obbligo di punire la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, se finalizzati ad occultare la provenienza illecita del bene¹²⁰.

Terminata l'analisi delle ipotesi di furto, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e articoli di tutela complementare – proseguendo il sentiero di riforma del nuovo titolo del Codice penale – trova spazio l'art. 518-*novies* c.p. denominato "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali".

L'art. 518-*novies* c.p. riproduce l'ormai abrogato art. 173 d.lgs. n. 42/2004 che trattava le violazioni in materia di alienazione. Il nuovo disposto punisce con reclusione da sei mesi a due anni e multa da euro duemila ad euro ottantamila l'alienazione o l'immissione sul mercato di beni culturali senza autorizzazione¹²¹; l'omissione di denuncia, se si è obbligati, di atti di trasferimento della proprietà o detenzione di beni culturali; l'alienazione di un bene culturale soggetto a prelazione qualora la consegna avvenga alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

¹²⁰ v. *supra* (nota 62).

¹²¹ L'art. 173 d.lgs. n. 42/2004 – che puniva alla sua lettera a) l'egual condotta – richiamava i beni indicati negli articoli 55 e 56 del medesimo decreto quali: beni di demanio culturale; beni culturali diversi dai primi ma comunque appartenenti ad organi statali; beni culturali di proprietà di soggetti pubblici non territoriali o persone giuridiche senza scopo di lucro, quali anche enti ecclesiastici.

La prima eventualità criminosa prevista dall'art. 518-*novies*, co.1, n. 1), c.p., sanziona: «chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali». Si tratta di un reato di pericolo astratto¹²², che tutela pienamente l'interesse pubblico alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali. Il carattere astratto del pericolo deriva dall'assenza dell'autorizzazione ministeriale che potrebbe porta il bene culturale a subire dei danni e la *ratio* che sostiene la disposizione è proprio la volontà del legislatore di riservare al Ministero per i beni e per le attività culturali, tramite le autorizzazioni, il controllo di quei beni culturali non inclusi nell'elenco di inalienabilità all'art. 54 del Codice dei beni culturali¹²³.

La seconda eventualità illecita prevista dall'art. 518-*novies* co.1, n. 2), c.p. punisce: «chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione beni culturali»¹²⁴.

Secondo quanto asserisce la legge n. 106/2011 la denuncia di trasferimento della detenzione è limitata ai soli beni mobili; viene spontaneo quindi pensare a un livello di tutela e a un rischio differente per i beni immobili vincolanti poiché essendo impossibile la loro dispersione, la mancanza di denuncia non aiuterebbe lo Stato ad avere conoscenza del titolare e dei suoi obblighi di protezione e

¹²² In materia di reati di pericolo astratto cfr. CANESTRARI, *reati di pericolo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991; ID., *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Studium iuris*, 2001; ID., CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in CANESTRARI (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale: I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010, 15 e ss.; CARINGELLA, SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2023, 425 e ss.; PELISSERO, *Fatto tipico e offensività*, in GROSSO, PELISSERO, PERTINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 306 e ss.; GAROFOLI, *Manuale superiore di diritto penale. Parte generale*, Bari, 2024, 583 e ss.; BARTOLI, PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023, 72 e ss.

¹²³ V. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 20.

¹²⁴ Ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 42/2004, la denuncia va presentata solo per beni mobili di interesse culturale al sovrintendente del luogo di locazione dei beni – entro trenta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento – ed il Ministero e gli enti pubblici territoriali hanno un periodo di sessanta giorni entro cui esercitare, eventualmente, la prelazione.

La denuncia va presentata in carta libera, con le seguenti informazioni: dati identificativi delle parti; dati del bene (ex. Indirizzo, autore, datazione, dimensioni); il luogo di locazione del bene; natura e condizioni dell'atto di trasferimento; domicilio delle parti in Italia.

Si considera, ai sensi dell'art. 59, co.2, d.lgs. n. 42/2004, non avvenuta la denuncia qualora sia priva delle indicazioni appena riportate.

conservazione. Inoltre, l'omessa denuncia impedirebbe anche di esercitare la prelazione in caso di alienazioni a titolo oneroso.

Il più delle volte la violazione di questo disposto si concretizza in un mero ritardo di presentazione della denuncia dato il termine di presentazione molto breve; questo comportamento – di per sé non rispettoso dei riferimenti di legge – comunque non provoca nessun danno dato che il non rispetto dei termini porta al conseguente avvio del procedimento di prelazione a favore dello Stato e dei propri enti¹²⁵.

In materia di soggetti attivi, si riprende coloro verso cui grava l'obbligo di presentare denuncia a seconda dei casi previsti per legge¹²⁶ (l'alienante o il cedente; l'acquirente; l'erede o il legatario).

Il terzo delitto presentato dall'art. 518-*novies* co.1, n. 3) c.p. colpisce: «l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

Ai sensi dell'art. 61 co.1 del Codice dei beni culturali¹²⁷, la prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di cui sopra; nel momento del decorso di tale termine, l'atto di alienazione oggetto di denuncia, ai sensi dell'art. 61, co.4 d.lgs. n. 42/2004¹²⁸ risulta sospeso fino all'esercizio della prelazione e viene – di conseguenza – vietato all'alienante di effettuare la consegna della cosa. Nel momento in cui l'alienante al di sotto del termine di sessanta giorni, nonostante il divieto, consegna il bene culturale su cui vige la prelazione a carico dello Stato e dei suoi enti, ne risponde ai sensi dell'art. 581-*novies* co.1, n. 3), c.p.

¹²⁵ Sulla questione cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 20.

¹²⁶ Soggetti legittimati alla presentazione della denuncia, ai sensi dell'art. 59 co. 2, sono l'alienante o il cedente la detenzione (se a titolo gratuito o oneroso o di trasferimento di detenzione); dall'acquirente (in caso di trasferimento tramite vendita forzata, fallimentare o in forza di una sentenza che produca gli stessi effetti di un contratto di alienazione non concluso); dall'erede o dal legatario (in caso di successione a causa di morte).

¹²⁷ L'art. 61 co.1 d.lgs. 42/2004 cita: «La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59».

¹²⁸ L'art. 61, co.4 d.lgs. n. 42/2004 cita: «In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa».

Posto un punto sull'ultima fattispecie analizzata, l'iniziativa legislativa che ha portato alla riforma non si è fermata qui.

Sono stati inseriti altri due disposti che volgono uno sguardo all'entrata ed uscita dei beni culturali nel solco dei nostri confini nazionali. Il riferimento è, chiaramente, agli articoli 518-*decies* e 518-*undecies* c.p.

Iniziando dall'art. 518-*decies* c.p., intitolato "Importazione illecita di beni culturali, questo sanziona: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165».

Il legislatore tramite l'inserimento di tale disposto ha voluto sopperire ad una lacuna cagionata, in precedenza, dall'esclusione della punibilità della singola condotta di importazione illecita, che, sebbene riconosciuta come antigiuridica veniva regolata dalla più generale disciplina del contrabbando¹²⁹.

Il reato si presenta sicuramente come reato comune, non richiedendo alcuna qualifica soggettiva per il reo che realizzi la condotta incriminata; presenta al suo interno una c.d. "clausola di riserva" che ne esclude l'applicazione nel caso di concorso a titolo di ricettazione,

riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni culturali derivanti da delitto.

È una fattispecie di mera condotta che punisce l'importazione di beni culturali di provenienza delittuosa o acquisiti in ricerche senza l'ausilio dell'autorizzazione prevista; viene inclusa anche l'esportazione da altro Stato in violazione delle regole di tutela del patrimonio culturale vigenti in quel territorio.

Il secondo disposto, l'art. 518-*undecies* c.p. – "Uscita o esportazione illecita di beni" – dispone: «Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della

¹²⁹ V. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 21; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 31.

normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

L'articolo riprende il reato di esportazione illecita, o “contrabbando artistico”, previsto dall'art. 174 del Codice dei beni culturali¹³⁰. All'interno del disposto che, quindi punisce il trasferimento all'estero di beni culturali, si rimanda al d.lgs. n. 42/2004 per alcune definizioni relative alla rimproverabilità della condotta quali: l'assenza di attestato di libera circolazione¹³¹ o la licenza di

¹³⁰ L'art. 174 d.lgs. n. 42/2004, prima dell'abrogazione, statuiva: «Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del Codice penale».

¹³¹ L'attestato di libera circolazione dei beni culturali è disciplinato dall'art. 68 del Codice dei beni culturali, il quale esperisce al suo primo comma – richiamando all'art. 65 d.lgs. n. 42/2004 – la necessità del presente documento per esportazione: di cose, appartenenti a chiunque, che siano opere d'autore d'interesse culturale e cui esecuzione risalga a più di settant'anni e cui valore sia superiore ai tredicimila cinquecento euro; di archivi e singoli documenti, di proprietà privata, che siano connotati da interesse culturale; di cose, espressamente richiamate dall'art. 11 co. 1, lett. f), lett. g), lett. h), del decreto del 2004 (fotografie, mezzi di trasporto ultrasettantacinquenni, beni e strumenti di interesse storico con più di cinquant'anni).

Per il procedimento di concessione, l'Ufficio di esportazione – entro tre giorni dalla presentazione della cosa – dà notizia agli uffici del Ministero, che avvisano la sede centrale in ulteriori dieci giorni ogni elemento di conoscenza relativo agli oggetti presentati per l'uscita.

Gli uffici del Ministero, per decidere sul rilascio, dovranno successivamente valutare se le cose presentate in relazione alle loro caratteristiche, siano dotate di interesse culturale effettivo; lo

esportazione¹³²; cataloghi di beni preclusi all'esportazione¹³³; beni esportabili solo dopo il rilascio dell'autorizzazione¹³⁴; beni esportabili in libertà¹³⁵.

Il secondo comma della fattispecie prevede invece, da un lato, l'applicazione della stessa sanzione prevista dal primo comma nei confronti di chi, violando le autorizzazioni concesse, non riporti – entro i termini statuiti dagli Uffici di esportazione – i beni nel territorio nazionale; dall'altro lato, punisce – sempre nella stessa misura – colui che effettua dichiarazioni mendaci volte a precludere l'assoggettabilità del bene culturale alla supervisione ed autorizzazione degli Uffici (precedentemente – prima che venisse abrogato l'art. 174 d.lgs. n. 42/2004 – tale ipotesi permetteva il concorso tra il disposto del Codice dei beni culturali appena menzionato e gli articoli 483 c.p. e 76 d.P.R. n. 445/2000 per falsità ideologica di

svolgimento di tale attività è postergata alla perseguibilità degli indirizzi generali stabiliti dal Ministro.

L'attestato di circolazione, ai sensi dell'art. 68 co.4 d.lgs. n. 42/2004, ha una durata di cinque anni ed è redatto in tre originali, di cui: uno depositato agli atti d'ufficio, uno consegnato all'interessato per accompagnare la circolazione del bene, ed un terzo è rimesso al Ministero per creare un registro ufficiale.

Se oggetto di attestato sono beni di proprietà di enti sotto vigilanza regionale, l'Ufficio deve acquisire il parere della regione di riferimento; quest'ultima ha l'obbligo di fornirlo – nel termine perentorio – di trenta giorni dalla richiesta.

¹³² La licenza di esportazione dei beni culturali è disciplinata in primis dal Regolamento (CEE) n. 3911/91 relativo all'esportazione dei beni culturali. A livello nazionale è competente in materia l'art. 74 d.lgs. n. 42/2004, che nel suo secondo comma, prevede la competenza degli Uffici di esportazione del Ministero per il rilascio. Il Ministero deve redigere un elenco di questi uffici competente e li deve comunicare all'Unione Europea, dovendo segnalare ogni qualvolta venga inserita una nuova modifica, entro due mesi.

La licenza di esportazione viene rilasciata congiuntamente all'attestato di libera circolazione (v. *supra*, 121) – eventualmente anche dallo stesso ufficio entro quarantotto mesi dal rilascio dell'attestato – ed ha validità di un anno.

¹³³ Ai sensi dell'art. 65 co. 2 d.lgs. n. 42/2004 è preclusa l'uscita: «[...] delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12; dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi».

¹³⁴ Ai sensi dell'art. 65 co. 3 d.lgs. n. 42/2004 sono beni esportabili con autorizzazione: «[...] delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano».

¹³⁵ Ai sensi dell'art. 65 co. 4 d.lgs. n. 42/2004 sono beni esportabili liberamente: «[...] delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1».

privato in atto pubblico)¹³⁶. Si potrebbe dire che l'art. 518-*undecies* c.p., sulla falsariga dell'art. 174 del Codice dei beni culturali, configuri anch'esso un reato istantaneo¹³⁷ poiché l'offesa si concretizza e si consuma nel momento in cui il bene viene sottratto al controllo.

La seguente impostazione di diritto però, potrebbe egualmente creare dei problemi in materia di prescrizione a fronte delle attività probatorie molto durevoli e dispendiose, vista la brevità dei termini a fronte delle indagini particolarmente complesse¹³⁸; per contro, infatti, vi era anche qualche orientamento dottrinale che riteneva l'art. 174 del Codice dei beni culturali rilevabile quale "reato permanente"¹³⁹.

Nella riforma che ha portato al nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice penale, è stata concepita l'idea di inserire in due disposizioni le condotte materialmente lesive per il patrimonio culturali.

Il primo disposto in questione – l'art. 518-*duodecies* c.p. – titolato "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" punisce: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso

¹³⁶ Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 23.

¹³⁷ Tale orientamento si commisurava all'art. 174 d.lgs. n. 42/2004; una parte della dottrina e della giurisprudenza – contrarie a questo orientamento – ne avevano preposto un altro che lo identificava come reato permanente; cfr. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 154 e 159; FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005, 179.

¹³⁸ In materia cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 42 e ss.

¹³⁹ FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005, 179.

In materia di reato permanente cfr. LEONE, *Dal reato abituale continuato e permanente*, Napoli, 1933; RICCIARDI, *Il reato permanente e i suoi effetti processuali. Nozione di reato permanente*, in *Arch. pen.*, 1960; ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960; GIULIANI, *La struttura del reato permanente*, Padova, 1967; RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988; COPPI, *Reato permanente*, in *Dig. Disc. pen.*, Torino, 1996; VALIANTE, *Il reato permanente, Aspetti sostanziali e problemi processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999; CATENA, *Reati a consumazione prolungata e profili problematici nella contestazione aperta. Equivoco interpretativo in una recente sentenza della Cassazione*, in *Giurisprudenza pen.*, 2020.

incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

L'art. 518-*duodecies* c.p. – tra le due previste dal legislatore – si potrebbe ritenere introduca il livello minimo di tutela per i danni materiali al bene; viene presentato – al primo comma – come un reato di evento¹⁴⁰ punito a titolo di dolo generico, senz'altro di carattere comune (non prevedendo alcuna qualifica soggettiva per il reo imputabile).

L'elemento materiale oggetto del reato è sicuramente il bene culturale o quello paesaggistico mentre il bene giuridico tutelato, sulla falsariga dell'art. 635 c.p.¹⁴¹, è sicuramente l'integrità del patrimonio culturale. La condotta attiva, infatti, al primo comma punisce con multa e reclusione chiunque distrugge, disperda, deteriori o renda inservibili o non fruibili¹⁴² totalmente o parzialmente beni culturali e paesaggistici altrui.

Il secondo comma prevede, invece, con c.d. “clausola di riserva”, una fattispecie autonoma ma meno grave del danneggiamento; qui la condotta è

¹⁴⁰ Nell'estensione degli orientamenti dottrinali riservati all'art. 635 c.p., anche per l'art. 518-*duodecies* c.p. – che ne riprende le identiche condotte – si discute in materia. Se all'apparenza parrebbe essere un reato di mera condotta, incentrandosi sul punire e riferirsi a condotte determinate, deve ritenersi esso sia un reato di evento (dove l'evento stesso siano proprio le condotte realizzate); in merito cfr. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 289.

¹⁴¹ In materia di danneggiamento cfr. DEL GIUDICE, *Usurpazione e danneggiamento*, in *Dig. it.*, 1914, 157 e ss.; ASSUMA, *Danneggiamento*, in *Enc. giur.*, 1988, 1 e ss.; GUERRINI, *Sub. art. 635 c.p.*, in GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, 1684; BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 286 e ss.

¹⁴² Per “distruzione” si intende una condotta di annientamento fisico-materiale e anche funzionale del bene; per “deterioramento” si attiene sempre alla dimensione fisico-materiale della cosa, riconducendo l'azione ad una diminuzione delle funzionalità del bene senza annientarlo; per “dispersione” si intende il far uscire la cosa dalla disponibilità di chi ne ha diritto senza che lo abbia altri; l'“inservibilità” riguarda l'aspetto funzionale presupponendo l'assenza di ogni tipo di danno materiale.

Requisito per valutare la condotta idonea – come per l'art. 635 c.p. – si può dire sia la concretezza di aver causato un danno apprezzabile.

Sulla spiegazione delle condotte del requisito di offensività di esse cfr. BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 289.

integrata dall'imbrattamento o deturpamento dei beni culturali e paesaggistici, o di renderne una destinazione incompatibile con il loro carattere culturale o ancora pregiudizievole per il loro mantenimento.

È lampante che, nell'art. 518-*duodecies*, co.2 c.p., il legislatore abbia voluto riprendere la condotta di “deturpamento e imbrattamento¹⁴³ di cose altrui” disciplinato dall'art. 639 c.p.; la fattispecie in questione si differenzia da quella di danneggiamento – seguendo alcuni orientamenti giurisprudenziali – poiché mentre il danneggiamento porta ad una modificazione della cosa altrui facendone crollare il valore ed il suo utilizzo, il deturpamento altera temporaneamente e superficialmente il bene¹⁴⁴.

Anche il reato presente al secondo comma dell'art. 518-*duodecies* co.2 c.p. – come quello di danneggiamento al primo comma – potrebbe, alla luce delle considerazioni fatte fino ad adesso, essere accostato più a un reato comune di evento che di mera condotta.

L'evento in questo caso consiste nell'alterazione, appunto, esterna della cosa; entrambi i reati si consumano nel momento in cui viene realizzato l'evento preposto dalla condotta. L'elemento soggettivo è sicuramente il dolo generico.

L'art. 518-*duodecies*, co. 3 c.p., invece, prevede – la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena; quest'ultima però è necessariamente subordinata alla realizzazione di condotte riparatorie¹⁴⁵ e quindi al ripristino della situazione giuridica presente prima della commissione del fatto. Questa è una tecnica legislativa che era stata già utilizzata dal legislatore in altre fattispecie come, ad esempio, il danneggiamento aggravato e il deturpamento ed imbrattamento aggravato¹⁴⁶.

L'11 maggio 2023 – in materia di Danneggiamento e Deturpamento – è stato presentato il disegno di legge n. 693 da parte del Ministro della Cultura. In questo

¹⁴³ Per “deturpamento” si intende l'alterazione del bene nella sua forma estetica che possa essere eliminata. Per “imbrattamento” si intende la modificazione superficiale della cosa, anch'essa rimovibile.

¹⁴⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 07.10.2022 n. 22370, sulla differenza tra danneggiamento e deturpamento.

¹⁴⁵ Tra le condotte riparatorie: «[...]ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività».

¹⁴⁶ V. Dossier n. 61 in <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/Cost061.pdf>

disegno di legge¹⁴⁷ l'intento è la rivoluzione dell'art. 518-*duodecies* c.p., trasformandolo in un disposto di sette commi che punti non solo a un inasprimento delle sanzioni, ma anche ad un procedimento di autofinanziamento – a carico del danneggiante – del Ministero della Cultura per le operazioni di ripristino dei beni culturali e paesaggistici, con competenza del Prefetto¹⁴⁸.

In ultimo, in merito all'art. 518-*duodecies* c.p., sarebbe utile discutere dell'ipotesi di concorso con l'art. 169 del Codice dei beni culturali che prevede la punibilità per condotte – non autorizzate – realizzate sul bene; in linea logica il disposto del Codice penale dovrebbe quindi applicarsi alla presenza di un danno, mentre l'art. 169 d.lgs. n. 42/2004 alla sola inosservanza di provvedimenti amministrativi e condotte connotate da pericolosità¹⁴⁹.

Come sopra indicato, oltre l'art. 518-*duodecies* c.p. – quale grado di tutela minima – il legislatore, per tutelare l'integrità del patrimonio culturale, ha previsto un'altra disposizione quale grado maggiore della lesione all'integrità del patrimonio culturale.

L'art. 518-*terdecies* c.p., intitolato “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, dispone: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni».

Anche l'art. 518-*terdecies* c.p. – come tutti quelli visti finora – richiama alla disposizione generale già presente nel Codice penale¹⁵⁰ prevedendone un inasprimento del trattamento sanzionatorio allorché oggetto materiale della condotta sia un bene culturale.

Il nuovo disposto – reato comune, di pericolo – introdotto dalla riforma, inizia con una cd. clausola di riserva, ammettendo l'applicazione della normativa

¹⁴⁷ L'ultima modifica risale, attualmente, all'11 luglio 2023.

¹⁴⁸ Cfr. Il disegno di legge in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/426425.pdf>

¹⁴⁹ V. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema penale*, cit., 21.

¹⁵⁰ Il riferimento è all'art. 419 c.p. – “Devastazione e saccheggio” – che sancisce la punibilità, fuori dai casi previsti dall'art. 285, di chiunque commetta devastazione o saccheggio, sanzionandolo con la reclusione da otto a quindici anni. La pena subisce un inasprimento se il fatto viene commesso durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o su armi, munizioni o viveri in vendita o deposito.

fuori dai casi di applicazione dell'art. 285 c.p.¹⁵¹; allo stato pratico vi è una sostituzione del bene giuridico tutelato. Dall'art. 419 c.p. – da cui è ripreso il nuovo disposto – che tutela l'ordine pubblico, si passa al patrimonio culturale.

Per giustificare la fattispecie, secondo autorevole dottrina, «[...] è assolutamente necessario affermarne e sottolinearne la plurioffensività, valorizzando altresì le impostazioni dottrinali e giurisprudenziali che insistono sulla pregnanza del fatto tipico».¹⁵²

La condotta attiva si esplica nella “devastazione” e nel “saccheggio”, ove la prima va intesa come un danneggiamento in modo da distruggere o alterare la funzionalità dei beni culturali o paesaggistici, mentre il “saccheggio” implica sottrazioni e impossessamenti e conseguentemente un depredamento¹⁵³.

Con l'articolo sulla devastazione ed il saccheggio dei beni culturali termina lo spazio del legislatore alle fattispecie comprendenti una vera e propria lesione materiale dell'integrità fisica del patrimonio culturale.

In ultimo – in materia di fattispecie autonome di reato – nella presente schematizzazione e analisi viene discusso l'art. 518-*quaterdecies*, noto come “Contraffazione di opere d'arte”; il disposto punisce con reclusione da uno a cinque anni e multa da tremila a diecimila euro: nel primo caso chiunque, al fine di conseguire un profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto antico o di interesse storico o archeologico; nel secondo caso, chiunque anche senza aver concorso in contraffazione, alterazione o riproduzione pone in commercio, detiene o introduce a tal fine, nel territorio dello Stato o pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura scultura o grafica, di oggetti antichi o di interesse storico e archeologico come se fossero autentici; nel terzo caso, chiunque – a conoscenza della falsità – autentica opere di pittura, scultura o grafica o oggetti di antichità o interesse storico o archeologico che siano contraffatti alterati o riprodotti; nell'ultimo caso, chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, timbri o etichette o con altro

¹⁵¹ L'art. 285 c.p. cita: «Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo».

¹⁵² V. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 27.

¹⁵³ V. BARTOLI, *I delitti contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico*, cit., 751.

mezzo accredita o contribuisce ad accreditare come autentici – conoscendone la falsità – opere ed oggetti sopra indicati nei casi precedenti che siano contraffatti, alterati o riprodotti.

La seconda parte del disposto – il secondo comma – prevede l'applicazione obbligatoria della confisca¹⁵⁴ degli esemplari contratti, alterati o riprodotti di opere ed oggetti sopra menzionati, eccetto che siano di proprietà di soggetti estranei al reato. Non possono essere venduti all'asta, sempre, i corpi del reato sottoposti a confisca¹⁵⁵.

La fattispecie citata non rientra direttamente nella tutela del patrimonio culturale. La giurisprudenza in materia ha osservato che il bene giuridico tutelato è l'interesse alla correttezza degli scambi nel mercato dell'arte e dell'antiquariato e i consumatori con cui essi si interfacciano; eccezionalmente, in via indiretta, la tutela

¹⁵⁴ In materia di confisca cfr. SABATINI, *Sulla natura giuridica della confisca dei beni*, in *Giust. Pen.*, 1946; ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. Pen.*, 1989; FIANDACA, VISCONTI, *Presupposti teorici e politico criminali di una proposta di modello europeo di confisca nell'ambito della criminalità organizzata*, in MILITELLO, HUBER (a cura di), *Towards a European criminal law against organised crime*, Friburgo in Brisgovia, 2001, 221 e ss.; FORNARI, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente responsabile di corruzione: profili problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2005; ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 2123 e ss.; FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007; EPIDENDIO, BOSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2008; BOTTALICO, *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009; NUNZIATA, *La confisca nel Codice penale italiano*, Napoli, 2010; EPIDENDIO, *la confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011; TARTAGLIA, *Codice delle confische e dei sequestri. Illeciti penali e amministrativi*, Bari, 2012; DELL'OSSO, *Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite innovano ma non convincono*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014; D' ARCANDELO, *Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015; ID., *I reati di riciclaggio*, cit., 549 e ss.; MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 335 e ss.; GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 3 e ss.;

¹⁵⁵ L'art. 518-*quaterdecies* c.p. statuisce: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

potrebbe ricomprendere la fede pubblica¹⁵⁶ idealizzando il nuovo disposto come pluri-offensivo¹⁵⁷.

Il reo risponde della presente fattispecie a titolo di dolo specifico; lo stesso dolo che permette di indirizzare l'interpretazione della norma verso un'offensività di natura patrimoniale: infatti, nella presente norma sarebbe palese pensare alla tutela del mercato d'arte quale scopo primario, ma – in realtà – gli oggetti non vengono soppesati per il loro valore culturale (qualora sia presente) quanto piuttosto per il valore intrinseco, non essendoci alcun riferimento al valore culturale per cui gli stessi vengano considerati¹⁵⁸.

Elemento materiale tutelato dal reato sono opere di pittura, scultura o grafica, oggetti antichi o di interesse storico, archeologico.

La condotta attiva prevista dal disposto si concretizza in: contraffazione e alterazione; immissione nel mercato di opere o oggetti contraffatti o alterati; inoltre, nell'autenticazione di originalità di opere di cui sia a conoscenza per la sua contraffazione e alterazione; infine, il contribuire mediante azioni collaborative a testimoniare – conoscendo la falsità delle opere e degli oggetti – l'originalità degli stessi.

La fattispecie non richiama ad altre, in alcun modo. Difatti, non permangono questioni interpretative relativamente alla sua possibile applicazione sia a opere di arte contemporanee come, invece, successe a seguito dell'emanazione del Codice dei beni culturali per gli artt. 178 e 179¹⁵⁹.

L'art. 518-*quaterdecies* c.p. è, in sostanza, accompagnato da un ulteriore disposto – il successivo – l'art. 518-*quinquiesdecies* c.p. che racconta i così detti “casi di non punibilità”.

¹⁵⁶ Sarebbe bene ricordare che prima della riforma, le fattispecie di falso presenti nel Codice penale, come l'art. 453 c.p., si incentrassero sulla tutela della c.d. “fede pubblica”; cfr. Trib. di Udine, 09.03.2017 n. 343 mass, in *De Jure*.

¹⁵⁷ V. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 27.

¹⁵⁸ Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 27 e ss.

¹⁵⁹ Cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale per un sistema progressivo di tutela*, cit, 22.

È bene ricordare però che non si tratti di una causa di non punibilità ma di una causa di limitazione del reato¹⁶⁰, con cui vengono impostati – in via legislativa – e le modalità di circolazione ammesse delle opere d'arte¹⁶¹.

L'art. 518-*quinqüesdecies* c.p. cita rispettivamente: «Le disposizioni dell'articolo 518-*quaterdecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale».

Il legislatore ha poi – in ultimo – deciso per introdurre una contravvenzione inserita nell'art. 707-*bis* c.p., rubricata come “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli” che sancisce la punibilità con l'arresto e l'ammenda per chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o apparecchiature che rilevino metalli – in aree e parchi archeologico o comunque zone di interesse archeologico delimitate da provvedimenti delle autorità competenti, o in aree dove sono in corso lavori sottoposti a verifica preventiva di interesse archeologico secondo previsioni di legge – senza poterne giustificare l'attuale destinazione¹⁶².

Questa ipotesi contravvenzionale si identifica nella figura di un reato di possesso e sospetto¹⁶³, con anticipazione della tutela e quindi di matrice

¹⁶⁰ Sulle differenze tra causa di non punibilità e limitativa del reato cfr. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 603 e ss.; PISA, PELISSERO, *Le cause di giustificazione*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 313 e ss.; PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2023, 185 e ss.

¹⁶¹ Cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale per un sistema progressivo di tutela*, cit., 21.

¹⁶² L'art. 707-*bis* c.p. attesta: «È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

¹⁶³ In materia di reati di sospetto e possesso cfr. NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, Milano, 1942; CALISTI, *Il sospetto di reati. Profili costituzionali e prospettive attuali*, Milano, 2003, 1 e ss.; MANTOVANI, *La struttura dei reati di possesso*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2010; SALVADORI, *I*

preventiva¹⁶⁴. Non viene punita solo la detenzione, ma la fattispecie si basa proprio «su uno specifico *quomodo* del possesso sospetto».¹⁶⁵

Volendo porre un bilancio finale sulle nuove introduzioni del Titolo VIII-*bis* del Codice penale sarebbe interessante – alla luce di quanto esplicito finora – carpire quali siano quindi i reati di nuova introduzione e quali, invece, siano frutto di un’operazione di successione di leggi o conseguente abrogazione dell’illecito precedentemente previsto, ai sensi dell’art. 2 c.p.¹⁶⁶; tra i reati compresi nell’ultimo dei due gruppi ritroviamo sicuramente il furto di beni culturali (in abrogazione delle precedenti previsioni di cui all’art. 176 depono nel Codice dei beni culturali e del paesaggio); la ricettazione dei beni culturali (sempre in abrogazione del disposto di cui all’art. 176 del Codice dei beni culturali); il riciclaggio dei beni culturali (rispetto all’art. 648-*ter* ne ritroviamo un semplice mutamento dell’oggetto materiale); le violazioni in tema di alienazione dei beni culturali (prima contenute nell’art. 173 del Codice dei beni culturali); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (in abrogazione dell’art. 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio da cui riprende gran parte della matrice testuale); la contraffazione di opere d’arte (in abrogazione degli articoli 178 e 179 del Codice dei beni culturali e del paesaggio); l’appropriazione indebita di beni culturali (con un trattamento sanzionatorio rispetto alla sua fattispecie comune di cui all’art. 646 c.p.); l’impiego di beni culturali (rispetto alla precedente disciplina comune di cui all’art. 648-*ter* c.p.); l’autoriciclaggio di beni culturali (in ripresa dell’art. 643-*ter*.1 c.p.);

reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-criminale in prospettiva storica e comparata, Napoli, 2016; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 236 e ss.; CARINGELLA, SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale. Parte generale*, cit., 430 e ss.;

¹⁶⁴ Cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale per un sistema progressivo di tutela*, cit., 25.

¹⁶⁵ V. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell’ordinamento italiano*, cit., 21 e ss.

¹⁶⁶ In materia cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *I limiti all’applicabilità della legge penale*, Milano, 2020, 134 e ss.; PETRINI, *Successione di leggi penali nel tempo*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 134 e ss.; altresì sui problemi interpretativi di cui all’art. 2 c.p. v. GATTA, *Abolito criminis e successione di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2010; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 222 e s.;

In giurisprudenza cfr. Corte cost., del 12.10.2017 n. 215; Cass. Pen., Sez. III, del 27.01.2017 n. 28681, in CED 270335; Cass. Pen., Sez. I, del 10.05.2016 n. 36079, in CED 268002; Cass. Pen., del 12.10.2012 n. 230; Cass. Pen., Sez. Un., del 27.09.2007 n. 2451, in CED 238197; in materia di continuità normativa tra disposizioni cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24.10.2013 n. 12228.

devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (in aggravamento lieve rispetto alla cornice edittale prevista dall'art. 419 c.p.).

Il primo gruppo invece – di reati di nuova introduzione – vede sicuramente come primo protagonista l'art. 518-*decies* c.p. titolato “Importazione illecita di beni culturali”. Tale disposto, infatti, era stato irragionevolmente escluso già dalla legge 1089 del 1939; difatti per essa si applicavano le regole del contrabbando¹⁶⁷.

Seconda fattispecie di nuova introduzione è sicuramente – alla luce di quanto già esplicito – la Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali. Difatti, essa può dirsi diretta derivazione dei precetti della Convenzione di Nicosia, ove l'art. 9¹⁶⁸ prevedeva l'obbligo di contemplare quale reato la produzione di documenti falsi o manomissione della documentazione relativa ai beni culturali mobili¹⁶⁹.

In ultimo l'introduzione del nuovo disposto di “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” – all'art. 518 *duodecies*¹⁷⁰ – che si è prestato ad una problematica applicativa avverso al possibile rapporto di concorso con l'art. 169 del Codice dei beni culturali e paesaggistici di cui si è trattato abbondantemente in precedenza.

2.4. Le norme accessorie

Da ultimo, è utile concentrare l'attenzione sulle norme accessorie di recente introduzione.

¹⁶⁷ In materia cfr. MASSARO, *Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano*, in AA. V.V. (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma, 2021, 32 e ss.; OMODEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 975 e ss.; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit.; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 21.

¹⁶⁸ L'art. 9 della Convenzione di Nicosia si concretizzava in: «*Each Party shall ensure that the making of false documents and the act of tampering with documents relating to movable cultural property constitute criminal offences under its domestic law, where these actions are intended to present the property as having licit provenance.*».

¹⁶⁹ In materia cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 18;

¹⁷⁰ Disposto cui primo comma ha visto una recente modifica dall'art. 2 della legge del 22.01.2024 n. 6 divenendo: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000». In materia cfr. <https://italiaius.it/wp-content/uploads/2024/01/modifiche-al-c.p.-apportate-dalla-l.-6-2024.pdf>.

Il legislatore ha previsto, *in primis*, due disposizioni in merito all'applicazione di circostanze aggravanti e attenuanti.

La prima è l'art. 518-*sexiesdecies* c.p. – titolata “Circostanze aggravanti” – che dispone «La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: cagiona un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30¹⁷¹ e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36¹⁷²».

Rilevante, in materia di circostanze aggravanti (in tal caso di tipo “comune”¹⁷³), la ripresa da parte di una disposizione italiana – nella misura della maggiorazione della pena inflitta qualora il fatto venga realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio competente per la conservazione e tutela

¹⁷¹ Si richiama all'art. 30 c.p. che prevede l'interdizione da un esercizio professionale o da un'arte: «L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti».

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

¹⁷² Si richiama all'art. 36 c.p. che prevede la pubblicazione della sentenza penale di condanna: «La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi [186, 347, 448, 475, 498, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694]».

¹⁷³ Genericamente, in materia di circostanze aggravanti comuni cfr. BARTOLOMEO, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2016, 426 e ss.; BARTOLI, PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2023, 503 e ss.; CARINGELLA, SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale. Parte generale*, cit., 1193 e ss.; DELPINO, PEZZANO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Napoli, 2023, 278 e ss.; MANTOVANI, FLORA, *Diritto penale*, Padova, 2023, 417 e ss.; MESSINA, SPINNATO, *Manuale breve di diritto penale*, Milano, 2023, 274 e ss.

di beni culturali – che riprenda una norma presente nell’ordinamento spagnolo, all’art. 322 del Codice penale, ed in quello francese, agli articoli 423 e 415 del Codice penale francese¹⁷⁴.

Il secondo disposto – in materia di circostanze del reato – è l’art. 518-*septiedecies* c.p. con cui il legislatore statuisce le “Circostanze attenuanti” dove diminuisce di un terzo la pena prevista per il reato, quando quest’ultimo – previsto dallo stesso Titolo VIII-*bis* – cagioni un danno di speciale tenuità, un lucro di speciale tenuità o qualora l’evento dannoso o pericoloso sia tenue.

Si prevede poi, al secondo comma, un’ulteriore diminuzione della pena, da un terzo fino ai due terzi, verso chi abbia permesso alle autorità di individuare coloro che hanno concorso con lui alla realizzazione del fatto criminoso; abbia dato prove del fatto o si sia impiegato per prevenire la protrazione dell’attività delittuosa; abbia recuperato o fatto recuperare beni culturali oggetto del delitto¹⁷⁵.

Il legislatore, inoltre, a completamento del titolo ha inserito l’art. 518-*duodevicies* c.p. in materia di “Confisca”. Il presente articolo permette al giudice di disporre – in qualsiasi caso – la confisca delle cose indicate, in materia di uscita o esportazione illecite di beni culturali – che abbiano costituito oggetto del reato – eccetto nel caso in cui le cose appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato il giudice procede ai sensi di quanto riportato all’art. 666 c.p.p.; la confisca deve essere comunque eseguita in conformità della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o applicazione di pena su richiesta delle parti per uno dei delitti del Titolo VIII-*bis* c.p. – invece – è sempre disposta la confisca delle cose prodromiche alla realizzazione del fatto criminoso e che ne siano prodotto, profitto o prezzo, eccetto nel caso in cui appartengano ad un soggetto estraneo al reato; se non è possibile procedere in questi termini, il giudice ordina la confisca

¹⁷⁴ V. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale per un sistema progressivo di tutela*, cit, 24.

¹⁷⁵ Il disposto n. 518-*septiesdecies* c.p. attesta: «La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto».

per equivalente¹⁷⁶ – in relazione al profitto o al prodotto del reato – di cose in piena disponibilità del reo, anche se per interposta persona.

Il disposto nel suo ultimo comma prevede l'affidamento dall'autorità giudiziaria, in custodia giudiziale, agli organi di polizia – che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela – di navi, imbarcazioni, natanti, aeromobili, autovetture e motocicli sequestrati¹⁷⁷.

Infine, ultima norma accessoria e complementare prevista dal legislatore, è l'art. 581-*undevicies* c.p. che prevede l'applicazione di tutte le disposizioni del titolo – qui analizzate – qualora il fatto venga commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale¹⁷⁸.

2.5. Ulteriori considerazioni

Terminata l'analisi delle figure autonome di reato e di quelle norme, inserite dal legislatore, complementari alla tutela del patrimonio culturale, si potrebbe dire

¹⁷⁶ In materia di confisca per equivalente cfr. DELLA RAGIONE, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2010; MAUGERI, *La confisca per equivalente, ex art. 332-ter, tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011; PESTELLI, *Brevi note critiche sull'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo nel nuovo decreto delegato di riforma del processo penale*, in *Sistema penale*, 2022; CARINGELLA, SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale. Parte generale*, cit., 1354 e ss.; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 1353 e s.; BOLIS, *La silenziosa espansione della confisca per equivalente senza condanna: le Sezioni Unite non considerano la presunzione d'innocenza in relazione all'art. 578-bis c.p.p.*, in *Sistema penale*, 2024; sulla finalità riequilibratrice più che punitiva – anche della confisca per equivalente – cfr. SEMINARA, *Sub. art. 322-ter*, in FORTI, SEMINARA, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2017, 1070; GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, cit., 2018, 11.

¹⁷⁷ L'art. 518-*duodevicies* c.p. prevede: «Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi».

¹⁷⁸ L'art. 518-*undevicies* c.p. attesta: «Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale».

che il Titolo VIII-*bis* del Codice penale sia lo strumento che sancisca il passaggio definitivo dalla tutela indiretta dei beni paesaggistici e culturali – che fino poco tempo fa era relegata alla disciplina del Codice dei beni culturali – a una tutela diretta.

La scelta del legislatore appare molto convincente, ma pur sempre permeata da alcuni dubbi persistenti anche nella previgente disciplina; esempio pratico – di tematica discussa – potrebbe concretizzarsi nella comprensione di quale tipo di patrimonio culturale, se dichiarato o reale, venga tutelato. Secondo un orientamento prevalente si ritiene che il nostro ordinamento – anche nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 9 Cost. – tuteli il patrimonio culturale reale come risulta evidente anche dall’introduzione dei reati di furto e danneggiamento. Ad oggi però permane comunque una parte di disposizioni, presenti nel Codice dei beni culturali, che privilegia la tutela di un patrimonio culturale in forma dichiarata non permettendo in alcun modo una presa di posizione univoca in materia¹⁷⁹.

La più eclatante, fra tutte le novità, potrebbe essere sicuramente l’intento del legislatore di punire – con autonome fattispecie di reato – fatti che, come denotato, richiamano espressamente disposti già presenti nel Codice penale; ciò premettendo, è andato a delinarsi un ipotetico rapporto di specialità tra le norme, che permette – a seconda della natura del bene oggetto della condotta antigiuridica – di scegliere quale tipo di tutela applicare.

Basti pensare alla comune fattispecie di furto (art. 624 c.p.) e alla fattispecie di furto di beni culturali (art. 518 c.p.) dove viene tutelato nel primo caso il patrimonio del privato e nel secondo il patrimonio culturale. La scelta del legislatore però non è priva di criticità; infatti, per un piano di tutela più completo sarebbe, forse, stato meglio prevedere le nuove fattispecie come forme aggravate dei reati semplici già presenti. Questa linea di pensiero potrebbe essere sostenuta in quanto vi siano evidenti lacune per l’assenza di reati come rapina, estorsione o truffa di beni culturali, nel Titolo VIII-*bis*, ma presenti nel Codice penale a tutela del patrimonio privato.

¹⁷⁹ Sulle riflessioni tra patrimonio culturale reale e dichiarato cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 30 e ss.

Infine, sarebbe opportuna un'ultima constatazione in materia di inasprimento delle sanzioni, aumentate nelle fattispecie del presente titolo rispetto ai reati semplici già previsti. Non è orientamento minoritario che le sanzioni previste dal legislatore siano eccessivamente sproporzionate rispetto alla maggior offensività delle nuove fattispecie¹⁸⁰; basti pensare che oltre le sanzioni previste per ogni singola nuova forma di reato vi sia anche un disposto per le circostanze aggravanti e la disciplina ancor più generica delle circostanze di cui all'art. 61 c.p. Non è difficile, quindi, capire come sia confusionario e disordinato il sistema sanzionatorio del Codice penale, a causa di una mancanza di coordinazione tra i diversi interventi che lo hanno colpito negli anni¹⁸¹.

3. L'impatto della legge 9 marzo n. 22 del 2022 sul d.lgs. n. 231 del 2001

La legge n. 22 del 9 marzo 2022 ha permesso che l'Italia si uniformasse – per il trattamento dei beni culturali – al livello di tutela richiesto dalla Convenzione di Nicosia. Gli effetti della nuova legge, però, non terminano solo con l'inserimento di un nuovo titolo colmo di fattispecie autonome di reato dentro il Codice penale; è stata impattata e rivoluzionata, infatti, non solo la sfera di responsabilità personale del soggetto privato ma anche delle persone giuridiche diverse dalle persone fisiche.

In breve, si può dire che la Convenzione di Nicosia non ha avuto una forte influenza solo sul Codice penale e sulla responsabilità del singolo, ma anche sulla figura dell'ente e conseguentemente del testo che lo disciplina, il decreto legislativo n. 231 del 2001¹⁸².

¹⁸⁰ Parte della dottrina ha altresì ritenuto – soprattutto su fattispecie come il reato di furto di beni culturali – fosse un affiuto eccessivo dedicare un autonomo titolo delittuoso; anzi sarebbe stato forse più opportuno introdurre un'aggravante specifica. In materia cfr. IAGNEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Arch. pen.*, 2022, 9, 14; OMODEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, cit., 1010 e ss.; RECCHIA, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, in *Aedon*, 2022; VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 231; nello specifico utilizzo dell'espressione "eccessivo entusiasmo sanzionatorio" v. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 34.

¹⁸¹ Testi d'ispirazione in materia v. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., 30 e ss.; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 19.

¹⁸² Il decreto legislativo n. 231 del 2001, d'ora in poi: d.lgs. n. 231/01.

Per comprendere però in che termini l'ente risulti responsabile e come la Convenzione di Nicosia risulti inficiante di questo indirizzo di diritti, sarebbe opportuno riprendere gli articoli che riconducono a tale scelta.

La Convenzione di Nicosia dedica due norme fondamentali alla responsabilità degli enti. *In primis*, sarebbe, però, opportuno capire a che titolo gli enti rispondano e quali siano compresi nell'assoggettabilità alla disciplina del Decreto, riprendendo il testo del d.lgs. n. 231/01 ed i criteri di imputazione riportati in esso.

Fermo restando il principio per cui il decreto disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, l'art. 1 del d.lgs. n. 231/01 esprime la sottoposizione al presente testo normativo, degli enti aventi personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica¹⁸³. Tenuto conto che in questa sede tale tematica verrà trattata in maniera marginale, il novero di soggetti giuridici che sottostanno alla disciplina del decreto è di estensione importante: si pensi alle società per azioni, alle società semplici, alle mutue assicuratrici, alle società sportive, alle società di revisione, agli enti ecclesiastici e molti altri. Sui soggetti destinatari della disciplina si sono ripresentati molti dubbi interpretativi¹⁸⁴. Vengono esclusi – sempre secondo l'art. 1 d.lgs. 231/01 – dall'applicazione del Decreto del 2001 lo Stato¹⁸⁵, gli enti pubblici

¹⁸³ L'art. 1 d.lgs. n. 231/01 attesta: «Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

¹⁸⁴ Sarebbe opportuno ricordare il dubbio sull'ammissibilità delle Associazioni temporanee di imprese (ATI); veri e propri raggruppamenti di società con il fine di realizzare un determinato servizio o una determinata opera. È bene ricordare che le "ATI" però non prevedono nella loro realizzazione, la consolidazione di un'unica entità soggettiva, ma le imprese che lo compongono sono proporzionalmente indipendenti l'una dall'altra; collaborano nell'esercizio finale. In merito ne è stata pattuito il doveroso accertamento caso per caso, e se l'"ATI" si presenti come ente autonomo e distinto dai soggetti che lo compongono, solo allora, potrà essere assoggettato alla disciplina del Decreto del 2001. Per altri dubbi interpretativi sull'assoggettabilità al decreto relativa ai gruppi di imprese, agli enti pubblici economici o le imprese individuali v. SCAROINA, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Volume I, Torino, 2020, 78 e s.

¹⁸⁵ Nella definizione di Stato si includono tutte le sue articolazioni amministrative come Ministeri, Prefetture, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio dei ministri, "CNEL", la Presidenza del Consiglio dei ministri e molti altri.

territoriali¹⁸⁶ e altri enti pubblici non economici¹⁸⁷ nonché enti che svolgano rilievo costituzionale come i partiti politici; la presente esclusione è motivata dall'insensatezza che avrebbe l'auto-punibilità dello Stato sulla base di una disposizione legislativa. Non soffermandosi troppo sull'interpretazione dell'articolo primo d.lgs. n. 231/01 – poiché risulterebbe eccessivamente fuorviante rispetto all'analisi preposta – e chiarito in gran parte il novero di soggetti destinatari della disciplina, sarebbe opportuno intendere in che modo gli enti possano essere chiamati a rispondere per un fatto criminoso; entrano, quindi, in gioco i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva. Il criterio di imputazione oggettiva è sancito dall'art. 5 d.lgs. n. 231/01 che dispone: «L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Dall'attenta lettura dell'articolo 5 del Decreto del 2001, possiamo intendere che la responsabilità dell'ente possa derivare dalla realizzazione di una condotta antiggiuridica, per un suo interesse o vantaggio, da parte di soggetti apicali [alla lett. a)] o di soggetti subordinati [alla lett. b)]. Si richiede, quindi, inevitabilmente la presenza di un duplice rapporto: strutturale/funzionale¹⁸⁸ tra ente e soggetto reo, e un rapporto di tipo utilitaristico¹⁸⁹ tra reato ed ente.

¹⁸⁶ Nella definizione di enti pubblici territoriali sono incluse ad esempio Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane o isolate o di arcipelago e le Unioni di Comuni; cfr. SCARONA, *Principi generali*, cit., 80; BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, 75.

¹⁸⁷ Nella definizione di enti pubblici non economici rientrano organi come Consob, L'autorità garante per la concorrenza ("AGCM"), ISVAP, INPS, INAIL, CRI ed altri; cfr. SCARONA, *Principi generali*, cit., 81.

¹⁸⁸ Per rapporto strutturale/funzionale, si intende un rapporto per cui i soggetti debbano essere riconducibile ad organi dell'ente o svolgere funzioni per esso o ricoprire un ruolo che esprima un'effettiva appartenenza all'organizzazione dell'ente; cfr. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 172.

¹⁸⁹ Per rapporto utilitaristico, si intende che il reato debba essere realizzato sotto una prospettiva utilitaristica per l'ente, che viene escluso se il soggetto abbia agito nel solo interesse proprio o di terzi; in merito v. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 172.

Analizzando proprio il rapporto strutturale/funzionale tra ente e reo, si tende a dividere tra soggetti apicali e soggetti subordinati. Per quanto riguarda i primi, si intendono coloro che – sia in presenza di una qualifica formale, sia in fatto¹⁹⁰ – svolgano una funzione di natura apicale all'interno dell'organigramma dell'ente. L'art. 5 co.1, lett. a) d.lgs. n. 231/01 identifica – seguendo il testo del disposto – come apicali coloro che svolgano, nell'organigramma dell'ente, funzioni di rappresentanza¹⁹¹ o amministrazione¹⁹² o direzione¹⁹³ dell'ente, o di una sua unità organizzativa che però sia autonoma dal punto di vista funzionale e finanziaria¹⁹⁴. L'ultima parte del primo comma invece esperisce l'inserimento – nel novero dei soggetti apicali – di coloro che, invece, pur non essendo investiti di una qualifica formale, svolgano di fatto le stesse funzioni di un soggetto apicale.

È indispensabile il richiamo all'art. 2639 c.c. che sancisce: «Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

¹⁹⁰ Così è inteso dall'orientamento prevalente accertatosi dopo l'arrivo del decreto v. MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. Pen.*, 2006, 50; cfr. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 178.

¹⁹¹ Con funzione di rappresentanza si intende l'esercizio di azioni in nome e per conto dell'ente; essa può essere organica (in vista della posizione formale rivestita) o volontaria (in virtù di una procura nei confronti di un soggetto esterno all'organizzazione); cfr. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punito*, in LATTANZI E A.A. V.V. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010, 58.

¹⁹² In dipendenza della struttura dell'ente – che sia essa monistica o dualistica – sono inclusi i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione. Per quanto riguarda i membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, essi possono essere inclusi solo nel momento in cui ne siano conferiti poteri gestori di amministrazione, poiché essendo di solito relegati all'esecuzione dei loro meri poteri gestori non possono essere assimilabili ai soggetti apicali che incidano rilevantemente nella vita dell'ente. È bene considerare, per quanto riguarda i sindaci, che essi possono essere responsabilizzati sia in via di concorso con amministratori che realizzano un reato, sia per i reati propri della funzione sindacale; nel primo caso – cioè di concorso – è assolutamente da escludere la loro noverazione tra i soggetti apicali, mentre nel secondo caso – reati propri come l'insider trading – possono essere identificati come tali; in merito cfr. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, 2012, Pisa, 365 e ss.; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 179 e 181.

¹⁹³ Sono da integrare nella funzione di direzione, il direttore generale e gli impiegati con funzioni direttive; cfr. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (a cura di), *Trattato penale. Parte generale*, Milano, 2008, 152; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 180.

¹⁹⁴ La *Relazione* ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'unità organizzativa, comprende ad esempio i direttori di stabilimento, definendo la diffusione di questi modelli d'azienda sempre in espansione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi». L'art. 2639 c.c. esplica, a parole, l'equiparazione tra il soggetto apicale in possesso di una qualifica formale e il soggetto che – anche in assenza di suddetta qualifica – svolga le stesse funzioni¹⁹⁵.

Il secondo gruppo di soggetti identificati dall'art. 5 d.lgs. n. 231/01 alla lett. b) sono i soggetti subordinati alla vigilanza ed al controllo delle figure apicali¹⁹⁶, ove requisiti fondamentali per essere identificati come tali sarebbero – in linea di massima – il vincolo di subordinazione ai soggetti apicali o quanto meno sottoposizione costante al controllo o vigilanza di quest'ultimi.

Il secondo comma dell'art. 5 d.lgs. n. 231/01 esplica invece il secondo requisito – il rapporto utilitaristico – che permette di responsabilizzare l'ente per un fatto anti-giuridico realizzato da un soggetto appartenente al suo organigramma.

Il requisito in questione è costituito dall'interesse o vantaggio che l'ente dovrebbe trarre dalla realizzazione del reato.

Trascendendo dalle questioni interpretative che hanno riguardato, per anni, il significato di interesse o vantaggio, essi sono sempre stati visti come due elementi separati ove l'interesse si identifica nella natura psicologica volitiva del soggetto attivo e va verificato *ex ante*; il vantaggio, invece, è dotato di natura oggettiva e

¹⁹⁵ Funzioni che devono essere svolte con continuità, significatività e rilevanza.

¹⁹⁶ Sarebbe bene – per capire chi rientri in tal categoria – porre una distinzione tra lavoratori subordinati, parasubordinati e collaboratori esterni. Nel caso dei “lavoratori subordinati” il vincolo che li lega al loro datore di lavoro e la loro costante sottoposizione al controllo di quest'ultimo li integra perfettamente nella lett. b) dell'art. 5 co.1 d.lgs. n. 23/0; nel caso dei lavoratori “parasubordinati”, in essi manca il rapporto di subordinazione – essendo autonomi nella realizzazione delle proprie attività per realizzare un fine indicato dal datore di lavoro – ma secondo la dottrina maggioritaria si può sempre parlare di sottoposizione a direzione e vigilanza dei soggetti apicali per via della supervisione degli apicali sul risultato finale per cui essi sono stati assunti. Infine, viene intesa l'esclusione dei collaboratori esterni dal novero dei soggetti subordinati, per via della loro totale autonomia. In materia, per una spiegazione più dettagliata v. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg., Volume VI, Milano, 2002, 959; BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 183.

tratta dell'acquisizione di un beneficio da parte dell'ente, venendo verificato *ex post*¹⁹⁷.

L'interesse sembra quindi muovere per la figura della persona fisica, mentre il vantaggio sembra riferirsi più strettamente all'ente; ad oggi – secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali¹⁹⁸ – sembrerebbe però essere superata questa concezione soggettiva di interesse poiché diviene irrilevante se il soggetto abbia voluto agire e sia stato consapevole di farlo; ciò porterebbe ad avvalorare ancor di più la distinzione tra interesse e vantaggio.

Sottesa alle figure di interesse o vantaggio, troviamo la nozione di utilità, cioè quella che deve essere conseguita dall'ente; essa deve avere sicuramente un carattere patrimoniale e deve essere economicamente quantificabile¹⁹⁹. L'utilità potrebbe non solo essere l'acquisizione di un profitto, ma anche un risparmio di risorse economiche dovuta all'aumento della produttività non rispettando le previsioni normative²⁰⁰; o ancora nei risparmi di costi per l'ente, ad esempio, per attività di formazione del personale²⁰¹.

Il secondo comma dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001, conseguentemente a quanto riportato, esclude quindi la responsabilità dell'ente nel momento in cui il soggetto che abbia realizzato il fatto, abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. Questo periodo segna la rottura del cd. principio di immedesimazione organica, spiegato nel comma precedente; infatti – ed è anche questo il motivo per cui l'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 non entra in conflitto con l'art. 27 della Costituzione²⁰² – l'ente diviene responsabile per un fatto non realizzato direttamente da lui in virtù di

¹⁹⁷ V. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 186 e ss.

¹⁹⁸ V. Cass., Sez. Un., 18.09.2014 n. 38343, in *Dir. prat. lav.*; Cass. Pen., Sez. II, del 05.10.2017 n. 295, in *De Jure*;

¹⁹⁹ Il requisito di qualificazione economica riconosce all'utilità il carattere di non esiguità. Difatti, innanzi al conseguimento di un'utilità esigua derivante dal reato, sarebbe difficile ammettere la responsabilità dell'ente; cfr. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, cit., 183.

²⁰⁰ V. Cass. Pen., del 23.06.2015 n. 31003.

²⁰¹ V. Cass. Pen., del 19.02.2015 n. 18073.

²⁰² L'art. 27 della Costituzione sancisce la personalità della responsabilità penale. Dovrebbe quindi prospettarsi che l'ente non debba essere tenuto a rispondere per un fatto non realizzato direttamente da lui (in questo caso dai soggetti apicali). Tale mancata incostituzionalità è motivata proprio dal cd. principio di immedesimazione organica, che permette legittimamente la responsabilità dell'ente qualora la persona fisica che agisca, lo faccia in qualità di organo e nell'ambito delle sue competenze societarie, puntando al conseguimento per conto dell'ente stesso di un interesse o vantaggio; in merito v. Cass. Pen., Sez. Un., del 18.09.2014 n. 38343, in *De Jure*.

un'azione svolta dal reo in nome e per conto dell'ente, data anche l'appartenenza del soggetto attivo all'organico di quest'ultimo²⁰³.

Il criterio di imputazione soggettiva è invece rappresentato dagli articoli 6 e 7 del Decreto del 2001²⁰⁴. Senza rientrare, in questa sede, nel tema dei modelli organizzativi – che saranno analizzati successivamente – di rilevante importanza sono il primo comma dell'art. 6 ed i primi due commi dell'art. 7; il primo disposto si riferisce ad una responsabilità dell'ente in virtù di una condotta realizzata da un soggetto apicale, mentre il secondo da un soggetto subordinato.

Risulta opportuno iniziare per gradi; l'art. 1 d.lgs. n. 231/01 sancisce che se il reato sia stato commesso da soggetti apicali, di cui all'art. 5 co.1, lett. a) d.lgs. n. 231/01, l'ente non ne risponda se riesca a provare: che l'organo dirigente abbia adottato preventivamente dei modelli organizzativi e di gestione volti alla prevenzione di reati come quello che si è verificato nel caso di specie; in secondo luogo che sia stato nominato un apposito organo per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi scelti; che le persone che abbiano commesso il reato lo abbiano fatto mediante elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione, ed infine che non vi sia stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo sopra menzionato²⁰⁵.

Il presente disposto – al primo comma del sesto articolo del Decreto del 2001 – identifica quindi una causa di esclusione della colpevolezza, dove non basta la mera allegazione delle prove relative all'adozione dei modelli organizzativi ma si deve testimoniare anche la loro efficacia e idoneità²⁰⁶.

²⁰³ Sul principio di immedesimazione organica v. Cass. Pen., sez. IV, del 18.02.2010 n. 27735.

²⁰⁴ In materia di criteri di imputazione soggettiva cfr. LO RUSSO, *La responsabilità "da reato" delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231*; in *Cass. pen.*, 2002, 2528.

DE SIMONE, *La colpevolezza dei soggetti: metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cass. pen.*, 2010; NITTI, *I criteri di imputazione della responsabilità degli enti*, in *Rivista 231*, 2019, 1 e ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 145 e ss.; COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente*, Torino, 2022, 196 e ss.; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, Torino, 2022, 99 e ss.

²⁰⁵ Testualmente, l'art. 6 d.lgs. n. 231/01 sancisce: «Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)».

²⁰⁶ v. G.i.p. Trib. Milano, Dep. 03.01.2011.

È bene tener presente, che in materia di accertamento della responsabilità degli enti, l'onere probatorio permane sempre in capo all'accusa nonostante l'iscrizione letterale dell'art. 6 co.1 d.lgs. n. 231/01; verso l'ente si può parlare più di onere d'allegazione di prova liberatoria che di onere probatorio, rispondendo alle richieste dell'accusa²⁰⁷.

L'art. 7 d.lgs. n. 231/01 invece, prevede – al primo comma – la responsabilità dell'ente solo in caso di inadempimento degli obblighi di vigilanza o direzione qualora il fatto sia stato commesso da un soggetto subordinato. Al secondo comma viene precisata l'esclusione dell'inosservanza dei presenti obblighi se lo stesso ente – prima della commissione del reato – abbia adottato dei modelli organizzativi, di gestione e controllo utili a prevenirlo²⁰⁸.

Entrambi i disposti riconducibili al criterio di imputazione soggettiva, quindi, permettono di comprendere come la responsabilità dell'ente possa essere ricompresa a fronte di una sua stessa negligenza che permette la concretizzazione del rischio, del fatto illecito. Secondo la giurisprudenza di legittimità questo tipo di responsabilità sarebbe assorbibile nella definizione di “colpa d'organizzazione”; una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale ha espresso che la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente costituisca una natura colposa, individuata proprio, nella sua stessa organizzazione che abbia consentito la realizzazione del fatto criminoso in quanto negligente²⁰⁹. Il rimprovero a carico dell'ente è, infatti, di non aver ottemperato all'obbligo di adozione delle cautele necessarie a prevenire i fatti illeciti²¹⁰.

La cd. “colpa di organizzazione”²¹¹ è quindi una forma speciale di colpa che si intrinseca in un'agevolazione nella consumazione del reato.

²⁰⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 18.09.2014 n. 39343.

²⁰⁸ L'art. 7, co. 1 e 2 d.lgs. n. 231/01 cita: «Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

²⁰⁹ V. Cass. Pen., Sez. IV, del 11.01.2023 n. 570.

²¹⁰ V. Cass. Pen., Sez. Un., del 24.04.2014 n. 38343.

²¹¹ In materia di colpa d'organizzazione cfr. PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti.*, 2006; PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., 38 e ss.; DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO

Infine, per completare il quadro normativo dei criteri di imputazione, sarebbe opportuno citare uno dei disposti normativi più importanti del Decreto, l'art. 8 d.lgs. n. 231/01²¹².

L'ottavo articolo del testo del 2001, titolato come "Autonomia della responsabilità dell'ente", asserisce la sussistenza della responsabilità dell'ente sia quando l'autore sia ignoto²¹³ o non imputabile²¹⁴, sia se il reato si estingua per causa diversa²¹⁵ dall'amnistia. Al secondo comma, esprime invece che salvo diversamente disposto da legge, non si procede nei confronti dell'ente qualora sia concessa amnistia per un reato ove sia prevista la sua responsabilità e l'imputato abbia rinunciato alla sua applicazione.

Il terzo, ed ultimo comma, precisa che l'ente possa rinunciare all'amnistia.

(a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 204 e ss.; CENTONZE, *Il crimine dell'"attore decisivo", i limiti della compliance e la prova della colpa d'organizzazione, riflessioni a margine della sentenza "Impregilo"*, in *Cass. pen.*, 2022; FUSCO, PALIERO, *L'"happy end" di una saga giudiziaria: la colpa d'organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sistema penale*, 2022; PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema penale*, 2022; MONGILLO, *La colpa d'organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Cass. Pen.*, 2023, 3, 704 e ss.; PARODI, *Illecito dell'ente e colpa d'organizzazione. Una recente conferma della traiettoria garantista tracciata dalla giurisprudenza di legittimità*, in *Sistema penale*, 2023.

²¹² Sul principio di autonomia della responsabilità dell'ente cfr. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004, 34 e ss.; BERNASCONI, *Sub. art. 8 Autonomia della responsabilità dell'ente*, in BERNASCONI, PRESUTTI (a cura di), *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, 85 e ss.; BELLACOSA, *Commento all' Articolo 8. Autonomia della responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Torino, 2014, 216 e ss.; CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2018; D'ARCANGELO, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in BASSI, D'ARCANGELO (a cura di), *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente*, Milano, 2020, 219 e ss.; PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 154 e ss.

²¹³ L'intento del legislatore, nell'istituire un'autonoma responsabilità dell'ente, è proprio evitare che quest'ultimo passi impunito per illeciti realizzati tramite componenti del suo organico che possano sfruttare la complessità organizzativa propria dell'ente per ottenere l'impunità.

²¹⁴ La scelta del legislatore di rifarsi alla non imputabilità è più una scelta teorica che pratica, idealizzando concretamente davvero poche volte tale evenienza.

²¹⁵ Si fa riferimento alle cause di estinzione del reato previste dal Codice penale come remissione della querela (art. 152 e ss. c.p.), prescrizione (art. 157 e ss. c.p.), sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). Non è prevista l'applicazione di "queste cause di estinzione del reato" all'ente, proprio in virtù dell'art. 182 c.p. che prevede la possibilità di applicarle solo in relazione al soggetto cui si riferiscono, in questo caso la persona fisica.

Si segnala anche la discussione giurisprudenziale in merito all'inclusione o meno, nel disposto, delle cause di non punibilità. Tra queste, su tutte, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. – "particolare tenuità del fatto" – nei confronti dell'ente; in merito cfr. *Cass. Pen.*, Sez. III, del 17.11.2017 n. 9072.

Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente esplica perfettamente che il soggetto giuridico e la persona fisica vengano posti su due piani paralleli, ove la il primo risponda dell'illecito amministrativo derivante da reato, quand'anche la seconda non risponda del fatto criminoso.

Dal quadro delle norme appena inquadrato è denotabile come l'ente risponda a titolo di illecito amministrativo derivante da reato commesso dalla persona fisica e lo faccia indipendentemente da quest'ultima, sottostando ai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva previsti dal Decreto del 2001.

3.1. Gli articoli 13 e 14 della Convenzione di Nicosia

La Convenzione di Nicosia – come anticipato – ha previsto in alcuni dei suoi disposti che la tutela dei beni culturali passi anche dalla responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, gli articoli 13 e 14 – suddivisi entrambi in quattro paragrafi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2017 perseguono questo compito.

L'articolo 13, *in primis*, statuisce che ogni Parte debba garantire la responsabilità delle persone giuridiche per reati della Convenzione, qualora siano commessi – a loro interesse o vantaggio – da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o sia parte di un organo dell'ente, e che abbia posizione apicale all'interno di quest'ultimo sulla base di: un potere di rappresentanza della persona giuridica; un potere di prendere decisioni per conto dell'ente; un potere di esercitare controllo sull'ente.

Al secondo paragrafo, con clausola di riserva nei confronti del primo, ammette che ogni Parte debba provvedere affinché la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la negligenza degli obblighi di vigilanza e controllo da parte di uno dei soggetti – appena menzionati – abbia reso possibile la commissione di un reato, punito in questa presente Convenzione, realizzato da una persona fisica sotto la sua autorità ad interesse o vantaggio della persona giuridica.

Il terzo paragrafo prevede che la responsabilità penale di un ente possa avere natura penale, civile o amministrativa; mentre il quarto paragrafo prevede che tale

responsabilità non pregiudichi in alcun modo – e quindi non esclusa – la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il fatto²¹⁶.

L'art. 14 della Convenzione di Nicosia, invece, tratta l'aspetto sanzionatorio.

In primo luogo, ogni Parte deve garantire che i reati della presente Convenzione, quando commessi da persone fisiche sono punibili con sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate sulla base della gravità dell'offesa. Queste sanzioni dovrebbero includere – eccetto che per i reati di scavo e rimozione abusivi e per alcune forme di importazione illegale – sanzioni che coinvolgano la privazione della libertà e che possono dar luogo ad estradizione²¹⁷.

Nel secondo paragrafo vi è, invece, l'obbligo di garantire che le persone giuridiche ritenute responsabili – ai sensi dell'art. 13 della Convenzione – siano poi assoggettate a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, includendo anche sanzioni di tipo pecuniario penale e non e altre misure come: l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale; l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici; la sottoposizione a controllo giudiziario; la fase di liquidazione su base di un ordine giudiziario.

Al terzo paragrafo viene richiesto alle Parti l'impegno di adozione di misure legislative volte a permettere il sequestro e la confisca: dei mezzi utilizzati per la realizzazione di uno dei reati della convenzione; dei proventi derivanti dal reato.

L'ultima parte dell'articolo è invece incentrata sulla parte processuale dell'*iter* di repressione del fatto criminoso obbligando alla restituzione allo Stato di

²¹⁶ Article 13 – Liability of legal persons: «Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within that legal person, based on: power of representation of the legal person; an authority to take decisions on behalf of the legal person; an authority to exercise control within the legal person.

Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.

Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.

Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence»; cfr. <https://www.archeologi-italiani.it/wp-content/uploads/2022/01/2017-Nicosia-Convention-on-Offences-relating-to-Cultural-Property.pdf>

²¹⁷ v. *supra* (nota 62).

un bene – che lo stesso aveva designato come culturale – qualora sia stato precedentemente sottoposto a sequestro nel corso di un procedimento penale ma non sia più necessario ai fini della sua risoluzione²¹⁸.

Questi due disposti della Convenzione sono di fondamentale importanza per capire la provenienza dell'intenzione, da parte del legislatore, di includere la responsabilità delle persone giuridiche tra i soggetti tenuti a rispondere di una lesione del patrimonio culturale.

3.2. L'articolo 3 della legge 9 marzo n. 22 del 2022

Il legislatore, sulla spinta della Convenzione di Nicosia, tramite la legge del 9 marzo n. 22/2022 – oltre ad inserire nel Codice penale un nuovo titolo di reati contro il patrimonio culturale – ha deciso di rendere tutela ai beni culturali e paesaggistici anche qualora i fatti criminosi siano realizzati da persone fisica in interesse o vantaggio dell'ente di appartenenza.

È proprio questa la *ratio* dell'articolo 3 della l. n. 22/2022 che prevede esplicitamente l'apporto di alcune modifiche al decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, mediante l'inserimento – al suo interno – di due disposti fondamentali.

Il primo nuovo disposto è l'articolo 25-*septiesdecies*, titolato come “Delitti contro il patrimonio culturale”; il secondo è l'art. 25-*duodevicies*, ubicato

²¹⁸ Article 14 – Sanctions and measures: «Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a) and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b) and c) of this Convention, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.

Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or noncriminal monetary sanctions, and could include other measures, such as: temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity; exclusion from entitlement to public benefits or aid; placing under judicial supervision; a judicial winding-up order.

Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the: instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention; proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.

Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention»; cfr. <https://www.archeologi-italiani.it/wp-content/uploads/2022/01/2017-Nicosia-Convention-on-Offences-relating-to-Cultural-Property.pdf>

“Riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Riservandone l’analisi nello spazio testuale loro riservato, è doveroso premettere come i presenti disposti riprendano le nuove fattispecie di reato inserite nel Titolo VIII-*bis* c.p. a tutela del patrimonio culturale, permettendo l’estensione del novero dei reati-presupposto da cui deriva l’illecito amministrativo di cui risponderà l’ente.

CAPITOLO II

PROFILI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

1. **Gli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del d.lgs. n. 231 del 2001**

Con l'art. 3, l. n. 22 del 9 marzo 2022 – alla luce degli articoli tredici e quattordici della Convenzione di Nicosia – è stata prevista l'istituzione di due nuovi reati presupposto della responsabilità per illecito amministrativo delle persone giuridiche.

Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, ritrova negli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies – rispettivamente titolati come “Delitti contro il patrimonio culturale” e “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” – gli effetti dell'ivi indicato articolo 3 della legge del 2022. In linea generale i nuovi reati presupposto riprendono le nuove fattispecie autonome inserite nel Codice penale per tutelare il patrimonio culturale e, al ricorrere dei criteri di imputazione oggettivi e soggettivi previsti dal decreto del 2001¹, permettono di muovere un rimprovero anche agli enti.

Inevitabilmente la riforma proposta ha devoluto i propri effetti non solo per ciò che riguarda l'estensione del catalogo dei reati-presupposto, ma anche nella proliferazione di nuove attenzioni che gli stessi enti devono riservare sia nell'adozione di misure concretamente idonee a prevenire il rischio sia nell'aggiornamento dei modelli organizzativi già adottati.

¹ Gli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 specificano i criteri su cui si fonda la responsabilità dell'ente: realizzazione del reato-presupposto da parte di un soggetto subordinato o apicale, ad interesse o vantaggio dell'ente; negligenza imputabile alla persona giuridica in violazione degli obblighi di diligenza e controllo oltremodo ispessiti dalla mancata adozione di modelli organizzativi per prevenire la realizzazione del rischio. Cfr. BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 172 e ss.; DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 203 e ss.

2. Delitti contro il patrimonio culturale

L'art. 25-septiesdecies d.lgs. n. 231/01, ubicato come “Delitti contro il patrimonio culturale”, prevede un richiamo a una molteplicità di fattispecie riconducibili al nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice penale.

Il testo prevede – per ogni figura criminosa richiamata – un'apposita sanzione da applicare nei confronti della persona giuridica.

Per semplificare l'analisi dell'articolo in questione sembrerebbe opportuno analizzare la questione dividendo diverse aree di riferimento: soggetti, bene giuridico tutelato, condotte tipiche e quadro sanzionatorio.

2.1. I soggetti

In riferimento ai disposti del testo normativo del 2001, l'articolo primo² è senza dubbio identificativo delle persone giuridiche destinatarie ma nell'inclusione dei delitti contro il patrimonio culturale si registra un impatto rilevante – soprattutto – in relazione a quegli enti che, in virtù delle qualifiche possedute, svolgono attività relative alla gestione e alla circolazione dei beni culturali.

Secondo parte della dottrina, per estensione non dovrebbero intendersi solo le persone giuridiche che – come attività principale – operino pedissequamente nel settore artistico e culturale, ma anche coloro che abbiano in proprietà o a disposizione (uso, gestione o mera detenzione) beni culturali o svolgano la loro attività usufruendo di strutture vincolate dalla Soprintendenza ovvero si trovino ad operare in contesti rilevanti dal punto di vista ambientale o paesaggistico³.

In primis, dovranno essere ricompresi – ad esempio – enti museali⁴, case d'asta⁵ e archivi d'asta.

² L'art. 1, d.lgs. n. 231/01 – analizzato nel capitolo precedente – cita: «Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

³ Così PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023, 7.

⁴ Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei beni culturali si identifica come “Museo” una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità educative o di studio.

⁵ Le Case d'Aste sono identificabili come persone giuridiche che effettuano vendite per conto di terzi, agendo in qualità di mandatario senza rappresentanza.

In secondo luogo, vengono intesi gli enti in possesso (gestione o uso) di beni culturali in virtù delle disposizioni di concessione in uso del Codice dei beni culturali. L'art. 108 d.lgs. n. 42/2004 – rubricato “Canoni di concessione, corrispettivi di produzione, cauzione” – statuisce che i canoni di concessione sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto del carattere dell'attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, del tipo e tempo di utilizzazione di spazi e beni, oltre che dei benefici economici derivanti dal richiedente.

Nel caso in cui la concessione possa recare pregiudizio al bene culturale, l'autorità concedente determina l'importo di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Menzione meritano anche gli enti in un rapporto di concessione in uso con la Soprintendenza, quale organo periferico costituito da uffici statali sul territorio nazionale e che svolge compiti istituzionali di tutela del patrimonio culturale pubblico e privato⁶.

L'intervento del legislatore volge, in sostanza, a colpire gli interessi di enti che – profittando della opacità strutturale relativa al mercato dell'arte e non solo⁷ – puntino a conseguire illeciti e profitti⁸.

L'art. 1705 c.c. statuisce che il mandatario – agendo per proprio nome – acquista i diritti ed assume obblighi provenienti da atti realizzati in ausilio con terzi anche se questi abbiano conoscenza del mandato; per deduzione, quindi, le Case d'Aste agiscono – come mandatari senza rappresentanza di colui che affida l'opera da mettere ad incanto – in nome proprio e per conto del venditore. Esse promuovono la vendita tramite l'ausilio di cataloghi esplicativi degli oggetti di riferimento (valore, prezzo, giorno d'asta, modalità d'incanto, condizioni della vendita) e trovano base normativa anche nell'art. 64 del Codice dei beni culturali con cui si regola la figura di chi eserciti attività di vendita al pubblico, esposizione o intermediazione finalizzate alla vendita di opere di interesse culturale. Grava sulle stesse Case d'Aste l'obbligo di consegna dei documenti (o in mancanza, dichiarazioni) contenenti tutte le informazioni sull'autenticità e provenienza dei beni di riferimento. Per approfondire sugli aspetti legali v. MORABITO, *Aspetti giuridici della vendita all'asta di opere d'arte*, in *BusinessJus*, 2016, 5 e ss.

⁶ La Soprintendenza svolge molteplici funzioni tra cui: tutela, catalogazione, vigilanza, protezione e conservazione del patrimonio culturale affidatole; cooperazione con le amministrazioni locali nelle province di competenza; direzione dei lavori di restauro; promozione e valorizzazione del patrimonio culturale; verifica delle dichiarazioni di interesse culturale dei beni immobili sul territorio. In materia di vendita i beni culturali è necessario sempre richiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza.

Per chiarimenti v. <https://restauro24.it/blog/soprintendenza-dei-beni-culturali/>.

⁷ Secondo autorevole dottrina questa non deve identificarsi come riforma o legge di settore, ma si estende anche ad enti e persone giuridiche coinvolte in campi lontani dal mercato dell'arte. Cfr. LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, in *Opinioni Diritto penale*, 2023, 1637.

⁸ Cfr. SANTORO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla l. n. 22 del 2022*, in *Legislazione penale*, 2022, 885.

L'art. 3 della l. n. 22 del 2022 scansiona quindi l'eventualità in cui dipendenti o esponenti commettano a vantaggio o interesse dell'ente uno dei delitti inseriti nell'art. 25-*septiesdecies* – o anche nell'art. 25-*duodevicies* – del decreto del 2001.

2.2. Bene giuridico tutelato

L'art. 25-*septiesdecies* d.lgs. n. 231/01 presenta un richiamo alle nuove fattispecie inserite nel Titolo VIII-*bis* del Codice penale, precedentemente analizzate.

Il legislatore, spinto dalla volontà di tutelare il patrimonio culturale, ha permesso che il “bene culturale”, in quanto tale, risulti qualificato come vero e proprio elemento normativo costitutivo del fatto tipico⁹. È doveroso ricordare che – non pervenuta una definizione penalistica di “patrimonio culturale” – questa deve essere ricondotta all'art. 2 del Codice dei beni culturali che ne identifica quali componenti essenziali i beni culturali ed i beni paesaggistici.

Tenuto conto di quanto osservato finora, è necessario riprendere la distinzione tra i beni culturali di titolarità statale o riconducibile a enti e istituti pubblici territoriali – sopra cui vige la presunzione legale di culturalità avallabile solo con l'ausilio di un procedimento amministrativo di verifica che dia un esito negativo¹⁰ – e i beni culturali appartenenti al privato¹¹, per cui si richiede l'accertamento della sussistenza di un interesse culturale di riferimento. L'affiancamento in qualità di oggetto tutelabile però non deve far dimenticare la diversità ontologica di questa tipologia di beni: difatti, i beni culturali saranno accostati al c.d. “bello dell'arte” mentre i beni paesaggistici al c.d. “bello di natura”¹².

Seguendo l'orientamento dell'autorevole dottrina, e privilegiando un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata si potrebbe affermare

⁹ V. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *Legislazione penale*, 2018, 36.

¹⁰ TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex. d.lgs. n. 231/2001*, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, 2022, 291.

¹¹ Il riferimento normativo è l'art. 10, co. 3 d.lgs. n. 42/2004.

¹² LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, cit., 1639.

che oggetto materiale di tutela per le presenti disposizioni siano: patrimonio culturale dichiarato¹³ e patrimonio culturale “*in re ipsa*”¹⁴ nonché le cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico lecitamente di proprietà dei privati¹⁵.

L’interrogativo più grande riguarda, tuttavia, l’attuale capacità del diritto vivente di garantire determinatezza a un concetto normativo come “bene culturale”; sono numerosi gli aspetti problematici: la sovrapposizione tra aspetti identitari di natura localistica e globalistica; la pluralità dei profili di valore materiali ed immateriali; la qualifica “culturale” di bene condizionata dal contesto sociale, economico e politico¹⁶.

2.3. Le condotte tipiche

L’art. 25-*septiesdecies*, d.lgs. n. 231/01 riprende gran parte delle nuove fattispecie introdotte nel nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice penale e cita testualmente¹⁷.

Nel tentativo di realizzare un’analisi del presente testo normativo sarebbe opportuno procedere a una esplicazione singolare delle fattispecie più importanti richiamate dal disposto e successivamente apporre delle considerazioni sul quadro sanzionatorio di riferimento; se nel primo capitolo si è ricercata, infatti, un’impronta penalistica devoluta allo studio dei vari istituti, alla ricerca della giurisprudenza e

¹³ Per la diatriba giuridica tra patrimonio dichiarato e reale si rimanda al Capitolo I del presente elaborato.

¹⁴ Tradizionalmente nella nozione di “patrimonio culturale dichiarato” vengono ricompresi i beni cui valore artistico è accertato previa dichiarazione, mentre per “patrimonio culturale reale” si intende l’intrinseco valore culturale degli stessi indipendentemente da un riconoscimento formale o meno. In materia v. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, 2022, in *Sistema Penale*, 31.

¹⁵ TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex. d.lgs. n. 231/2001*, cit., 291.

¹⁶ SALAMONE, *Argomenti di Diritto Penale dei beni culturali*, Torino, 2017.

¹⁷ L’art. 25-*septiesdecies* cita: «In relazione alla commissione del delitto previsto dall' articolo 518-*novies* del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni».

degli orientamenti dottrinali in merito ai problemi di diritto sostanziale, nella presente sezione si vuol riprendere parzialmente e solo a livello introduttivo alcune nozioni già esplicate per rivolgersi all'aspetto di pratico impatto di configurazione dei reati.

2.4. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Il primo reato richiamato dal disposto in esame è l'art. 518-*novies* c.p. ubicato come "Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali"; come analizzato in precedenza la disposizione prevede tre distinti macro-campi semantici di condotta¹⁸: al numero primo, l'alienazione o immissione sul mercato non autorizzato di beni culturali; al secondo, l'omessa denuncia nel termine di trenta giorni, degli atti di trasferimento della proprietà o detenzione dei beni culturali¹⁹; al terzo, la consegna di un bene culturale soggetto a prelazione da parte dell'alienante prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento fissato per l'esercizio del diritto di prelazione. Senza stazionare eccessivamente su dinamiche penalistiche già esaminate nel capitolo precedente, il disposto in esame raffigura un reato di pericolo astratto che tutela – nella più grande generalità del patrimonio culturale – l'interesse pubblico alla tutela, alla valorizzazione ed alla fruizione di beni culturali²⁰.

Il delitto è punibile anche se commesso in territorio estero ai danni del patrimonio culturale nazionale²¹; in parallelo a quanto dispone l'art. 518-*undecies* c.p. per reati commessi all'estero da persone fisiche, è prevista anche per le persone giuridiche – diverse da quest'ultime – tale responsabilità, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2001.

¹⁸ L'art. 518-*novies* c.p. cita: «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000 chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento».

¹⁹ Alcuni orientamenti dottrinali affermano la previsione di cui all'art. 518-*novies* c.p. sia finalizzata al controllo sulla dislocazione dei beni e al conseguimento dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazioni a titolo oneroso. Cfr. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al Codice penale*, in *QG*, 2022.

²⁰ DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema penale*, 2022, 2, 18.

²¹ Il riferimento è all'art. 518-*undecies* c.p.

L'art. 4 del Decreto appena menzionato specifica la responsabilità degli enti, aventi sede principale nel territorio dello Stato, anche per reati commessi fuori dal territorio nazionale eccetto nel caso in cui non vi proceda lo Stato del luogo di commissione del fatto²².

La responsabilità dell'ente in territorio internazionale quindi si misura al verificarsi di dettate condizioni: il collegamento funzionale del reo con l'ente ed il conseguimento di un interesse o vantaggio; che il reato sia incluso nel novero dei reati-presupposto da cui ne derivi un illecito amministrativo a carico della persona giuridica; che la sede principale dell'ente sia nel territorio italiano; che lo stesso reato non sia perseguito nello Stato ove sia stato realizzato ed infine che sia fatta richiesta di procedere contro l'ente su richiesta del Ministero della Giustizia (o tramite querela) se anche la persona fisica è punibile attraverso tale richiesta²³.

Al presente delitto, inoltre, si comminano – al verificarsi dei requisiti previsti – le aggravanti di cui all'art. 518-*sexiesdecies* e le circostanze attenuanti di cui all'art. 518-*septiesdecies*. In relazione alla responsabilità delle persone

²² L'art. 4 d.lgs. n. 231/2001 cita: «Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto».

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo». Difatti, sancisce la giurisprudenza nostrana che quando l'ente ha commesso il reato interamente all'estero e vanta in Italia la sua sede principale vi è competenza nazionale eccetto se lo Stato del luogo di commissione del fatto non ha deciso di procedere. In dottrina per un'analisi approfondita cfr. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. di Diritto penale dell'economia*, 2020, 156 e s.; sulla rilevanza della concezione di sede d'impresa quale interna, da intendersi in senso sostanziale e non formale quale «[...] centro di prevalente ed effettivo svolgimento dell'attività amministrativa di direzione ed organizzazione dell'ente [...]» v. PISTORELLI, *Profili "problematici della responsabilità internazionale" degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, 15. Più in generale sulla dimensione "internazionalistica" dell'art. 4 d.lgs. n. 231 del 2001 cfr. MANACORDA, *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 91 e ss.; MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012, 291 e ss.; BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali di validità della responsabilità da "reato degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all'ente "italiano" per reato commesso all'estero e all'ente "straniero per reato commesso in Italia*, in *Giurisprudenza penale*, 2018, 1 e ss.; TRIPODI, *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronti*, in *Archivio penale*, 2019, 1 e ss.

²³ In considerazione di quanto riportato, nel caso di specie urgerebbe soffermarsi sull'art. 9 c.p. che dispone – al secondo comma – di una necessaria richiesta del Ministro della giustizia o di querela per punire un delitto commesso all'estero da un cittadino e punibile con una pena restrittiva della libertà personale inferiore a quanto riportato dallo stesso art. 9, co. 1 c.p. (ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a tre anni).

giuridiche per illecito amministrativo derivante da un reato presupposto, da segnalare potrebbe essere la circostanza aggravante di cui all'art. 518-*sexiesdecies*, co.1, n.2) c.p. con cui si dispone per il reo persona fisica l'aumento di pena da un terzo alla metà quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria²⁴.

2.5. Furto e ricettazione di beni culturali

Due reati di centrale rilievo e in linea sia sul piano di una responsabilità fisica ma anche in relazione alla persona giuridica sono: il furto e la ricettazione di beni culturali.

L'art 518-*bis* c.p. è composto da due commi. Il primo identifica due diverse fattispecie e il secondo prevede un aumento di pena qualora il fatto realizzato sia stato aggravato da una delle circostanze previste dall'art. 625 c.p.²⁵

Molte critiche, però, sono state avanzate da autorevole dottrina al presente disposto per la concreta funzionalità in relazione alla figura dei beni culturali: *in primis* in merito alle non sempre configurabili ipotesi aggravanti – come il furto di beni culturali di proprietà privata e non pubblica – o in secondo luogo, perché l'applicazione delle stesse aggravanti potesse essere esclusa dal bilanciamento con altre attenuanti²⁶.

La parte prima dell'art. 518-*bis*, co.1 c.p. ricalca la struttura del delitto di furto data dalla sottrazione e l'impossessamento di un bene culturale mobile altrui al fine di trarne un profitto per sé o altri.

L'elemento doloso – specifico in relazione al profitto – del fatto si ripercuote anche nella consapevolezza della culturalità del bene.

²⁴ Potrebbe, difatti, tale circostanza aggravante sposarsi con il principio di immedesimazione organica evincibile dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 che commisura responsabilità dell'ente per fatti commessi a suo interesse o vantaggio da parte di soggetti con qualifica apicale o subordinata.

²⁵ L'art. 518-*bis* c.p. cita: «Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge».

²⁶ Cfr. DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, cit., 12; Wolters Kluwer, *Codice penale commentato online*, voce "Art. 518-*bis* c.p.", in *One Legale*.

La parte seconda dello stesso comma, invece, punisce l'impossessamento di beni statali rinvenuti nel sottosuolo o fondali marini²⁷; qui viene meno la condotta di sottrazione poiché la proprietà statale non si misura nel legittimo ed autorizzato possesso da parte dello Stato bensì nella titolarità *ex lege* degli stessi ai sensi dell'art. 91, co.1 d.lgs. n. 42/2004²⁸.

La ricettazione – disciplinata dall'art. 518-*quater* c.p.²⁹ – riprende l'art. 648, co.1 c.p. differenziandosi per il bene giuridico protetto, i beni culturali. Il reato presupposto deve essere necessariamente un delitto doloso e non un delitto colposo o contravvenzione.

Permane egualmente la provenienza da delitto anche quando l'autore dello stesso diritto presupposto non sia imputabile o punibile o quando sia impossibile procedere per tale delitto; non è necessario neanche desumere un pieno accertamento fattuale della provenienza delittuosa del bene, potendo desumersi direttamente da natura e caratteristiche dello stesso³⁰.

Ribadendo quanto analizzato nel capitolo precedente, trattasi di una fattispecie a carattere doloso – di tipo eventuale³¹ – ove lo stesso carattere culturale del bene deve essere ricompreso anche nell'oggetto del dolo stesso.

Riesumati e sunti i tratti salienti delle fattispecie – approfondite in precedenza – nella presente sede, si vuol porre un accento sul rilievo pratico effettivo che tali disposizioni hanno nella realtà e come queste si possano riallacciare a un'effettiva responsabilità delle persone giuridiche.

Negli ultimi anni sono tantissimi i reperti storici sequestrati e recuperati dalle forze dell'ordine in tutto il territorio italiano. Secondo i dati della Relazione

²⁷ Il riferimento è all'art. 176, d.lgs. n. 42/2004, già esplicito nel capitolo precedente in relazione alla stessa fattispecie penale.

²⁸ L'art. 91, co.1, d.lgs. n. 42/2004 attesta: «Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice civile».

²⁹ L'art. 518-*quater* c.p. cita: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

³⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, del 10.07.2013 n. 29486; Cass. Pen., Sez. II, del 11.10.2010 n. 36291.

³¹ In materia di dolo eventuale Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 30.03.2010 n. 12433.

del Comando dei Carabinieri 2022³² risultano – solo nell’anno di riferimento – recuperati più di ventimila beni per un valore di ottantaquattro milioni di euro, eseguendo più di settecento controlli in mercati e fiere dell’antiquariato. L’aiuto alla prosecuzione di questa campagna è stato dato dall’ausilio dalla “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” che ha permesso la catalogazione di oltre un milione e mezzo di beni trafugati sia italiani che esteri.

In materia di furto e ricettazione è celebre l’operazione “*Canusium*”³³, partita dalla Puglia grazie a uno stretto lavoro sinergico tra la Procura della Repubblica di Trani e i carabinieri di Bari. Inizialmente basata sul solo coinvolgimento di persone fisiche – associazione a delinquere finalizzata allo scavo, furto, recupero nel territorio nazionale e vendita nel mercato nero globale – è arrivata a coinvolgere ai fini ricettizi anche enti internazionali come Case d’Aste estere³⁴.

Proprio grazie all’intervento del legislatore con la l. n. 22 del 9 marzo 2022 che ha permesso l’estensione della responsabilità per i nuovi reati del Titolo VIII-*bis* del Codice penale anche alle persone giuridiche, case d’asta nazionali e internazionali oltre che istituzioni museali pubbliche e private, archivi d’artista e molti altri si troveranno a rispondere in sede penale per i delitti contro i beni culturali del patrimonio nazionale che siano stati realizzati a loro interesse o vantaggio.

2.6. Importazione ed uscita o esportazione illecita di beni culturali: Il caso “Getty Museum”. Questioni giuridiche rilevanti sull’applicabilità della Confisca

Gli articoli 518-*decies* e 518-*undecies* c.p. trattano l’importazione e l’uscita o esportazione illecita di beni culturali.

Il primo punisce la condotta di chiunque fuori dai casi di concorso in ricettazione, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio e

³² Cfr. Relazione sull’attività operativa 2022 Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale.

³³ Su tutti i dettagli dell’operazione v. <https://www.beniculturali.it/comunicato/24704> ed altri richiami sul sito del Ministero della Cultura.

³⁴ Case d’Aste estere che rispondono in virtù di una lesione del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell’art. 518-*undecies*.

autorinciclaggio di beni culturali, importi beni culturali di provenienza delittuosa o rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o che siano stati esportati da un altro Stato in violazione della legge in materie di protezione del patrimonio culturale di quello Stato³⁵.

L'art. 518-*undecies* c.p. – il secondo – punisce al primo comma il trasferimento all'estero di beni culturali o cose di interesse culturale senza licenza di esportazione e senza attestato di libera circolazione; al secondo comma, viene punito chiunque non permetta rientro dentro il territorio nazionale – nel termine previsto – di beni culturali o cose di interesse culturale per cui erano concesse autorizzazioni di uscita o esportazione temporanee nonché colui che renda false dichiarazioni al fine di distogliere cose all'assoggettabilità ad autorizzazione per l'uscita dal territorio³⁶.

Rinviando al capitolo precedente per l'analisi degli elementi strutturali e costitutivi del reato è doveroso ricordare in tale sede che la circolazione dei beni culturali costituisce materia di accordi internazionali, normativa comunitaria e nazionale, divenendo oggetto di discussione nell'auspicio di spezzare le frontiere dei beni culturali³⁷.

³⁵ L'art. 518-*decies* cita testualmente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165».

³⁶ L'art. 518-*undecies* cita testualmente: «Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. 2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale».

³⁷ Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 23; In materia anche v. CASINI, *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna 2010; sul devasto dei siti culturali internazionali dovuti al traffico internazionale e più in generale sul tema della iniziale mancanza di competenza degli enti Cfr. BRODIE, *An Archeologist's View of the Trade in Unprovenanced Antiquities*, in HOFFMAN (a cura di), *Art and Cultural Heritage, Law, Policy and Practice*, in Cambridge, New York, 2006, 52, 63; MANACRODA, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, in MANACORDA, CHAPPELL (a cura di), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural property*, New York,

Nel tentativo di realizzazione di un vero e proprio sistema mondiale di protezione del patrimonio culturale permeato da regole istituite dall'Unesco, profilo comparatistico previdente – in materia – concerne i due possibili modelli ideati dalla dottrina tedesca sull'esportazione dei beni culturali³⁸. Il primo modello – “*Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt*”³⁹ – sarebbe fondato sulla libera iniziativa del proprietario del bene mentre il secondo – “*Verbot mit Erlaubnisvorbehalt*” – vieta generalmente l'esportazione concedendone legalità solo in casi specifici⁴⁰.

Ad oggi il traffico illecito si interseca in un ambito criminale connotata da un campo oscuro esteso⁴¹ con stime dimensionali in termini numerici difficoltose se non impossibili tanto che la stessa Interpol ha rimosso in precedenza dati statistici inseriti sul proprio sito internet⁴².

Sono molteplici i fattori che regolano una forte estensione del traffico dei beni culturali, tra cui sicuramente la clandestinità degli scavi archeologici da cui derivi un'immissione nel traffico illecito di oggetti culturali non ancora censiti⁴³.

Un ulteriore fattore è sicuramente riscontrabile nella natura del mercato di riferimento; nato come lecito e finito in frapposizione tra un mercato legale ed un mercato nero venendo definito in ambito criminologico come “*grey market*”; l'originaria connotazione elitaria delle categorie di acquirenti e mercanti che operano nel mercato dei beni culturali ha imposto – fin dalla sua nascita – un regime di riservatezza che ben non si presta ai vari obblighi di tracciabilità e circolazione di documentazioni previste per legge, tanto da rendere incompleta anche la segnalazione dei beni leciti che vi circolano⁴⁴.

Dordrecht, 2011, 17, 48; VISCONTI, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, in BOISTER, GLESS, JESSBERGER (a cura di), *Histories of Transnational Criminal Law*, New York, Oxford, 2021, 220 e ss.

³⁸ Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*, cit., 24.

³⁹ La traduzione italiana sarebbe “permesso con riserva di divieto”.

⁴⁰ V. MÜBGNUG, *Europäischer und nationaler Kulturgüter-Schutz*, in MÜBGNUG e ROELLECKE (a cura di), *Aktuelle Fragen des Kulturgüterschutzes*, Heidelberg, 1998, 11 e ss.

⁴¹ Cfr. MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su cifre nere e funzione generalpreventiva della pena*, in *Diritto penale in trasformazione*, 1985, 53 e ss.

⁴² Cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La legislazione Penale*, 2021, 2.

⁴³ VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 4.

⁴⁴ Cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 4.

Uno dei più famosi scenari di esportazione illecita internazionale è stato sicuramente il caso del “Getty Museum”, museo statunitense costretto alla restituzione di opere d’arte e beni culturali italiani acquistati da un noto trafficante internazionale – originario di Castelvetro – di beni “non censiti”, Gianfranco Becchina.

Gianfranco Becchina, avvalendosi di scavatori e una folta organizzazione criminale al suo seguito, ritrovava beni culturali non censiti, li restaurava e li vendeva al “Getty Museum”; la prima opera che vendette – per un valore di dieci milioni di euro – fu una statua, un “kouros”.

La Cassazione Penale si è espressa recentemente sul fatto responsabilizzando l’ente museale; difatti secondo l’organo giurisdizionale il comportamento dei rappresentanti del Getty Museum non è stato esente da colpa e realizzato in presenza di inspiegabile e ingiustificabile leggerezza⁴⁵.

L’espedito forse più famoso che si riallaccia agli ultimi orientamenti della Suprema Corte è la vicenda giudiziale relativa all’applicazione del provvedimento di confisca⁴⁶, in sede di esecuzione – emesso sulla base dell’art. 174, co.3 d.lgs. n. 42/2004 (oggi art. 518-*duodevices* c.p.) – sulla statua dell’“Atleta di fano” di Lisippo ai danni del “Getty Museum”. Il provvedimento di confisca risale al 2010, su iniziativa del Tribunale di Pesaro per poi essere riconfermata in terzo grado a ridosso del 2018⁴⁷.

Ad oggi ancora la statua non è stata restituita allo Stato italiano nonostante la conferma del provvedimento. La pronuncia in esame non ha però rilevanza solo su un piano di concretizzazione della figura di reato – fermo restando che non si dovrebbe parlare espressamente di responsabilità dell’ente museale quanto più di un’ipotetica colpevolezza derivante dai continui acquisti che lo stesso Museo ha reiterato negli anni da personaggi di spicco riconducibili anche a “Cosa Nostra” –

⁴⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, del 02.01.2019 n. 22 ove si ribadisce la Malafede del Getty Museum nel portare avanti delle trattative concluse con l’acquisto dell’opera solo basandosi sui pareri e sulle consulenze dei consulenti ingaggiati dai venditori.

⁴⁶ Nella sentenza del 2019 la Cassazione respingeva le eccezioni fatte valere dal legale rappresentante dell’ente museale proprio in merito all’applicazione della confisca.

⁴⁷ Sulla vicenda Cfr. <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=954c4f25-fd3c-4940-add6-70a50e9a1555&idarticolo=19608>.

ma anche in merito ad una delle questioni più dibattute in ambito sanzionatorio in tema di beni culturali: l'applicabilità della confisca sui beni culturali.

La confisca oggi ubicata all'art. 518-*duodevicies* c.p. riprende l'art. 174 d.lgs. n.42/2004 ma con delle differenze sostanziali; difatti l'articolo del Codice penale è suscettibile di applicazione per tutti i reati del nuovo Titolo mentre il disposto del d.lgs. n. 42/2004 si riferiva esclusivamente all'uscita o esportazione illecita di beni.

Questa innovazione ha però permesso di superare orientamenti contrastanti di parte della dottrina⁴⁸ che inveivano sulla vecchia disciplina colpevolizzandola di adottare disparità trattamentali tra beni culturali oggetto di illecita esportazione e di impossessamento illecito o ricettazione comune prima della riforma oggetto di confisca facoltativa⁴⁹.

Rimandando sempre la disamina del disposto al capitolo precedente, nella presente sezione è doveroso soffermarsi sull'applicabilità della misura e soprattutto sulla sua natura.

La confisca infatti – in relazione al caso di specie – è fuor dubbio applicabile alle cose che abbiano costituito oggetto di reato di esportazione illecita di beni culturali, ma per lungo tempo è stata discussa la validità della stessa anche se irrogata in relazione ad un reato terminato in prescrizione.

Già il caso del “Getty Museum” ne era stato precursore: l'art. 174, co.3 d.lgs. n. 42/2004 prevedeva la disposizione della confisca per cose di interesse artistico storico, archeologico che fossero state oggetto di reato. Il procedimento vedeva il Tribunale di Pesaro, in qualità di giudice di esecuzione, disporre la confisca della statua di bronzo nonostante il procedimento fosse terminato in

⁴⁸ Cfr. CIPOLLA, *Sulla obbligatorietà della confisca dei beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati*, in *Giur. Mer.*, 2011, 2202 e ss.; COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale*, 2023, 9; più in generale sull'analisi dell'art. 174 d.lgs. n. 42/2004 cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 52 e s.; ROMANELLI, *Esecuzione e confisca*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018, 1304, 1308; BATTARINO, PALOMBA, *Le sanzioni*, in CABIDDU, GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2021, 272.

⁴⁹ Cfr. COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, cit., 9; sull'argomento v. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 59.

prescrizione per estinzione del reato con conseguente negazione della confisca stessa, prima, da parte del G.i.p.

Ad oggi sono molte le pronunce giurisprudenziali in materia, molte delle quali riportanti orientamenti giurisprudenziali consolidatesi sulla vecchia disciplina del Codice dei beni culturali ma che è lecito ritenere possano essere applicati e seguiti anche in relazione alle nuove norme del Titolo VIII-*bis* del Codice penale⁵⁰. Basti pensare che la stessa Cassazione ha affrontato la problematica: ribadendo che essa, in materia di protezione dei beni culturali, abbia origine prettamente recuperatoria, amministrativa e diviene applicabile prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'indagato. L'origine recuperatoria è esplicitata dalla volontà di recuperare quei beni che appartengono alla stretta personalità dello Stato⁵¹. Tale orientamento però non è condivisibile per quei beni culturali di proprietà privata (ad oggi oggetto di disposizioni di reato presenti al Titolo VIII-*bis* del Codice penale) in cui merito non sembra potersi parlare di confisca restitutoria quanto, piuttosto, afflittiva⁵².

In altre parole, la misura ablatoria può essere applicabile anche in un giudizio definito con sentenza di proscioglimento per cause non riguardanti la materialità del fatto e che non siano mezzo utile per distruggere il collegamento tra “*res quae necesse auferre*” e il delitto⁵³; non sono mancati negli anni anche orientamenti contrari a questa linea logica ma successivamente avallati⁵⁴.

Secondo autorevole dottrina – quindi – permane la possibilità di applicare l'istituto pur in assenza di condanna una volta provata la materialità del fatto. Difatti la misura ablatoria se, da un lato, sanziona la sottrazione del bene privando il

⁵⁰ Cfr. COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, cit., 1.

⁵¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, del 03.03.2023 n. 9101, in *Giurisprudenza penale* – la pronuncia riprende, per risolvere la problematica – alla luce della nuova disciplina – l'articolo 174, co. 3 del Codice dei beni culturali ribadendone la natura prettamente recuperatoria; Cass. Pen., Sez. III, del 10.10.2015 n. 42458, in *Diritto penale contemporaneo*.

⁵² v. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 57; COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, cit., 8.

⁵³ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, del 30.11.2018 n. 22; COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, cit., 3.

⁵⁴ Il riferimento è alla sentenza *Varvara c. Italia*, ric. n. 17475/09, ove era stato ritenuta in violazione del principio di legalità sancito all'art. 7 Cedu (Conv. eu. diritti umani) l'applicazione della confisca cd. urbanistica nei casi di proscioglimento per estinzione.

patrimonio pubblico della possibilità di acquistarlo, dall'altro, consente allo Stato di rappropriarsene precludendo una dispersione del bene e permettendo l'esplicazione della funzione culturale dello stesso.

In definitiva riconducendo un test di proporzionalità fra gli interessi pubblici tutelabili e l'interesse privato compromesso è senza dubbio giustificabile l'applicabilità dell'istituto in assenza di condanna⁵⁵.

Lo stesso articolo 518-*duodevicies* c.p. innovandosi rispetto alla disciplina del Codice dei beni culturali prevede espressamente⁵⁶ che il giudice proceda anche in caso di estinzione del reato.

Ulteriore tema trattato dalle pronunce di merito fin qui citate è un altro limite già pervenuto nei confronti della vecchia disciplina: la non applicabilità della confisca *ex art.* 174, co.3 cod. beni cult. nel caso di appartenenza dei beni a persone estranee al reato⁵⁷.

Sono molte le pronunce in merito al significato "terzo estraneo al reato". Secondo un primo orientamento dottrinale si dovrebbe intendere come "persona estranea" colui che non sia autore o concorrente per il reato oggetto di procedimento né tantomeno soggetto teologicamente connesso ai sensi dell'art. 61, co. 2 c.p. o legato da un vincolo di accessorietà o pertinenzialità⁵⁸.

La giurisprudenza, inizialmente, sostenendo una tesi più estensiva ha sempre identificato il terzo estraneo come colui privo di alcun collegamento con la consumazione del fatto e che – quindi – non abbia posto alcuna condotta contributiva di partecipazione o concorso e che dal fatto non abbia ricavato alcun vantaggio o utilità⁵⁹.

In data recente parte della dottrina ha deciso di sposare l'orientamento giurisprudenziale asserendo che alla mancanza di un contributo

⁵⁵ Cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito dei beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 58.

⁵⁶ Ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

⁵⁷ Ricordiamo che l'art. 518-*duodevicies* c.p. nel disporre la confisca menziona l'esclusione della sua applicabilità nei confronti di beni o cose appartenenti proprio a terzi estranei alla figura di reato.

⁵⁸ In materia cfr. SPIZUOCO, *Rilievi sulla confisca obbligatoria*, in *Giustizia Penale*, 1971, 767; COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, cit., 4.

⁵⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. V, del 22.09.2009 n. 21467; Cass. Pen., Sez. Un., del 24.10.2004 n. 29951; PACILEO, *Sui rapporti tra procedimento penale e procedura fallimentare*, in Cass. Pen., 2005, 2437 e ss.; COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, cit., 5.

attivo – per identificare il terzo estraneo – dovrà anche rifarsi una valutazione sull’assenza di vantaggi conseguiti⁶⁰.

Non mancano pronunce ancor più restrittive della Cassazione penale ove l’eccezione di esclusione di responsabilità del terzo si registra solo in virtù del terzo acquirente che abbia agito in buona fede⁶¹.

In tema di responsabilità degli enti gli spunti giurisprudenziali fin qui esposti ci riportano in prima battuta all’art. 19 d.lgs. n. 231/01 in materia di Confisca avverso le persone giuridiche diverse dalle fisiche⁶².

Alla confisca presentata dall’articolo 19 – quale confisca-sanzione – si abbinano altre tipologie di confisca presenti in altri disposti del Decreto del 2001.

La Confisca viene definita come sanzione autonoma e obbligatoria; i primi due commi esprimono due tipi di confische differenti: confisca cd. diretta⁶³ e per equivalente⁶⁴.

⁶⁰ Secondo Trinchera sono due le condizioni per l’applicazione della confisca a beni di proprietà di soggetti diversi dall’autore o dal concorrente in reato: il conseguimento di un profitto economico del terzo derivante dalla realizzazione del fatto ed il conseguente incremento patrimoniale sulla base di un acquisto di proprietà non idoneo a sanare l’originaria illiceità. In materia Cfr. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020, 405.

⁶¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, del 21.03.2018 n. 1962; Cass. Pen., Sez. III, del 22.10.2015 n. 42458.

⁶² L’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 cita: «Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l’articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». In materia di confisca-sanzione ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 Cfr. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 330; in relazione alla condivisibile natura di sanzione con la confisca ex art. 6, co.5 del Decreto del 2001 v. PULITANÒ, *La responsabilità da “reato” degli enti: criteri di imputazione*, in *Riv. diritto e procedura penale*, 2002, 430; JORI, PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1988; sanzione definita “negativa” da D’AGOSTINO, *Lezioni di teoria del diritto*, Torino, 2006, 57.

⁶³ Viene sempre disposta dal giudice con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte restituibile al danneggiato sempre facendo salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede. In dottrina cfr. ROMANO, *Confisca e responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2015, 1692; MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 333 e ss.; NAPOLITANO, *La confisca diretta o “per equivalente” del provento da reato*, Padova, 2021, 13 e ss.; sulla natura della confisca diretta quale misura di sicurezza cfr. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 514 e ss.;

⁶⁴ La confisca per equivalente ha ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato quando non sia applicabile la confisca diretta. In dottrina

Il concetto di “sanzione” può essere definito come conseguenza giuridica negativa corrisposta dall’ordinamento all’esecuzione di un’azione antigiuridica qualificata come illecita⁶⁵.

L’istituto si articola sulle concezioni di “prezzo” e “profitto”. Il “prezzo” è definibile come il compenso stanziato ad un terzo per determinarlo a commettere il fatto⁶⁶, mentre il “profitto”⁶⁷ è conseguenza economica ed immediata del contegno delittuoso.

In merito al “profitto” è sorta una delle questioni giurisprudenziali più dibattute: l’ausilio dei criteri di computo (se “netto” o “lordo”) nel calcolo del profitto confiscabile.

Le Sezioni Unite sono intervenute con la celebre pronuncia del luglio 2008⁶⁸, sperando che «Il profitto confiscabile, oltre che sequestrabile in via preventiva, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente».

In semplici parole, nel calcolo del netto confiscabile, secondo la Corte, non può essere detratto il costo proprio dell’attività illecita dovendo quindi distinguere

cfr. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, Milano, 2004, 254; FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bononia Univeristy Press, 2007, 249 e ss.; MAUGERI, *La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 513 e s.; ID, voce *Confisca* (diritto penale), in *Enciclopedia del diritto*, Annali, Vol. VIII, Milano, 2015, 200 e ss.; circa l’afflittività ed i connotati sanzionatori della “confisca per equivalente” v. ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), *Studi in Onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 2018 e ss.

⁶⁵ In merito cfr. Cass., Sez. Un., del 02.07.2008 n. 26654; PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, GROSSO (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi Complementari*, Vol. II, 14^a edizione, Milano, 2014, 778.

⁶⁶ Cfr. ALESSANDRI, voce *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. d. pen.*, Torino, 1989, 52; Cass. Pen., del 14.10.2014 n. 45874; Cass. Pen., del 09.05.2001 n. 24143.

⁶⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 25.10.2007 n. 10280; Cass. Pen., Sez. Un., del 17.10.1996 n. 9149.

⁶⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 02.07.2008 n. 26654; In dottrina per l’analisi della decisione cfr. PISTORELLI, *La nozione di profitto oggetto della confisca-sanzione ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001 nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità*, in *Indice penale*, 2014, 273 e ss.; sulla nozione di “effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato” v. MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 339; sul calcolo del profitto – nei termini indicati dalle Sezioni Unite del 2008 – in relazione ad attività lecite o integralmente illecite v. FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Sistema penale*, 2020, 5; nota di LOTTINI, *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001*, in *Cass. Pen.* del 02.07.2008 n. 26654, 4544 e ss.

tra profitti illeciti – legati alla realizzazione dell’illecito – e profitti leciti non assoggettabili a confisca.

2.7. Il quadro sanzionatorio

L’art. 25-*septiesdecies* d.lgs. n. 231/2001 prevede un piano sanzionatorio molto ricco. Il disposto nei suoi cinque commi – infatti – registra una punibilità per quote in relazione ai delitti di cui al Titolo VIII-*bis* del Codice penale.

Prima di analizzare le singole sanzioni previste in materia di punibilità delle persone giuridiche, occorrerebbe visualizzare il disposto fondamentale di riferimento per la disciplina: l’art. 9 del Decreto del 2001.

L’art. 9 d.lgs. n. 231/2001 – ubicato “Sanzioni amministrative” – si presenta suddiviso in due commi. Il primo⁶⁹ fornisce un elenco completo di tutte le sanzioni a cui l’ente è esposto: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive; confisca; pubblicazione della sentenza.

Le presenti sono suddivisibili in due grandi gruppi: sanzioni a contenuto patrimoniale (sanzione pecuniaria per quote; confisca tradizionale o per equivalente) e sanzioni di natura impeditiva (sanzioni interdittive) di applicazione obbligatoria; in ultimo è prevedibile anche una sanzione di impatto reputazionale (la pubblicazione della sentenza).

La differenza sulle modalità di applicabilità tra sanzioni patrimoniali e non è basata sulla finalità del diritto punitivo delineato dal Decreto del 2001: difatti, dopo la realizzazione del fatto criminoso, l’obiettivo perseguito è spingere l’ente alla realizzazione di condotte positive quali ad esempio il risarcimento del danno o l’eliminazione delle conseguenze dannose da reato⁷⁰. Potremmo quindi assurgere che il sistema di responsabilità delineato dal regio Decreto sia più orientato alla prevenzione, alla riparazione e alla *compliance* penale *ex ante* ed *ex post*⁷¹.

⁶⁹ Per completezza l’art. 9, co. 1 d.lgs. n. 231/2001 cita: «Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: la sanzione pecuniaria; le sanzioni interdittive; la confisca; la pubblicazione della sentenza».

⁷⁰ In materia cfr. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in PALIERO, VIGANÒ, BASILE, GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, 579 e ss.; MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 428 e ss.; ID., *Il sistema sanzionatorio*, cit., 290.

⁷¹ In accordo con il medesimo punto di vista v. MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in MANACORDA, CENTONZE (a cura di), *Corporate Compliance on Global Scale. Letigimacy*

Senza dubbio la finalità premiale del comparto sanzionatorio di riferimento si sposa con un'ottica di prevenzione generale – e non speciale – diretta alla generalità degli enti sociali; l'intento non è punire il singolo soggetto per impedirne la recidiva ma – in una chiave sia positiva che negativa – puntare a intimidire la collettività e condizionarla nell'adozione di scelte di *compliance* aziendale⁷².

L'intimidazione in quanto valore intrinseco è semplicemente secondario; valore primario è intimidire per raggiungere un fine ultimo quale la collaborazione dell'ente e la riparazione delle conseguenze dannose cagionate.

Il secondo comma dell'art. 9 d.lgs. n. 231/01 invece provvede a elencare il novero di sanzioni interdittive applicabili: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione eccetto per finalità relative a prestazioni di un pubblico servizio; il divieto di pubblicizzare beni o servizi⁷³.

Sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive hanno due discipline e metodi di applicazione completamente diversi; prima di esplicitare quali siano le modalità sanzionatorie per i nuovi reati inseriti nel Decreto del 2001 sarebbe, infatti, opportuno chiarirne le differenze trattando in maniera sintetica le disposizioni principali che le disciplinano.

and Effectiveness, in *Sistema penale*, 2022, 3 e s.; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, Torino, 2022, 151 e ss.; *ivi*, in suggerimento al sistema italiano per una riforma sulla *policy* sanzionatoria 309 e ss. In ottica riparatoria sul quadro sanzionatorio cfr. COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022, 293 e ss.; in voce "*compliance*" preventiva v. GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 245 e ss.

⁷² In materia v. DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, 23 e ss.; ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA, CERESA, GASTALDO, ROSSI (a cura di), *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004, 66; DE MAGLIE, *l'etica e il mercato. La responsabilità delle società*, Milano, 2002, 291, 377 e ss.

⁷³ Per completezza l'art. 9, co.2 d.lgs. n. 231/01 cita testualmente: «Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi».

Le sanzioni pecuniarie costituiscono la sanzione fondamentale e indefettibile secondo la Relazione al Decreto n. 231/01⁷⁴.

Lo stesso articolo 10, co.1 del Decreto citato esplica che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria; proseguendo nell'analisi del decimo disposto possiamo comprendere come questo permetta di attraversare il *decursus* che porta ad applicare la sanzione stessa descrivendo una procedura di quantificazione a struttura bifasica⁷⁵.

In primis viene individuato il numero di quote e successivamente il valore monetario di ogni singola quota⁷⁶. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie inoltre deve soddisfare determinati criteri pattuiti per legge. L'art. 11 del Decreto, infatti, attesta che il giudice debba determinare il numero delle quote sulla base di quattro elementi fondamentali: gravità del fatto⁷⁷; grado di responsabilità dell'ente⁷⁸; attività riparatorie volte a ripristinare gli effetti giuridici precedenti alla condotta e prevenire ulteriori illeciti⁷⁹; tener fede alle condizioni economiche e patrimoniali

⁷⁴ Cfr. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, cit., 298.

⁷⁵ In materia cfr. Relazione al d.lgs. n. 231/2001; LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 298.

⁷⁶ Oggetto di analisi sono i commi 2 e 3 dell'articolo 10: «La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549».

⁷⁷ La "gravità del fatto" deve essere intesa in modo restrittivo e circoscritto solo alle componenti oggettive del reato presupposto. Vengono esclusi sia l'analisi del coefficiente psicologico della persona fisica sia l'apprezzamento di natura soggettiva riconducibile all'ente: ciò che rileverà sarà solo il *quantum* della lesione e l'entità del danno patrimoniale oltre che la consistenza del profitto o vantaggio conseguito. In materia cfr. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, 138 e ss.; DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 224 e s.; PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, Milano, 2010, 223 e s.; CERQUA, *Articolo 11. Criteri di commisurazione della pena pecuniaria*, in LEVIS, PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Commenti al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Bologna, 2014, 277; MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 300.

⁷⁸ Il "grado di responsabilità dell'ente" va riferito al piano della colpevolezza della persona giuridica: il grado di responsabilità discende in prima linea dalla distinzione tra reati condotti da soggetti apicali o subordinati. I primi cagionano maggiore riprovazione a carico dell'ente mentre i secondi sulla base dell'idoneità e dell'efficacia del modello adottato vedranno graduata la propria colpa d'organizzazione. In merito cfr. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 140 e s.; PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal Codice penale*, in *Diritto penale e procedura*, 2001, 1357; BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 300.

⁷⁹ Il requisito relativo alle condotte riparatorie è un criterio accentuante la finalità special-preventiva della sanzione pecuniaria in quanto sintetizzabile in un'attività realizzata dopo la commissione del reato e volta a ridurre rischi di reiterazioni criminose, richiedendo in merito un accertamento prognostico dell'organo giurisdizionale di riferimento. In merito cfr. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 300.

dell'ente così da permettere il suo soddisfacimento⁸⁰. L'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche e patrimoniali⁸¹ dell'ente diviene strumento per la concretizzazione della funzione special-preventiva della tutela: così facendo – nel rendere applicabile una sanzione a cui sicuramente la persona giuridica sarà in grado di far fronte – si soddisfa prima di tutto l'esigenza di assicurare appunto l'incidenza degli effetti gravosi derivanti dalla sanzione applicata⁸²; un eventuale eccesso – per le piccole imprese – o difetto – nelle grandi imprese – infatti potrebbe precludere la possibilità di seguirla in virtù della sua eccessiva gravosità o irrisorietà. Ulteriore disposto di rilevante importanza in merito alle sanzioni pecuniarie è l'art. 12 d.lgs. n. 231/2001 – ubicato “Casi di riduzione della sanzione pecuniaria – che prevede quattro ipotesi di riduzione della sanzione⁸³ ivi indicata.

Il primo comma del dodicesimo disposto del Decreto esprime una riduzione della sanzione pecuniaria della metà con un tetto massimo, eventuale, di 103.291 euro se: *in primis*, l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato vantaggio minimo o nullo⁸⁴, e in secondo luogo il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità⁸⁵.

⁸⁰ L'art. 11 d.lgs. n. 231/2001 – ubicato “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria” – cita: «Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione».

⁸¹ Le modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali vedono come protagonista il giudice che potrà usufruire di bilanci o scritture idonee a rappresentare la situazione economica dell'ente, oltre che delle informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale v. Relazione d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

⁸² Cfr. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 301.

⁸³ Secondo autorevole dottrina esse sarebbero all'apparenza assimilabili a circostanze attenuanti finalizzate a recuperare maggiore flessibilità ed equità del sistema. Cfr. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 145.

⁸⁴ La prima parte del primo comma si concentra, quindi, sulla particolare tenuità del fatto, non riferendosi però al reato bensì al grado di coinvolgimento dell'ente nell'illecito. Tale grado di coinvolgimento deve risultare inevitabilmente minimo sia soggettivamente – azione dell'autore del reato esclusivamente per interessi propri o di terzi – sia oggettivamente – che oggettivamente – nessun vantaggio o quantomeno minimo per l'ente. Cfr. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 301.

⁸⁵ La seconda previsione dell'art. 12 co.1 invece si caratterizza per il ridotto disvalore del fatto di reato. Cfr. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 147.

Il secondo comma invece⁸⁶, prevede una riduzione da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado: *in primis*, l'ente abbia risarcito il danno integralmente ed eliminato – o si sia adoperato in tal senso – le conseguenze dannose o pericolose prodotte dal reato⁸⁷, o sia stato adottato o reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati di egual tipo a quello verificato⁸⁸.

Se concorrono entrambe le condizioni appena indicate (di cui al secondo comma) la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Il valore minimo che una sanzione pecuniaria può serbare a seguito delle decurtazioni è pari a 10.329 euro, ai sensi dell'art. 10 co. 4 d. lgs. n. 231/2001.

Il secondo tipo di sanzioni da esaminare è istituito dall'art. 9, co.2 del Decreto del 2001 e ripreso dagli articoli seguenti: le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive, secondo autorevole dottrina ricoprono un ruolo centrale nel sistema sanzionatorio del Decreto; centralità però temperata dalla scelta del legislatore delegato che attraverso il primo comma dell'articolo 13 ha introdotto una selezione legale delle figure criminose rendendo l'applicabilità solo ai reati per le quali esse siano espressamente previste⁸⁹.

Anche le sanzioni interdittive, come quelle pecuniarie, svolgono una fondamentale funzione general-preventiva; sono, però, per propria natura sanzioni incapacitanti poiché finalizzate alla paralisi o alla limitazione dell'attività dell'ente comprimendo sia la capacità giuridica che le risorse finanziarie⁹⁰.

⁸⁶ Secondo autorevole dottrina si evince che le condotte riparatorie abbiano naturale special-preventiva. In merito v. AMATO, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *Guida dir.*, 2001, 26 e 71.

⁸⁷ L'art. 12, co.2 lett. a), d.lgs. n. 231/2001 riprende la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (l'aver riparato interamente il danno mediante risarcimento o restituzioni, o l'essersi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o aver partecipato ad un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato) differenziandosi per il carattere cumulativo (non alternativo). Cfr. AMATO, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, cit., 70.

⁸⁸ Sarebbe da intendere come un comportamento di ravvedimento tardivo. Cfr. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 150.

⁸⁹ In merito cfr. VIGANÒ, *Art. 13. Sanzioni interdittive*, in PRESUTTI, BERNASCONI, FLORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 197.

⁹⁰ V. VIGANÒ, *Art. 13. Sanzioni interdittive*, cit., 197; BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 305.

L'articolo di riferimento – ubicato “Sanzioni interdittive” – è l'art. 13, co.1 del Decreto⁹¹.

In presenza delle condizioni previste dalla lettera a) e b) l'applicazione è obbligatoria per il giudice; la lettera a) richiede come seconda sub-condizione oltre la presenza di un profitto di rilevante entità anche che il fatto sia stato realizzato da un soggetto in posizione apicale o ad opera di un soggetto subordinato⁹².

La lett. b) richiede invece una reiterazione degli illeciti.

L'articolo 13, co. 2 del Decreto del 2001 – invece – statuisce la durata delle sanzioni interdittive ammettendo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni».

Non tutte le sanzioni interdittive – in dipendenza delle condizioni in cui vengono applicate – hanno però stessa durata. L'art. 16 del presente Decreto, infatti, disciplina le Sanzioni interdittive applicabili in via definitiva⁹³.

Al primo comma si dispone interdizione definitiva nei casi di conseguimento, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità e di pregresse condanne (almeno tre negli ultimi sette anni⁹⁴) con interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività.

⁹¹ L'art. 13, co.1 del Decreto cita testualmente: «Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'ente ha tratto dal reato un profitto⁹¹ di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti».

⁹² Nel caso di condotta realizzata dal soggetto subordinato si richiede che la realizzazione del reato sia determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

⁹³ L'art. 16 d.lgs. n. 231/2001 cita: «Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17».

⁹⁴ La condanna che permette l'applicazione della sanzione interdittiva in via definitiva deve essere la quarta, sempre per interdizione dell'esercizio dell'attività nei sette anni da conteggiare a ritroso partendo dalla data della sentenza che dispone la misura definitiva. In merito v. BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, 336.

Al secondo comma si dispone invece l'applicazione definitiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato per la medesima sanzione, sempre tre volte negli ultimi sette anni.

Infine, al terzo comma, si prevede che se l'ente o una sua unità organizzativa siano utilizzate abitualmente con lo scopo unico o prevalente⁹⁵ di permettere la commissione di reati in relazione a cui è prevista la sua responsabilità, si dispone sempre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività⁹⁶ senza applicare l'art. 17 d.lgs. n. 231/2001⁹⁷.

Definite le sanzioni interdittive e le modalità di applicazione – sempre in modo sintetico ed utile per riprendere i nuovi di disposti inseriti nel Decreto del 2001 – in ultimo è doveroso menzionare gli articoli 14 e 23.

L'art. 14 d.lgs. n. 231/2001⁹⁸ – titolato “Criteri di scelta delle sanzioni interdittive” – determina i criteri di selezione e commisurazione giudiziale in

⁹⁵ Secondo autorevole dottrina la prevalenza si registra – in relazione allo scopo – non in termini quantitativi ma qualitativi v. BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., 341; VIZZARDI, *Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*, in BERNASCONI, FIORIO, PRESUTTI (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commentario al d.lgs. n. 231/2001*, Padova, 2008, 216.

⁹⁶ Secondo autorevole dottrina l'obbligatorietà della misura qui si ricollega al fatto che l'ente abbia dato dimostrazione di un suo valore intrinsecamente illecito o votato alla stabile illegalità. Cfr. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal Codice penale*, in *Diritto penale e procedura*, cit., 1360.

⁹⁷ L'articolo 17 – titolato “Riparazione delle conseguenze da reato” cita: «Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».

⁹⁸ L'art. 14 d.lgs. n. 231/2001 cita letteralmente: «Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata

concreto delle sanzioni interdittive⁹⁹. Sono tre, in sostanza, i criteri sotto cui si articola la determinazione della specie e della durata delle sanzioni interdittive: l'idoneità preventiva dell'azione a prevenire illeciti di egual tipo a quello commesso¹⁰⁰; la non sostituibilità della sanzione interdittiva con una meno gravosa¹⁰¹; la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del reato ed alle possibili condotte riparatorie poste successivamente¹⁰².

Ultimo disposto oggetto di analisi in materia di sanzioni interdittive è sicuramente l'art. 23 del Decreto del 2001 intitolato "Inosservanza delle sanzioni interdittive"¹⁰³. Il presente disposto articolato in tre commi prevede, *in primis*, che

sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata».

⁹⁹ Cfr. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 311.

¹⁰⁰ Si richiede che l'irrogazione della sanzione abbia come finalità la prevenzione e la neutralizzazione del "rischio-reato". In materia cfr. Cass. Pen., del 31.05.2010 n. 20560.

¹⁰¹ Secondo autorevole dottrina il riferimento riguardo la "necessità" di scelta della presente sanzione è evincibile anche da disposizioni presenti nello stesso articolo 14: *in primis*, il comma quarto secondo cui l'interdizione sull'esercizio dell'attività d'impresa si applica quando altre sanzioni interdittive siano inadeguate (esempio di *extrema ratio*); anche il terzo comma esplica il requisito della necessità per l'applicazione congiunta di eventuali sanzioni interdittive; ancora il comma primo limita l'applicazione della sanzione interdittiva allo stretto necessario per raggiungere lo scopo di prevenire reati di stesso tipo di quello commesso evitando un'eccedenza nell'applicazione della sanzione. In materia cfr. VIGANÒ, *Art. 14. Sanzioni interdittive*, in PRESUTTI, BERNASCONI, FLORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti*, cit., 203 e s.; BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 312 e s.

¹⁰² In tema di proporzionalità l'art. 46, co. 2. d.lgs. n. 231/2001 cita espressamente in tema di misure cautelari interdittive che esse debbano essere proporzionate all'entità del fatto e alla sanzione. Il parametro della proporzionalità ritrova quindi come basi fondamentali per scegliere il tipo di sanzione e la sua durata: gravità di fatto, carenze organizzative e condotta post-*factum* realizzata dall'ente per l'eliminazione delle conseguenze. In materia cfr. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 314.

¹⁰³ L'art. 23 d.lgs. n. 231/2001 cita: «Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate».

chiunque trasgredisce¹⁰⁴ una sanzione o una misura cautelativa interdittiva nello svolgimento dell'attività dell'ente è punito con la reclusione¹⁰⁵.

In secondo luogo, si prevede che nel caso appena indicato – in merito alle trasgressioni – si applichi sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto (*ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001*) nei confronti dell'ente cui interesse o vantaggio è stato commesso il fatto¹⁰⁶.

Nel caso in cui ne tragga profitto rilevante – ai sensi dell'art. 23 co.3 – l'ente vedrà applicate le sanzioni interdittive anche diverse da quelle irrogate precedentemente¹⁰⁷.

Realizzata una panoramica delle disposizioni esplicative delle sanzioni applicabili è doveroso – per concludere la trattazione della sezione di riferimento – riprendere l'art. 25-*septiesdecies*, adesso comprensibile in chiave di lettura.

¹⁰⁴ La condotta di “trasgressione” identifica la violazione di obblighi inerenti a sanzioni o misure interdittive coincidendo con l'esecuzione di specifiche attività dell'ente inibita a seguito dell'irrogazione dell'interdizione stessa. Cfr. PANASITI, *Articolo 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive*, in PERINI, LEVIS (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014, 441.

¹⁰⁵ Apparentemente data la locuzione “chiunque”, l'art. 23 co.1 sembra delineare un reato comune ma in via pratica è giusto parlare di reato proprio poiché il soggetto attivo agisce nello svolgimento di attività per conto dell'ente e quindi si richiede un rapporto qualificato che lega soggetto apicale o subordinato e l'ente. In materia cfr. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv trim. dir. pen. econ.*, 2004, 665; PANASITI, *Articolo 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive*, cit., 438; MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 324.

¹⁰⁶ Secondo autorevole dottrina il secondo comma identificherebbe una responsabilità oggettiva dell'ente, prescindendo da qualsiasi verifica sulla colpevolezza d'organizzazione o acquisizione degli elementi di prova.

Un secondo orientamento, da preferire determina la riconducibilità ai criteri generali per l'attribuzione della responsabilità dell'ente statuiti dallo stesso Decreto.

In materia su ambe le tesi si segnalano RODORF, *I criteri di attribuzioni della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, 2001, 1300; LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 166; DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, cit., 665.

¹⁰⁷ In termini di reiterazione non si fa riferimento all'art. 13, co.1, lett. b) ma in questo caso si intende *in re ipsa* v. BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, cit., 33; BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 327.

Il legislatore ha deciso di corrispondere per i reati a cui fa rinvio¹⁰⁸ – nei primi quattro commi¹⁰⁹ – sanzioni pecuniarie calcolate in quote mentre, nel quinto comma, in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive definite dall’art. 9 co.2 d.lgs. n. 231/01.

Nel calcolo delle sanzioni si rimanda quindi ai criteri specificati dall’art.11 e 14 del Decreto del 2001 appena esaminati con conseguente valutazione del giudice in merito a gravità del fatto, grado di responsabilità dell’ente e attività riparatorie *post-factum* per il calcolo delle quote e – in presenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell’art. 25-*septiesdecies* – delle sanzioni interdittive.

Inoltre, verrà disposta la confisca nei casi previsti dall’art. 19, co. 1 e 2 d.lgs. n. 231/2001¹¹⁰.

3. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il secondo disposto introdotto nel Decreto del 2001 dalla legge del 9 marzo n. 22 del 2022 è proprio l’art. 25-*duodevicies* intitolato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”¹¹¹.

¹⁰⁸ In rinvio gli artt. 518-*bis* (“Furto di beni culturali”); 518-*ter* (“Appropriazione indebita di beni culturali”); 518-*quater* (“Ricettazione di beni culturali”); 518-*octies* (“Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”); 518-*novies* (“Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”); 518-*decies* (“Importazione illecita di beni culturali”); 518-*undecies* (“Uscita o esportazione illecite di beni culturali”); 518-*duodecies* (“Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”); 518-*quaterdecies* (“Contraffazione di opere d’arte”);

¹⁰⁹ L’art. 25-*septiesdecies* prevede rispettivamente: «In relazione [...] art. 518-*novies* del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

[...] dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

[...] dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

[...] In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote».

¹¹⁰ «[...] Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato»¹¹⁰.

¹¹¹ Il presente disposto cita: «In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

La disposizione in esame rinvia a due articoli del nuovo Titolo VIII-bis del Codice penale: art. 518-*sexies* c.p. (“Riciclaggio di beni culturali”) e 518-*terdecies* c.p. (“Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”).

Sono entrambi fenomeni molto complessi e soprattutto molto diffusi; basti pensare il volume degli affari legato al traffico illecito delle opere d’arte conta tra i quattro ed i sei milioni di dollari l’anno (su sessanta miliardi di fatturato totale del mercato di riferimento si parla dell’8-10%)¹¹².

Come per l’art. 25-*septiesdecies*, l’*iter* di analisi del disposto sarà articolato su: soggetti, bene giuridico tutelato e condotte tipiche con un focus specifico sul reato di riciclaggio dei beni culturali¹¹³.

3.1. I Soggetti

Sicuramente per ciò che riguarda i soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 25-*duodevicies* è intuitivo riprendere quanto già esaminato per l’art. 25-*septiesdecies* in materia di Delitti contro il patrimonio culturale¹¹⁴.

Fermo restando le osservazioni precedenti, sicuramente è necessario elencare quei soggetti che, in conseguenza della loro attività tipica dispongono di patrimonio artistico culturale: case d’asta, gallerie d’arte, fondazioni, archivi d’artista o tutti quegli enti impiegati nella gestione e manutenzione di quest’ultimo¹¹⁵.

Ma lo spettro in realtà risulta molto più esteso: il riferimento comprende i fondi di investimento, ad esempio, che decidano di impiegare fondi in opere d’arte;

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16 comma 3».

¹¹² Cfr. MICELI, *Antiriciclaggio e beni culturali*, in FERRONE (a cura di), *Liuteria antica e questioni moderne. Dalla definizione di bene musicale al censimento, dalla circolazione all’antiriciclaggio e formazione dei magistrati*, *Accademia Cremonensis*, 2022, 131 e ss.

In menzione anche studi che ritengano non veritieri i dati riportati asserendo che il terrorismo mediatico nel riaffermare dati costantemente falsi sia tipico dei dibattiti pubblici sulla criminalità ma gli studi empirici nella pratica risultano molto scarsi lasciando prevalere riflessioni teoriche spesso supportate da argomentazioni poco fondate. In materia v. *Policy paper* della Regione Lombardia, *Il traffico illecito di opere d’arte in connessione con gli investimenti economici delle criminalità organizzate*, 2021, 7 e s.

¹¹³ Saranno segnalati eventuali rimandi alle sezioni precedenti per concetti già esaminati.

¹¹⁴ Il riferimento è ad enti museali, case d’asta, archivi d’asta, enti con concessione in uso dei beni culturali (ex. artt. 105 – 108 d.lgs. 42/2004) ed enti in concessione tramite Soprintendenza.

¹¹⁵ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *Le società*, 2022, 1174.

ancora, gli istituti di credito comperando opere d'arte; società immobiliari che acquistino – col fine di ristrutturare – beni immobiliari di pregio sottoposti a vincolo della Soprintendenza¹¹⁶.

In ultimo corretta menzione va anche alle società che svolgano le proprie attività d'impresa in contesti ambientali di pregio particolare, ad esempio, per progettazione o messa a punto di lavori di ristrutturazione. Si pensi anche alle numerose aree geografiche sottoposte alla vigilanza della Soprintendenza che siano riconosciute dall'UNESCO e sulle quali risiedono diverse attività economiche¹¹⁷.

Non mancano però in relazione all'art. 25-*duodevicies* – con particolare riferimento all'ipotesi di riciclaggio – questioni esegetiche sulla configurazione della responsabilità delle persone giuridiche.

Indubbio, è infatti, come osservato in precedenza che la responsabilità degli enti si fonda sulla base di un illecito amministrativo derivante da uno dei reati presenti nel catalogo reati-presupposto (*ex art. 24 e ss.*, d.lgs. n. 231/2001) e dai criteri di imputazione statuiti dagli artt. 5 e ss.

Nell'ambito della presente sezione però risulta assai complesso circoscrivere i contorni di tipicità ravvisando l'illecito in capo all'ente. Parte dell'autorevole dottrina lamenta non solo la difficoltà di individuare condotte tipiche ai fini di riciclaggio ma anche la difficoltà di accertamento dello stesso, consigliando in materia di “*law enforcement*” la formazione e l'ausilio di corpi di polizia giudiziaria – specializzata *ad hoc* – e stanziando le risorse economiche necessarie¹¹⁸.

3.2. Il bene giuridico tutelato

¹¹⁶ V. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.

¹¹⁷ Esempi in merito potrebbero essere il paesaggio viticolo piemontese, Lange-Roero o le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.; VENTIMIGLIA, MARENGO, *Introdotti i reati contro il patrimonio culturale nel D.lgs. n. 231/2001: prime riflessioni sulle nuove fattispecie e sulle realtà imprenditoriali coinvolte*, nel *Sole 24 Ore*, 2022.

¹¹⁸ Cfr. OMEDEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Rivista Italiana diritto e procedura penale*, 2021, 1014; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.

Fermo restando la tutela al patrimonio culturale dell'art. 25-*duodevicies* d.lgs. n. 231/2001 – come per l'art. 25-*septiesdecies* – il riciclaggio è definito come reato¹¹⁹ “plurioffensivo”¹²⁰ per la molteplicità di beni giuridici che tutela.

Un orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza, difatti, ritiene che la fattispecie sia identificabile anche come mezzo di tutela per l'amministrazione della giustizia in quanto volta a reprimere fatti idonei ad ostacolare le indagini rompendo il legame tra provento e provenienza delittuosa¹²¹.

La stessa definizione di amministrazione della giustizia può avere significati differenti¹²².

Autorevole dottrina e in parte anche giurisprudenza, sottolineano il carattere economico del disposto, intimando il concepimento dello stesso quale strumento di tutela dell'ordine economico: l'immissione in circuiti commerciali e produttivi leciti di proventi delittuosi, infatti, cagiona un forte squilibrio economico ed una drastica lesione della concorrenza¹²³.

3.3. Le condotte tipiche

L'art. 25-*duodevicies* del Decreto 2001 rinvia – nell'esplicazione delle condotte rilevanti – integralmente a due disposizioni rilevanti: articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del Codice penale.

Rimandando per l'analisi penalistica delle due fattispecie al capitolo precedente, alla presente sede occorre precisare che l'articolo 518-*sexies* c.p.

¹¹⁹ In materia generale di riciclaggio cfr. GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2017, 3017 e ss.; ID., *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, 1 e ss.

¹²⁰ Cfr. Trib. Brescia, del 22.12.2020 n. 2655, in *De Jure*; Trib. Mantova, Sez. II, del 11.07.2016 n. 850, *ivi*; Cass. Pen., Sez. II, del 22.10.2015 n. 26208.

¹²¹ Cfr. BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti speciali*, Torino, 2021, 382; Cass. Pen., Sez. II, del 31.10.2023 n. 48296, in *De Jure*; Cass. Pen., Sez. IV, del 10.11.2012 n. 45944, *ivi*.

¹²² Secondo autorevole dottrina essa può essere intesa: in senso latissimo (omnicomprensiva di tutto ciò che ha un qualsiasi riferimento alla giustizia ed al suo scopo); in senso lato (comprensiva della funzione giurisdizionale); in senso stretto (limitato alla sola funzione giurisdizionale). Cfr. CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, vol. 1., Milano, 2023, 145; In materia v. <https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788834817834.pdf>

¹²³ In materia cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 18.04.2023 n. 22053, in *De Jure*; BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti speciali*, cit., 382 e 383; Cass. Pen., Sez. II, del 21.06.2019 n. 37606, in *De Jure*

preveda la punibilità per riciclaggio dei beni culturali mentre l'art. 518-*terdecies* punisce la devastazione ed il saccheggio sia di beni culturali che paesaggistici.

Senza re-addentrarsi in questioni penalistiche già esaminate, in questa sezione l'intento è analizzare (come per l'art. 25-*septiesdecies*) le condotte tipiche rilevanti che meglio sposino il piano di responsabilità delle persone giuridiche, eventuali problematiche di configurazione delle stesse e casi concreti reali in cui tali dinamiche si sono riversate negli anni.

3.4. Il Riciclaggio di beni culturali: Problemi di configurabilità delle condotte tipiche in relazione alle responsabilità delle persone giuridiche. Il caso “Medici”

Il riciclaggio dei beni culturali, ai sensi dell'art. 25-*duodevicies* del Decreto 2001, riprende tutte quelle condotte realizzate – *ex art. 518-sexies* – realizzate da persone fisiche ad interesse o vantaggio dell'ente di riferimento: «[...] sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Con i dovuti rinvii al precedente capitolo per l'analisi strettamente penalistica delle singole condotte individuate dal disposto non pochi sono i problemi sorti per ravvisare l'illecito *de quo* all'ente.

Autorevole dottrina si è espressa in merito: «[...] è piuttosto semplice immaginare una condotta in cui un'opera d'arte sia uno strumento di riciclaggio, viceversa ipotizzare un caso in cui l'opera d'arte sia l'oggetto del riciclaggio appare più complesso»¹²⁴.

¹²⁴ V. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.

Bisogna muovere da una considerazione basilare: la stragrande maggioranza dei beni culturali non ha natura fungibile¹²⁵ (ad esempio nessun'opera d'arte è uguale a un'altra¹²⁶).

Per questo motivo, prendendo in esempio una delle condotte del riciclaggio – la trasformazione – una trasfigurazione materiale del bene potrebbe essere riscontrabile in rarissimi casi¹²⁷.

Da considerare che – data la natura di reato a forma libera¹²⁸ – l'operazione di trasformazione può avvenire anche in assenza di un'incidenza fisica sul bene¹²⁹ ma con una semplice operazione di “lecito-vestizione”¹³⁰ tramite il mutamento della sua titolarità¹³¹.

In campo internazionale, la fattispecie *de qua* si ritiene possa essere integrata con la costituzione di un *paper trail* mendace¹³² finalizzato a far apparire lecita la provenienza del bene derivante da attività illegale¹³³.

¹²⁵ I beni si identificano in “fungibili” (“di genere” o “generici”) e si individuano con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere (ad esempio il denaro). Sono beni papabili di sostituzione in quanto non interessa la fisicità del bene di riferimento ma una data quantità dello stesso (ad esempio un numero di banconote eguale).

I beni “infungibili” invece sono individuati nella loro specifica identità (ad esempio un'opera d'arte). In materia fedelmente riportato il riferimento di opera d'arte in quanto bene infungibile cfr. TORRENTE, SCHLESINGER, *L'oggetto del rapporto giuridico*, in ANELLI, GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto privato*, 23° ed., Milano, 2017, 189 e ss.

¹²⁶ L'ineguaglianza è giustificata dalla tutela di cui ogni opera gode in virtù della vigenza del diritto d'autore. Formano, difatti, oggetto del diritto d'autore «[...] opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali, e cinematografiche: [...] quadri sculture [...]». L'art. 2575 c.c. prevede che l'opera presenti “carattere creativo”, quale minimo di originalità oggettiva rispetto alle altre opere di stesso genere. Qualsiasi opera che non abbia tale carattere creativo e sia priva di originalità commette un plagio cd. inconscio. In materia cfr. DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Milano, 1971, 59 e ss.; Pretura di Roma, del 18.02.1982, in *Riv. Dir. comm.* 1983, II, 497; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale: Diritto dell'impresa*, Milano, 2013, 196, 197.

¹²⁷ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.

¹²⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 17.05.2019 n. 21687; Cass. Pen., Sez. II, del 13.07.2016 n. 29611; Cass. Pen., Sez. II, del 04.11.2011 n. 39756.

¹²⁹ Cfr. In giurisprudenza, Cass. Pen., del 11.10.1997 n. 9209; In dottrina v. DONADIO, *Commento all'art. 648-bis c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, 2016, 658.

¹³⁰ v. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 360; In merito ad orientamento temperato tra le due ipotesi di trasformazione cfr. Cass. Pen., del 21.03.2022 n. 9533.

¹³¹ In materia cfr. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2018, 106 e s.

¹³² Cfr. E.A.J.G. TIJHUIS, *The trafficking problem: a criminological perspective*, in *Organised crime in art and antiquities*, in MANACORDA (a cura di), *Selected papers and contributions from the International Conference on “Organised crime in art and antiquities” Courmayeur Mont Blanc, Italy 12-14 December 2008*, Milano, 2009, 55.

¹³³ Sulla generalità della discussione cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.

Pronuncia rilevante in materia e che ha coinvolto numerosi enti aziendali e museali è il caso di Giacomo Medici –condannato dal Tribunale di Roma¹³⁴ – dove la fattispecie di riciclaggio si è concretizzata in relazione a beni che – prima di pervenire agli acquirenti – venivano letteralmente lavati a freddo per cancellarne la provenienza illecita e dotarli di certificato di provenienza falso permeato da dichiarazioni e documentazioni fittizie¹³⁵ così da permetterne la vendita ad enti museali all'estero¹³⁶.

L'ausilio di un'organizzazione criminale composta da tombaroli, intermediari locali e dealer incaricati a trasportare gli oggetti in America ha permesso la “pulizia” ed il trasporto di beni culturali a livello internazionale. Al vertice della struttura gerarchica, si collocano proprio musei stranieri, collezionisti e gallerie d'arte che inevitabilmente impersonificano l'anello di congiunzione tra mercato illecito e lecito di opere d'arte¹³⁷.

Come nel caso del “Getty Museum” e di Gianfranco Becchina – citato in relazione all'art. 25-*septiesdecies* del Decreto del 2001 – i soggetti ivi indicati, il più delle volte, si rendono complici causa una trasgressione sulla provenienza dei reperti e delle opere. Musei, case d'aste, gallerie d'arte ed accademici facoltosi potrebbero essere propriamente definiti “tombaroli dal colletto bianco”¹³⁸.

3.5. Il quadro sanzionatorio

In ultimo, alla luce di quanto esaminato già – in sede per l'art. 25-*septiesdecies* – sulle disposizioni fondamentali per l'irrogazione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, anche l'art. 25-*duodevicies* prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria, alla luce di un'eventuale commissione di delitti di riciclaggio o devastazione e saccheggio, da cinquecento a mille quote¹³⁹.

¹³⁴ Cfr. Tribunale di Roma n. 40402/00 R.G.N.R, n. 3553/01 R.G. G.I.P., del 13.12.2004.

¹³⁵ Ad esempio, l'inserimento in una collezione ben nota.

¹³⁶ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale*, cit.

¹³⁷ V. CESCHI, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *La ricerca*, 2019, 15 e ss.

¹³⁸ Cfr. NICOLA, SAVONA (a cura di), *Tendenze internazionali di traffico di opere d'arte e politiche di contrasto*, 1998, cit.; CESCHI, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, cit., 15 e ss.

¹³⁹ Il riferimento è sempre ai criteri che il giudice ha onere di utilizzare ai sensi dell'art. 11 per la commisurazione della sanzione pecuniaria analizzati in precedenza: gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente nonché eventuali attività riparative *post-factum*; doveroso tener presente anche le condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

Se l'ente o una sua unità organizzativa, ai sensi dell'art. 25-*duodevicies* co. 2, vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti dal comma precedente si vedrà applicata la sanzione di interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività¹⁴⁰.

Ricordiamo inoltre che ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, nei confronti dell'ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo parte da restituire al danneggiato ed i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. In caso di impossibilità di agire sul prezzo o profitto del reato, la confisca (cd. per equivalente) può avere ad oggetto somme di denaro, beni o utilità di valore equivalente a questi ultimi¹⁴¹.

In ultimo, è doveroso scorgere una irragionevolezza legislativa nel Decreto del 2001. Infatti, l'art. 25-*septiesdecies* – come il suo successore in materia di Riciclaggio, devastazione e saccheggio – nulla menziona in merito alla punibilità delle condotte di autoriciclaggio¹⁴² e reimpiego dei beni culturali¹⁴³; al contrario

¹⁴⁰ Ai sensi dell'art. 16 co.3: «Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall' articolo 17».

¹⁴¹ Si menziona il comma terzo dell'art. 19 che cita: «Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

¹⁴² Per fini unicamente esplicativi l'art. 518-*septies* c.p. cita: «Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-*quater*».

¹⁴³ In materia di reimpiego di beni culturali il riferimento è all'art. 518-*quinquies* c.p. che cita: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-*quater* e 518-*sexies*, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

però nello stesso Decreto del 2001 l'art. 25-*octies*¹⁴⁴ li incorpora – nella loro accezione “comune” non riferibile ai beni culturali – quali reati-presupposto che fondino la responsabilità della persona giuridica e per cui, inoltre, si prevede una sanzione¹⁴⁵ pecuniaria da 200 a 800 quote e l'applicazione di sanzioni interdittive non superiori a due anni.

È previsto un inasprimento della sanzione pecuniaria se beni, denaro o utilità provengano da delitto punito con reclusione nel massimo superiore a cinque anni¹⁴⁶.

Nondimeno, si potrebbe desumere una vera zona grigia del diritto in materia. Difatti se è vero che il principio di legalità – descritto dall'art. 2 d.lgs. 231/2001¹⁴⁷

¹⁴⁴ Sull'art. 25-*octies* del Decreto 2001 v. TRAVERSI, *Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 4 e 149; BILLO, *Sub Art. 25-*octies*, Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in CADOPPI, VENEZIANI, GARUTI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2010, 438 e ss.; GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3495 e ss.; MANCINI, *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in CERQUA, CAPPA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012, 101 e ss.; PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2015, 3, 63 e ss.; D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 534 e ss.

¹⁴⁵ In materia sanzionatoria sull'art. 25-*octies* cfr. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 283 e ss.; D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 548 e s.; ID., *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008, 49 e ss.; in materia di applicabilità della confisca v. D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, cit., 549 e ss.; in giurisprudenza Cass. Pen., Sez. Un., del 07.06.2018 n. 30401, in *CED Cass.*, n. 272970; Cass. Pen., Sez. Un., del 09.10.2012 n. 42120, in *CED Cass.*, n. 253831.

¹⁴⁶ L'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001 cita: «In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

¹⁴⁷ In materia l'art. 2 cita: «L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto». In materia di principio di legalità. In giurisprudenza cfr. Cass. Pen., Sez. Pen., del 31.05.2019 n. 38474, in *CED* n. 276760-01; Cass. Pen., Sez. III, del 04.04.2019 n. 28360, in *CED* n. 276233-01; Cass. Pen., Sez. V, del 19.02.2015 n. 13589, in *CED* n. 256582; In dottrina, cfr. SALOMONE, *L'ambito di applicazione della disciplina: i principi generali*, in DI AMATO, D'AVIRRO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009, 49 e ss.; DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Milano, 2010, 47 e ss.; LASCO, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa*, in LASCO, VELIA, MORGANTE (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Torino, 2017, 38 e ss.; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale parte generale*, Milano, 2020, 43, 89 e ss.; DELLA RAGIONE, GAMBERINI, MADIA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2022, 21, 37 e ss.; PETRINI, *Riserva di legge*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 87 e ss.; PEZZANO, DELPINO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Napoli, 2023, 15 e ss.;

– ammetta l’esclusione della responsabilità dell’ente – per un fatto che costituisca reato – se la sua responsabilità amministrativa in relazione a esso non sia espressamente prevista da una legge in vigore prima della commissione del fatto, è pur vero che i beni “culturali” sono egualmente racchiudibili nel generale insieme di “beni” richiamati dall’art. 25-*octies* e che – senza particolare sforzo interpretativo e analogico per via della menzionata *omnicomprensione* – sarebbe concretamente possibile prevederne un’eguale punibilità (nella mancanza di una disposizione speciale, si applicherebbe la generale: difatti non dimentichiamo che la riforma del legislatore ha la semplice finalità di «[...] ridefinire l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio[...]» che segue la specificità dell’oggetto del reato più che della condotta¹⁴⁸).

4. Scenari di incompatibilità con il criterio di imputazione oggettiva: l’interesse o vantaggio dell’ente

La responsabilità da interesse o vantaggio dell’ente ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 è utile come strumento per verificare la compatibilità delle singole fattispecie con la figura della persona giuridica¹⁴⁹.

Un orientamento dottrinale autorevole ha espresso in materia un pensiero articolato che è doveroso riportare. Tale *decursus* si concentra sulla distinzione tra beni culturali mobili e immobili e sulla compatibilità dell’interesse o vantaggio per l’ente derivante dal fatto illecito realizzato talvolta su beni appartenenti alla propria sfera giuridica, talvolta a quella di terzi¹⁵⁰.

Con riferimento ai beni mobili si ritrovano sicuramente furto, violazioni in materia di alienazione, appropriazione indebita, importazione, uscita o esportazione illecite di beni culturali oltre che la falsificazione in scrittura privata in relazione ai beni culturali e contraffazione di opere d’arte.

¹⁴⁸ A sostegno cfr. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01298241.pdf>; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul Titolo VIII-bis*, cit., 2;

¹⁴⁹ V. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l’aggiornamento dei Modelli 231*, cit., 20.

¹⁵⁰ Il riferimento è a Ponzoni e Dimaggio.

Per le ipotesi in cui il bene culturale mobile sia di proprietà dell'ente, ad esempio, il furto appare completamente incompatibile con il requisito di interesse o vantaggio (a differenza dei beni culturali appartenenti al terzo)¹⁵¹.

Non sussistono problemi invece né per l'art. 518-*novies* c.p. né per l'importazione o esportazione illecita; ipotizzando che l'ente abbia tutti i requisiti per un traffico legale del bene culturale, sicuramente scegliendo la via illecita conseguirebbe un risparmio di spesa adeguato¹⁵².

Appaiono anche di astratta compatibilità con il requisito di interesse o vantaggio la ricettazione ed il riciclaggio dei beni culturali¹⁵³.

In relazione ai beni immobili, invece, il riferimento è sicuramente al reato di devastazione e saccheggio dei beni culturali e all'art. 518-*terdecies* c.p. dove non vi sono particolari problemi di configurabilità dell'interesse o vantaggio in capo all'ente sia per bene proprio che per bene appartenente a terzi: nel primo caso – magari – con l'acquisizione di un premio assicurati, mentre nel secondo caso con il danneggiamento della concorrenza¹⁵⁴.

Tale condotta potrebbe essere realizzabile sia in via commissiva eseguendo interventi di manutenzione dolosi in violazione delle regole d'arte ed eventuali prescrizioni o anche in via omissiva – ad esempio nel caso dell'art. 518-*terdecies* – astenendosi dal ristrutturare per conseguire dei risparmi di spesa economici o di tempo (nel caso di realizzazione di lavori diversi da quelli più lunghi e costosi che avrebbero dovuto essere realizzati)¹⁵⁵.

¹⁵¹ Cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli* 231, cit., 20 e ss.

¹⁵² Cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli* 231, cit., 21 e ss.

¹⁵³ Secondo autorevole dottrina, difatti, parrebbe molto fantasioso ritenere che una persona giuridica possa ottenere un vantaggio, anche solo un risparmio dei costi, alla commissione di tali reati. Questi ultimi, infatti si prestano automaticamente a comportare un vantaggio economico al soggetto che compie la condotta, quindi colui che sia autore del reato presupposto.

In materia cfr. MARTIN, *La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale*, in *Giurisprudenza penale*, 2022, 11.

¹⁵⁴Cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli* 231, cit., 22.

¹⁵⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 15.05.2019 n. 25171; Per la configurabilità nella forma omissiva impropria Cass., sez. I, del 07.02.2020, n. 9049.

CAPITOLO III

LA GESTIONE DEL RISCHIO: DAI MODELLI DI COMPLIANCE

ALLE LINEE GUIDA RILEVANTI

1. I criteri di imputazione soggettiva: artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001

I criteri di imputazione soggettiva individuano in linea pratica le condizioni che permettono – al verificarsi di una condotta realizzata da una persona fisica – l’insorgenza della colpevolezza dell’ente¹.

Tali criteri sono individuati negli articoli 6 e 7 del Decreto del 2001 e rispondono alla necessità di fondare una cd. “colpa in organizzazione” tutt’ora discussa nel mondo del diritto².

La presente “colpa in organizzazione” si intrinseca – secondo autorevole dottrina – nell’ «[...] omessa predisposizione o nell’inadeguata realizzazione o attuazione di presidi e misure atti a prevenire la commissione di reati ovvero ancora nell’omesso controllo sul loro funzionamento»³.

Entrambi i disposti sopra menzionati fanno riferimento forse all’elemento – all’architrate del sistema 231 – più importante: i modelli organizzativi⁴.

¹ V. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti: Diritto sostanziale*, cit., 203.

² V. PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 3, 167 e ss.; PALIERO, *L'imputazione della responsabilità all'ente per il fatto-reato dei soggetti apicali: il punto di vista della Cassazione*, in *Soc.*, 2014, 469 e ss.; ID, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabella delicti"?*, in *Soc.* 2015, 1288 e ss.; CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e "agency problems". I limiti del decreto legislativo n. 231/2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, 945 e ss.; MONGILLO, *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo*, in *Cass. pen.*, n. 3, 2023, 704 e ss.

Per l’attuale interpretazione della nozione in giurisprudenza, v. per tutti Cass. Pen., Sez. V, del 18.12.2023 n. 4667 con commento di PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 2022; sulla vicenda anche CENTONZE, *Il crimine dell' "attore decisivo", i limiti della compliance e la prova "certa" della colpa di organizzazione. Riflessioni a margine della sentenza "Impregilo"*, in *Cass. Pen.*, 2022, 4372 e ss.; FUSCO, PALIERO, *L' "happy end" di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sistema Penale*, 2022; nota a sentenza di DE SIMONE, *Si chiude finalmente nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo*, in *Giur. It.*, 2022, 2758 e ss.

³ Cfr. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, 1542; DI GIOVINE, *criterio di imputazione soggettiva*, cit., 205;

⁴ L’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cita testualmente: «Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di

Il modello organizzativo può essere ben valutato come “supporto materiale”⁵ della colpa di organizzazione.

gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

[...] i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».

L'art. 7 del l.gs. n. 231/2001 cita invece: «Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede: una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

⁵ Cit. da PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, cit., 3; sul tema anche PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex. d.lgs. n. 231/2001)*, in *Cass. Pen.*, 2013, 376 e ss. (parte I), 842 e ss. (parte II).

Il modello non diviene semplicemente importante in materia di commisurazione della pena ma anche per configurare la responsabilità dell'ente⁶; infatti, sono molti gli orientamenti giurisprudenziali che hanno confermato questa teoria di applicazione⁷, esigendo anche dagli stessi soggetti apicali la prova positiva di una colpa d'organizzazione⁸. L'ente quindi si fa carico di rendere operativo un modello organizzativo che sia idoneo a prevenire la realizzazione di eventuali figure criminose. Ad oggi, si potrebbe dire che inevitabilmente esso rientri a pieno nell'ottica premiale⁹ che ruota attorno al Decreto del 2001¹⁰.

Il modello organizzativo diviene quindi espressione di “*compliance preventiva*” ispirata alla gestione del rischio di reato: non risulta però ancora chiaro se, in effetti, i modelli organizzativi siano un onere o un obbligo per gli enti. Parte

⁶ Cfr. GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti: Diritto sostanziale*, cit., 242.

⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 18.09.2014 n. 38343; Cass. Pen., Sez. VI, del 16.11.2010 n. 27735, in CED Cass., n. 247665.

⁸ Quello che secondo l'art. 6, co. 1 del d.lgs. n. 231/2001 viene considerato onere probatorio viene convertito in un più blando onere di allegazione. Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., del 18.09.2014 n. 38343 e, in dottrina, GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 242.

⁹ Autorevole dottrina ritiene sia il vertice di uno schema di cooperazione fra lo Stato ed il privato, soprattutto in materia di contrasto alla criminalità economica. Cfr. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in BASILE, GATTA, PALIERO, VIGNANÒ (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano 2018, 1101 e ss.; CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e “agency problems”. I limiti del decreto legislativo n. 231/2001 e le prospettive di riforma*, cit., 946 e ss.; sul tema cfr. anche COLACURCI, *L'illecito “riparato” dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022, 1 e ss.; MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale. Riflessioni a margine di Stefano Manacorda e Francesco Centonze (a cura di), Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, in *Sistema Penale*, 2022; in voce *compliance* MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 244; SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, Torino, 2022, 99 e ss.

¹⁰ Basti pensare che ad oggi, l'adozione di un modello organizzativo, permette di concorrere positivamente all'innalzamento del *rating* d'impresa pattuito da una valutazione dell'AGCM. In materia v. art. 3, co.2, lett. c) della Delibera AGCM del 12.11.2012 ubicato “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.

Ulteriore esempio a sostegno nella presente tesi è la richiesta di inserimento del modello organizzativo adottato anche tra i contenuti della dichiarazione non finanziaria che gli enti sono obbligati a rendere alla Consob (anche con deposito volontario).

Terzo gruppo di esempi pratici possono essere – in *primis* – quello relativo alle Linee Guida dell'ANAC, del 10.10.2016, titolate “Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese” che richiede come elemento di valutazione positiva nel *rating* d'impresa l'adozione di un Modello organizzativo idoneo e – in secondo luogo – la necessità di adozione di un modello quale requisito per accedere al segmento S.T.A.R. di Borsa italiana. Per ulteriori approfondimenti v. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 243.

della giurisprudenza si volge a sostegno della natura facoltativa degli stessi¹¹ basandosi, ad esempio, sulla dicotomia letterale dell'art. 6, comma 3 del presente Decreto¹².

Secondo autorevole dottrina sul piano teorico la natura facoltativa dei modelli appare quasi coerente con l'impianto legislativo: ciò perché – secondo quest'ultimo orientamento – sarebbero un mero sistema di controllo interno, sia perché così facendo si promuoverebbe la valorizzazione e la differenziazione tra imprese¹³. È il caso però di ritenere che alcune legislazioni regionali, ad esempio, prevedano i modelli organizzativi come requisiti per ottenere o mantenere l'accreditamento in specifici settori: basti pensare che l'Indagine "Assonime" nel 2021 – basandosi su un campione di diverse società emittenti titoli quotati – ha valutato che la maggior parte delle imprese adottò delle scelte organizzative sostanzialmente allineate con le richieste del Decreto¹⁴.

Ad oggi però, nel complesso, si può affermare che il modello introdotto dal Decreto 231 veda un'applicazione molto disomogenea¹⁵.

Lasciandoci dunque alle spalle la figura del modello organizzativo, sarebbe opportuno adesso esaminare i due articoli citati del Decreto del 2001. Il primo comma dell'art. 6 prevede, in caso di commissione del reato da parte di un soggetto apicale, un'esimente molto complessa – classificata inizialmente da autorevole

¹¹ Cfr. Cass. Pen., del 25.11.2018 n. 5664 ove si ritiene che pur in assenza di un modello organizzativo idoneo la colpa di organizzazione risulta egualmente permeata da deficit di direzione o vigilanza sulla base di un sistema di regole cautelari che abbia propiziato il reato.

¹² «[...] possono essere adottati [...]».

¹³ In dottrina cfr. DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, cit., 215; CENTONZE, *La responsabilità degli enti e la piccola media impresa*, in CENTONZE, MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 87 e ss., dove lo stesso Autore propone l'esclusione di tali modelli organizzativi per: imprese che vedano il proprio organo amministrativo costituito prevalentemente da soggetti con poteri di controllo sull'ente; imprese con amministratore unico che abbia la prevalenza di poteri di controllo; imprese con numero di dipendenti non superiori a cinquanta unità in tutto il territorio nazionale; CENTONZE, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, in BORSARI (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova, 2018, 376 e ss.

¹⁴ È doveroso notare però che nel 2017 da un'indagine specifica sull'adozione dei modelli organizzativi 231 realizzata – su un campione di 45 imprese medio-piccole – Tim e Confindustria abbiano evidenziato come la maggior parte delle Aziende dichiarano di conoscere la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, ma in realtà soltanto una piccola parte di esse (in questo caso il 36%) adottò concretamente un Modello organizzativo e Gestionale rispettoso del Decreto 2001. Nello specifico cfr. <https://www.cisambiente.it/indagine-confindustria-tim-sui-modelli-organizzativi-gestionali-231-solo-36-delle-piccole-medie-aziende-italia-li-adotta/>; sull'indagine di "Assonime" v. https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Pagine/Note-e-studi-10_2021.aspx

¹⁵ v. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 247.

dottrina come “scusante”¹⁶ – che si sarebbe dovuta basare, nell’intenzione del legislatore, su una prova liberatoria da parte dell’ente stesso. La ivi indicata prova liberatoria riguarda la preventiva adozione ed attuazione di modelli preventivi; l’attribuzione nonché esercizio delle relative competenze di vigilanza rese all’Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo¹⁷; che il fatto sia stato realizzato da un soggetto apicale eludendo fraudolentemente il modello e che vi sia assoluta assenza di una possibile colpevolezza dell’Organismo di vigilanza. Sappiamo comunque, che ormai da tempo la giurisprudenza ha escluso che l’onere della prova gravi sull’ente, trattandosi, al più, di un mero onere di allegazione¹⁸.

L’art. 6 procede poi nel secondo comma disegnando l’ossatura del modello e inevitabilmente ripercorrendo i quattro *step* individuati dal legislatore nella sua creazione: la c.d. mappatura del rischio (difatti il modello organizzativo deve rispondere alla necessità di individuare le attività in cui possano essere commessi reati); la procedimentalizzazione (previsione di protocolli finalizzati a formare ed attuare decisioni dell’ente sui reati da prevenire); la gestione dei flussi finanziari (utilizzabili per la commissione di reati); la gestione dei flussi informativi (obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza). In ultimo, si enuncia la creazione di canali di segnalazione di condotte e meccanismi di tutela del *whistleblower*¹⁹.

Il comma 2-*bis* dello stesso articolo 6 dispone poi un approfondimento sui canali di segnalazione per le condotte illecite e l’applicazione di misure sanzionatorie e divieti a tutela di coloro che effettuano tali segnalazioni²⁰.

¹⁶ Cfr. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 180.

¹⁷ Ai sensi dell’art. 6, co. 4 e 4-*bis* del d.lgs. n. 231/2001 negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente; nelle società di capitali, invece, tali funzioni possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

¹⁸ v. Cass. Pen., Sez. Un., del 18.09.2014 n. 38343.

¹⁹ v. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 254. In materia di *whistleblowing*, tra i tanti cfr. DELLA BELLA, *La direttiva sul whistleblowing: come cambia la tutela per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo*, in *Sistema Penale*, 2019; ID., ZORZETTO, *Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità (Atti del I convegno del Dipartimento di Scienze giuridiche C. Beccaria dell’Università degli Studi di Milano)*, Milano, 2020.

²⁰ La disciplina tace sulla categoria di destinatari delle ivi indicate segnalazioni. Secondo autorevole dottrina l’interlocutore naturale sembrerebbe essere l’Organismo di vigilanza. Cfr. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 260.

Infine, il terzo comma dispone la possibile adozione di modelli di organizzazione e gestione sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, con comunicazione al Ministero della giustizia che, con i Ministeri competenti, può – con termine di trenta giorni – formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

L'articolo 7 del Decreto 2001, invece, al primo comma riprende la responsabilità dell'ente per fatti realizzati da figure sottoposte a vigilanza o controllo di soggetti apicali²¹ ammettendo la responsabilità dell'ente se la concretizzazione del fatto è stata causata dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Ai sensi del secondo comma del presente articolo, viene esclusa però la responsabilità dell'ente se – prima della commissione del reato – sia stato adottato un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei fatti eguali a quelli verificatisi nel caso di specie. In ultimo, nei commi tre e quattro, si richiede che il modello preveda misure idonee per garantire lo svolgimento nel rispetto della legge eliminando tempestivamente le situazioni di rischio e che per l'efficacia attuativa dello stesso: sia disposta una verifica periodica e una modifica – *ad hoc* – del modello in presenza di significative violazioni o mutazioni organizzative; l'applicazione di un idoneo sistema sanzionatorio. Sarebbe opportuno considerare però che – nella disciplina *in action* – i processi di omologazione degli enti alla normativa 231, divisibili nelle fasi precedentemente individuate, non distinguono effettivamente, al loro interno, un rischio generato da un soggetto posizione apicale da un rischio generato da parte di un sottoposto (come, invece, nella teoria fanno gli articoli 6 e 7).

Sicché anche il controllo sull'idoneità, effettività ed aggiornamento del modello comprende univocamente sia l'attività dei soggetti apicali che dei sottoposti²².

²¹ Il riferimento è all'art. 5, co.1, lett. b) del Decreto del 2001.

²² Cfr. VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, Napoli, 2019, 10 e ss.; DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, cit., 213.

1.1. I modelli organizzativi: *Risk Assessment* e *Risk Management*

Riprendendo i sopra enunciati quattro step individuati dal legislatore nel Decreto 231, sicuramente, il primo compito dell'ente è quello di riguardare al proprio assetto organizzativo, alla propria struttura e realizzare un procedimento di identificazione del rischio (*Risk Assessment* o mappatura).

Il *Risk Assessment* consiste infatti, *in primis*, nell'individuazione di aree e attività aziendali considerabili "a rischio" ove interverranno diverse variabili: il settore di operatività del soggetto collettivo, la collocazione del rischio, l'articolazione geografica dell'ente e l'esperienza storica²³. In secondo luogo, sarà opportuno ricollegarsi al quadro disciplinare relativo al catalogo dei reati presupposto ed esaminare le possibili modalità di realizzazione di un reato. L'ultimo passaggio attiene sicuramente alla *definizione del rischio tollerabile*, permeato da un silenzio legislativo²⁴ che non ha ripreso in nessun disposto o previsione l'impossibilità realistica di adottare un'azione – da parte delle imprese – volta ad annullare completamente tutti i fattori di rischio. Difatti secondo autorevole dottrina l'obiettivo sarebbe quello di minimizzare il medesimo rischio e non l'intento utopico di annullarlo completamente²⁵; non tacciono però le Linee Guida delle associazioni di categoria: le Linee Guida di Confindustria, infatti, hanno accertato l'insussistenza di un rischio zero all'interno delle aziende, spostando l'attenzione non sulla neutralizzazione totale del rischio ma sulla minimizzazione dello stesso²⁶. Una volta terminata la fase di mappatura del rischio si passa alla concreta gestione del rischio (*Risk Management*) attraverso la materiale adozione di tutte le

²³ V. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 254 e s.; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *La Società*, 2022, 1174.

²⁴ Cfr. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, 225.

²⁵ Cfr. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 255, dove l'Autore sposa il preferibile approccio seguito dal legislatore spagnolo che – all'art. 31-bis c.p. – pone sia la neutralizzazione (ove possibile), sia la riduzione significativa. Infatti, testualmente al comma quarto dell'art. 31-bis del *Código penal* si riporta: «[...] *persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión*».

²⁶ In materia cfr. Confindustria, *Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*, 2014, 30; secondo cui è necessaria la costruzione di un sistema talmente tanto efficace da non poter essere superato se non con un'obbligatoria azione fraudolenta.

Per tutto v. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 255 e ss.

accortezze sopra indicate nello studio degli articoli 6 e 7 (incluso il Modello organizzativo), con indicazione dei protocolli e delle procedure da seguire oltre che con l'individuazione di funzioni aziendali che garantiscano l'effettività di quanto contenuto nel Modello organizzativo²⁷.

1.2. Aggiornamento o adozione *ex novo*

Una volta eseguita l'analisi dei due principali disposti statuenti la responsabilità soggettiva che ruota intorno alla figura delle persone giuridiche, sarebbe opportuno valutare concretamente come l'introduzione dei reati contro il patrimonio culturale – del nuovo Titolo VIII-*bis* del Codice penale – tra i reati presupposto abbia modificato l'assetto dei modelli organizzativi che dovrebbero adottare gli enti. In linea di massima le strade percorribili sono due: nel caso di assenza di un modello organizzativo preesistente, tramite le operazioni di “*Risk assessment*” o cd. “mappatura del rischio” si dovrà arrivare a disporre un nuovo modello organizzativo; qualora, invece, vi sia un modello organizzativo già esistente occorrerà aggiornarlo. Organo competente per l'aggiornamento è l'Organismo di Vigilanza che dovrà sollecitare l'organo gestorio per effettuare attività di “*Risk Assessment*” e “*Gap Analysis*” all'esito delle quali dovrà essere quantomeno rafforzato il gruppo di presidi già in essere²⁸. Secondo autorevole dottrina, infatti, la necessità di revisione potrebbe essere soddisfatta anche «[...] con una mera specificazione dei protocolli già adottati» per reati in forma comune (rispetto ai nuovi in rapporto di specialità) già presenti nel catalogo dei reati presupposto, come ad esempio per il riciclaggio o l'auto-riciclaggio; si tratterà solo di «[...] affinare gli indici di anomalia già definiti dalla disciplina e dalla prassi di settore per la due diligence soggettiva e oggettiva»²⁹. È ragionevole sperare che la “riforma” attuata dall'art. 3 della l. n. 22 del 2022 favorisca la consapevolezza che il patrimonio culturale necessita di una tutela diffusa³⁰ e che venga attuata non solo

²⁷ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

²⁸ Per tutto v. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit. 1774.

²⁹ Cit. da LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, in *Diritto penale e processo*, 2023, 1638.

³⁰ Cfr. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela del patrimonio culturale*, in *La legislazione penale*, 2018, 21; ARAGONA, *La responsabilità delle persone giuridiche nella tutela penale dei beni*

entro i confini di stretta appartenenza (ad esempio, nei soli confronti di persone giuridiche che abbiano contatti o svolgano la propria attività trattando cespiti culturali) ma inglobando anche personalità giuridiche relativamente estranee al mercato culturale. In tali casi distinguiamo due differenti situazioni pratiche in merito a una eventuale revisione dei modelli organizzativi.

In primis, è opportuno ritenere che vi siano, ad esempio, enti che non incorrano in una reale possibilità di entrare in contatto con i beni culturali e quindi – allo stato pratico – non è doveroso che sorga la necessità di effettuarla: la soluzione dottrinale presentata sarebbe quindi, in occasione del primo aggiornamento, tener conto dell’innovazione introdotta nel catalogo dei reati-presupposto e che la revisione del *risk-assesment* debba concludersi con l’eventuale insussistenza di nuovi profili di rischio³¹. Può esservi però una seconda situazione pratica in cui il rischio non possa in alcun modo essere escluso: il riferimento è relativo a quelle imprese con un *core business* estraneo al mercato dei beni culturali ma che potrebbero intaccarlo³². In questo caso – in egual misura agli enti che svolgano attività principale nei meandri del mercato culturale – si dovrà senz’altro procedere a una revisione del modello organizzativo o alla sua adozione³³.

Duole ammettere però che la vaghezza caratterizzante le nozioni di patrimonio culturale – già trattate nei capitoli dedicati – causi inevitabilmente l’estensione di tutti gli ambiti di tutela che ne ruotano attorno, compresa l’area del “penalmente rilevante” cagionando così, con un effetto domino, ulteriori negatività sull’efficacia degli stessi modelli organizzativi che non avranno un campo semantico di applicazione ben definito³⁴.

culturali: dalle influenze internazionali alle prospettive de iure condendo, in CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Roma, 2021, 291; LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, cit., 1638.

³¹ In materia cfr. LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, cit., 6.

³² Ad esempio, fondi con facoltà di acquisto di opere d’arte; imprese portavalori; società immobiliari che acquistino immobili “vincolanti”; le imprese che svolgano attività di riqualificazione del territorio.

³³ In merito a tutte le riflessioni sulla revisione del “MOG” v. LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, cit., 1638.

³⁴ Per spunti oggetto di analisi cfr. DI BONITO, *Il problema definitivo del “bene culturale” tra reale e dichiarato*, in CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Roma, 2021, 51 e s.; LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, cit., 1638.

1.3. L' Organismo di Vigilanza

Per completezza nell'esposizione dei criteri di imputazione soggettiva relativi alle persone giuridiche e dell'analisi sull'importanza dell'attuazione dei Modelli organizzativi è doveroso soffermarsi sulla figura che – per il legislatore del Decreto 231 – risulta essere competente nel tentativo di assicurare l'efficacia e l'effettività proprio di questi ultimi: l'Organismo di Vigilanza³⁵.

L' "Odv" viene definito dall'art. 6 del decreto come titolare incondizionato di autonomi poteri di controllo e di vigilanza finalizzati al preservare il funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo; risulta però lacunoso e affatto facile definire la sua composizione, i requisiti di qualificazione dei suoi componenti o la sua concreta area di operatività in quanto nulla dispone lo stesso Decreto 231. Per deduzione, in merito all'individuazione della figura deputata per svolgere il presente ruolo, potremmo fare affidamento sui commi 4 e 4-bis dell'art. 6 del Decreto 231 che descrivano come competente a seconda della grandezza dell'impresa di riferimento tanto l'organo dirigente quanto il collegio sindacale o simili. In merito alla composizione dell'Organo sorge il dubbio debba essere costituito da soggetti esterni o interni alla realtà aziendale e soprattutto se debba essere organizzato in via collegiale o monocratica: quanto al secondo punto il prevalente orientamento vira per la collegialità in presenza di imprese di media o grande dimensione³⁶; in merito al primo punto invece è da considerare la preferenza

³⁵ Sull'Odv in generale v. LEDDA, GHINI, *Organismo di vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008; MALVASI, *Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009; VIGNOLI, *Profili critici della responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009; ARBIANI, GIUNTA, *L'organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2012; CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'Organismo di Vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015; PERINI, *Modelli organizzativi ex. d.lgs. n. 231/2001 e responsabilità degli enti*, Trieste, 2017, 88 e ss.; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 275 e ss.; VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa e insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, cit.; FIORINO, SANTORIELLO, *L'organismo di vigilanza nel sistema 231*, Pisa, 2021; QUATRARO, *L'Organismo di Vigilanza nel D.lgs. 231/2001: compiti e prevenzione. La prevenzione del rischio da reato delle imprese*, Caserta, 2021; RICCI, VACIAGO, *L'organismo di vigilanza nelle società*, Milano, 2023.

³⁶ Cfr. relazione di Assonime del 2008; MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, in BIANCHINI, DI NOIA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010, 97; GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 278 dove si riferisce che implicitamente sia lo stesso Decreto 231 a confermare tale ipotesi ammettendo per le piccole imprese la coincidenza dell'"Odv" con l'organo dirigente che sarà quasi sicuramente monocratico.

per la prevalenza di componenti esterni con la presenza di almeno un interno che funga da cerniera nei rapporti tra ente e Organismo³⁷.

Ulteriore tematica doverosa di analisi attiene ai requisiti individuali che i singoli componenti dovrebbero avere: sembrano emergere quelli dell'onorabilità³⁸, della professionalità³⁹, dell'autonomia⁴⁰ e dell'indipendenza⁴¹ oltre che della

³⁷ v. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 278.

³⁸ Cfr. Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2021, 78, 82,86.

³⁹ La verifica sulla professionalità del singolo componente non può limitarsi alla semplice analisi del *curriculum vitae* del soggetto ma anche alla verifica del possesso di competenze specifiche. Più dettagliatamente, si richiede che il soggetto membro dell'Odv presenti una doppia professionalità: l'idoneità a svolgere attività ispettiva o di controllo (campionamento statistico, *flow-charting* di procedure e processi per individuarne le debolezze, metodologie per individuazione di frodi); la conoscenza delle materie giuridiche e penalistiche (essenziale conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati). In materia cfr. G.i.p. Trib. di Napoli, Sez. 33, del 26.10.2007, in *Olympus*; Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2021, 79.

⁴⁰ Secondo autorevole dottrina il carattere dell'autonomia dei poteri – citata nell'art. 6 del Decreto del 2001 – indica l'autonomia decisionale «[...] che si esprime nella necessaria libertà di autodeterminazione e di azione con pieno esercizio della discrezionalità tecnica [...] nell'esecuzione delle funzioni riconducibili all'Organismo». Tale autonomia infatti – seguendo sempre tale orientamento dottrinale – deve ricomprendere sia il pieno distacco dell'Organismo dalla società che lo circonda, rendendo quest'ultimo insofferente a qualsiasi interferenza, sia il pieno distacco dalle attività operative o decisioni gestorie dell'ente. Cit. da PISANI, *I requisiti di autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2008, 156;

In materia v. Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001*, 2003, 12; Anie, *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001*, 2004, 5; Abi, *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001*, 2004, 13; Assobiomedica, *Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001*, 2004, 7; BARTOLOMUCCI, *Corporate governance e responsabilità delle persone giuridiche. Modelli preventivi ed efficacia esimente ex d.lgs. 231/2001*, Milano, 2004, 253.

Si ritiene – secondo un famoso orientamento giurisprudenziale – che il requisito dell'autonomia e quello dell'indipendenza siano strettamente collegati, quasi affiancati: il primo sarebbe infatti svuotato di qualsiasi senso logico se i membri dell'Organismo risultassero condizionati a livello economico e personale o fossero in situazioni di conflitto di interessi anche potenziale. In materia cfr. G.i.p., Trib. di Milano, del 20.09.2004, in *Olympus*; Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2021, 77.

⁴¹ Secondo famosa corrente dottrinale il requisito di indipendenza non si ricava direttamente dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 ma solo in via ermeneutica derivante dal principio di effettività del controllo. L'indipendenza, infatti, si estrinseca in una completa assenza dello stato di "soggezione" nei confronti dei soggetti apicali societari e nel mancato svolgimento di funzioni operative. In materia cfr. PISANI, *I requisiti di autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, cit., 156; SFAMENI, *Responsabilità amministrativa da reato dell'ente e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed Organismo di Vigilanza*, in *Rivista delle società*, 2007, 154.

Ad oggi l'indipendenza deve essere un requisito riferito non al singolo, ma all'"Odv" nel suo complesso nel momento in cui vi sia una composizione collegiale mista ove rientrino anche dei membri interni appartenenti alla società di riferimento. In materia espressamente cfr. Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2021, 78.

continuità d'azione⁴² (quest'ultima soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni)⁴³.

Possiamo in conclusione definire l'Organismo di Vigilanza come un "guardiano dell'efficacia del modello"⁴⁴ che vigila sul funzionamento e sul rispetto dello stesso e sopra cui incombe – in ultimo – una questione a lungo dibattuta nel mondo del diritto che risulta doveroso analizzare: la possibile sussistenza di una vera e propria posizione di garanzia.

La dottrina maggioritaria, negli anni, ha voluto escludere la ivi indicata posizione poiché questa può essere ritenuta fondata solo in presenza di una espressa norma giuridica che codifichi un obbligo di impedimento di un evento e successivamente dalla possibilità di esercizio di un potere utile da parte dell'Organismo che ne impedisca il verificarvisi⁴⁵.

La giurisprudenza recente sembra però volersi distaccare dagli ultimi orientamenti dottrinali identificando l'Organismo di vigilanza come un vero e proprio organo preposto per impedire la commissione di reati e ciò ne giustificherebbe soprattutto l'importanza datagli ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'ente collettivo⁴⁶.

⁴² In merito alla continuità d'azione si richiede che vi sia la necessità della presenza di una struttura organica che si dedichi a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, esclusa dall'esecuzione di mansioni operative. cfr. Confindustria, *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, 2021, 80; G.i.p., Trib. di Roma del 04.04.2003, in *Olympus*.

⁴³ Per la seguente classificazione cfr. PIERGALLINI, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 170 e ss.; PISANI, *I requisiti di autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, cit., 156; VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, cit., 55 e ss.

⁴⁴ Cfr. ALESSANDRI, *La vocazione penalistica dell'ODV ed il suo rapporto con il modello organizzativo*, in BIANCHINI, DI NOIA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010, 107.

⁴⁵ In dottrina v. SFAMENI, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, cit., 185; FOGLIA MANZILLO, *Nessun obbligo per l'organo di vigilanza di impedire gli illeciti penali*, in *Diritto e pratica delle società*, 2003, 34 e ss.; PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Milano, 2003, 107; GIUNTA, *Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 611; CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009, 412; ALESSANDRIA, *I soggetti*, in ALESSANDRIA (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2022, 42.

⁴⁶ In giurisprudenza cfr. Trib. di Milano, Sez. Pen. II, del 07.04.2021 n. 10748; Trib. di Milano, Sez. Pen. II, del 08.11.2019 n. 13490; Cass. Pen., Sez. V, del 30.01.2014 n. 4667; in dottrina v. NISCO, *Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi "soggettivi" e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 319 e s.; ID., *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale: posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, Bononia University Press, 2009, 381 e 386; SANTORIELLO, *Non c'è due senza tre: la*

2. Prevenzione del rischio e normativa antiriciclaggio

Nel capitolo precedente sono state esplicate tutte le questioni giuridiche relative all'impatto che la legge del 9 marzo 2022 ha avuto nell'organizzazione interna della società e soprattutto in materia di prevenzione del rischio e adozione dei conseguenti modelli organizzativi. Come precedentemente anticipato, infatti, potremmo dire che l'effetto più importante sia stato la revisione o l'istituzione *ex novo* proprio di quei modelli organizzativi previsti dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001. Il presente paragrafo però si prefige l'obiettivo di volgere uno sguardo al passato, ricomprendendo i presidi già implementati all'interno dei modelli organizzativi adottati dagli enti prima dell'introduzione dei nuovi reati presupposto

giurisprudenza riconosce nuovamente in capo all'organismo di Vigilanza un ruolo di sindacato sulle scelte di gestione dell'azienda, in Giurisprudenza penale web, 2021, 5; VIGNOLI, Profili critici della responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza, cit., 2 e 99.

Il tema della titolarità di una posizione di garanzia è molto dibattuto. L'intera attività dell'Organo e l'insieme delle prerogative sono proiettate sul funzionamento del modello; difatti l'Odv deve vigilare sul suo funzionamento, curarne l'aggiornamento ed è titolare di poteri autonomi di iniziativa e controllo. Secondo parte dell'Autorevole dottrina già questo basterebbe per fondare un ruolo di "garante"; c'è chi ritiene sia un vero e proprio "parafulmine" su cui incombe il soddisfacimento di una finalità preventiva diretta. Una seconda parte di dottrina – maggioritaria – invece ritiene che l'Organismo svolga semplicemente un controllo non incidente sul merito dell'organizzazione dell'ente ed indirizzato a verificare semplicemente l'aderenza delle regole autonormate al profilo di rischio trattato, oltre che all'efficace attuazione del modello. Si ritiene infatti che pur ammettendo un obbligo di garanzia sarebbe molto difficile provare il nesso causale o l'elemento soggettivo. Nelle correnti giurisprudenziali di spicco, sicuramente la sentenza "*Impregilo*" risulta fondamentale nell'esclusione di una posizione di garanzia in capo all'Odv: si discuteva in merito ad una responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Organismo – della società – per aver omesso la collocazione di presidi infortunistici da cui poi ne sarebbe derivato l'incidente ai danni di un lavoratore. Prima il G.u.p. e poi la Cassazione hanno escluso la sussistenza in capo all'Organismo di obblighi similari: il G.u.p. – infatti – aveva escluso categoricamente la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità dell'Odv in virtù di una delega di funzioni già esistente, per la materia oggetto di discussione, ai responsabili delle singole unità produttive.

Il problema non è comunque nuovo nel diritto penale d'impresa ricomprendendo una simile problematica anche in relazione agli amministratori non esecutivi o – ancora – dei sindaci, fino ad arrivare ai revisori e giungere infine al responsabile del servizio di prevenzione e protezione oltre che all'Odv.

Sul tema anche MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 510; VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, cit., 24; sul ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione VITARELLI, *Delega di funzioni*, Milano, 2006, 169 e ss.; ID, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008, 85 e ss.; GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2017, 508 e ss.; CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt*, cit., 442; FIORELLA, *Responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5104; Trib. Milano, del 08.11.2019 n. 13490, in *Sistema Penale*, 2020, 10, 113 e ss., con nota di FUSCO, FARGASSO, *Sul presunto obbligo di impedimento in capo all'Organismo di Vigilanza: alcune note a margine della sentenza BMPS*.

e valutando come, in riferimento alle figure di reati comuni cui si legano le nuove fattispecie criminose, questi venissero posti già a prevenzione del rischio per reati contro il patrimonio quali ad esempio il riciclaggio o l'autoriciclaggio. Riprendendo quanto attestato finora è senz'altro certo che sia necessaria una revisione dei modelli organizzativi già adottati dalle società per adeguarli alla prevenzione dei nuovi reati presupposto ma è pur sempre possibile, però, che alcuni dei presidi necessari per ottemperare ad alcuni dei nuovi reati siano già stati implementati – appunto – per figure “comuni” di reato⁴⁷. Questa circostanza non ha però rilevanza solo in via astratta ma anche pratica: basti pensare alla normativa antiriciclaggio che prevedeva, già prima dell'introduzione dei reati di cui al Titolo VIII-*bis* del Codice penale tra i reati presupposto, pesanti obblighi di verifica e segnalazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per case d'asta o gallerie d'arte. Ad esempio l'art. 10⁴⁸, co.2, lett. e), nn. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2007 che prevedeva l'applicazione delle prescrizioni presenti nel testo legislativo per quelle società competenti per il commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (o “Tulps”) o per quelle società riconducibili all'esercizio di case d'asta e gallerie d'arte per cui è prevista la concessione della licenza disciplinata dall'art. 115 del Tulps. Gli obblighi sopramenzionati sono poi successivamente stati estesi dalla

⁴⁷ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

⁴⁸ L'art. 10 co.2, lett. e), nn. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2007 citava testualmente: «Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del Tulps; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del Tulps; esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza prevista dall'articolo 115 del Tulps; alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; agli uffici della pubblica amministrazione. Il presente disposto è poi stato sostituito integralmente tramite l'art. 1, co.1 del d.lgs. n. 90 del 2017.

Quinta Direttiva Antiriciclaggio anche a commercianti di opere d'arte, intermediari commerciali o conservatori che realizzassero la propria attività in porti franchi se il totale dell'operazione fosse pari o superiore a dieci mila euro⁴⁹. Con il recepimento della Direttiva europea da parte del Legislatore italiano con il d.lgs. n. 90 del 2017 e con il d.lgs. n. 125 del 2019 (a modifica del d.lgs. n. 231 del 2007) gli operatori che ricadono quindi automaticamente all'interno delle presenti categorie dovranno svolgere un'analisi e una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; adottare procedure operative per mitigare e gestire i rischi ricollegati a quest'ultimi due fatti criminosi; svolgere un'adeguata verifica della clientela⁵⁰

⁴⁹ L'art. 3, co. 5, lett. b) e c) del d.lgs. n. 231 del 2007 – titolato “Soggetti obbligati” – infatti asserisce: Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari: «[...] i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all' articolo 115 Tulps qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro; i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro».

⁵⁰ In materia di valutazione della clientela basterebbe pensare – ad esempio – a qualcuno dei principali disposti inseriti dal legislatore nel Titolo II, alla prima Sezione del Capo I del d.lgs. n. 231 del 2007. Diventa doveroso citare – rimandando all'art. 17 del presente decreto per le disposizioni generali – l'art. 18 titolato “Contenuto degli obblighi di adeguata verifica”.

L'art. 18 del d.lgs. n. 231 del 2007 infatti – esaminandolo per capi sommari – tiene presente che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si adottino ad esempio con l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità tramite: l'ausilio di documentazione ottenute da fonti affidabili ed indipendenti; l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuato o prestazione professionale sia tra cliente ed esecutore sia tra cliente e titolare effettivo. Nel caso di eventuale basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo potrà anche essere posticipata successivamente all'instaurazione del rapporto o al conferimento di un incarico professionale. In tal caso però i soggetti obbligati al rispetto dei disposti del Decreto del 2007 dovranno provvedere egualmente all'identificazione dei soggetti sopra menzionati entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto; se decorreranno tali trenta giorni con l'impossibilità di eseguire un'identificazione corretta dovranno decidere se effettuare un'eventuale segnalazione di operazione sospetta.

conservando la documentazione relativa fino ad un massimo di dieci anni⁵¹ nonché segnalare eventuali operazioni sospette⁵².

⁵¹ Relativamente agli obblighi di conservazione il Capo II della terza sezione del Titolo II del d.lgs. n. 231/2007 dispone gli artt. 31 e ss; ad esempio, l'art. 31 – titolato “Obblighi di conservazione” – statuisce che i soggetti obbligati dal presente decreto devono conservare documenti, dati ed informazioni utili all'accertamento e alla prevenzione di condotte di riciclaggio o finanziamento al terrorismo oltre che a consentire lo svolgimento di analisi da parte della Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) ed altre Autorità competenti. Inoltre – ai sensi dell'art. 31, co. 2 del Decreto del 2007 – si dispone la conservazione delle copie dei documenti acquisiti nelle procedure di verifica della clientela in misura tale da permettere la ricostruzione: dell'instaurazione del rapporto continuativo o professionale; dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore; la data, l'importo e la causale dell'operazione ed i mezzi di pagamento utilizzati. In ultimo si prevede che il periodo di conservazione di documenti, dati ed informazioni debbano essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuato, della prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale (ai sensi dell'art. 31, co. 3 del Decreto 2001).

Si segnala, inoltre, in relazione a quanto visto anche l'art. 32 – titolato “Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni” – che statuisce le modalità di una corretta conservazione di dati ed informazioni. In primis, prescrivendo l'obbligo di adozione di sistemi di conservazione di documenti, dati, informazioni idonei a garantire il rispetto delle regole statuite dal Codice per la protezione dei dati personali, oltre che a limitarne l'utilizzo solo per quanto disposto dal Decreto del 2007. Inoltre, i presenti sistemi di conservazione devono prevenire qualsiasi eventuale perdita di dati o informazioni e permettere la ricostruzione dell'attività del cliente oltre che dei soggetti abilitati ad accedere ai presenti dati. Nello specifico, i sistemi di conservazione devono assicurare una tempestiva e completa accessibilità ai dati da parte dell'autorità; la tempestiva (entro massimo trenta giorni dall'instaurazione di qualsivoglia rapporto o prestazione professionale o variazione di essi) acquisizione da parte del soggetto obbligato di documenti, dati o informazioni con relativa data; l'integrità dei dati e la preclusione da qualsiasi tipo di alterazione; la trasparenza, la completezza, la chiarezza ed il mantenimento della storicità dei dati (ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a), b) c) ed e)). I soggetti obbligati potranno avvalersi – ex. art. 32, co. 3 del Decreto 2007 – di un autonomo centro di servizi, che risponderà in solido con i primi per le violazioni sugli obblighi prescritti, purché sia assicurato al centro stesso l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

⁵² In materia si segnala l'art. 35 del d.lgs. n. 231 del 2007 che statuisce l'invio senza ritardo – prima di compiere l'operazione – di una segnalazione all'UIF a carico dei soggetti obbligati quando siano a conoscenza, sospettino o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che vi siano operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi siano originati da attività criminosa (il sospetto viene desunto dalle caratteristiche, dall'entità o dalla natura delle operazioni oltre che da qualsiasi altra circostanza conosciuta). È prescritto l'obbligo di non compiere l'operazione fino a segnalazione avvenuta eccetto in casi specifici.

La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni oltre che i motivi di sospetto. I soggetti obbligati inoltre devono collaborare con la “UIF” e seguire le istruzioni di quest'ultima per la rivelazione e segnalazione di operazioni sospette.

L'ultimo comma dell'art. 35 detta poi esclusione per un novero di soggetti che non hanno obbligo di segnalazione delle operazioni sospette come, ad esempio, i professionisti per le informazioni ricevute da un cliente.

In materia di obblighi di segnalazione v. PISTORELLI, *La disciplina antiriciclaggio introdotta dal D.LG. 21 novembre 2007 n. 231*, in *Giur. Di Merito*, 2008, 2468 e ss.; CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, 253 e ss.; BEVILACQUA, *Le previsioni sanzionatorie della normativa antiriciclaggio*, in *Reati in materia economia*, in ALESSANDRI (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012, 285 e ss.; CRISCUOLO, *La prevenzione del riciclaggio sotto il profilo sanzionatorio: adeguata verifica, registrazione, segnalazione di operazioni sospette*, in CEPPA, CAPUA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contratto*, Milano, 2012, 121 e ss.; GULLO, *La reponsabilità dell'ente e Il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANTESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2019, 3498 e s.; più in generale cfr. GIUNTA, *Elementi*

2.1. Gli indicatori di anomalia della clientela: il D.M. del 17 febbraio 2011

Fermo restando quanto espresso finora in relazione ai presidi già esistenti posti a prevenzione di reati “comuni” rispetto ai più speciali reati – di nuova introduzione – di cui al Titolo VIII-*bis* del Codice penale è doveroso dare cenno per continuità di discorso al Decreto ministeriale del 17 febbraio 2011 intitolato “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari”.

Il presente Decreto, collegandosi a quanto detto in materia di verifica della clientela nel paragrafo precedente, prescrive disposizioni specifiche o – ancor meglio – una serie di indicatori di anomalia relativi al cliente, specifici per case d’aste o gallerie d’arte⁵³. Attenendosi a quanto descritto nel Decreto citato, gli indicatori di anomalia hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e vogliono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette⁵⁴. Tali identificatori di anomalia specifici sono trattati nell’Allegato I del Decreto dal punto quindicesimo e ricomprendono le condotte di un cliente che richieda l’acquisto o la vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti⁵⁵; ancora, la vendita di beni di valore a un prezzo incoerente rispetto al

costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.lgs. 231/07. Le prospettive di riforma, in ARNONE, GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2010, 85 e ss.

In generale in materia di riciclaggio v. D’ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, 2008; ID., *I reati di riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 533 e ss.; BRICHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014; ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, 25 e ss.; GULLO, *La responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, cit., 3499 e ss.; BELLAGAMBA, *In dirittura d’arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte di modifica per andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea*, in *Sistema Penale*, 2021; ID., *La riforma del riciclaggio è legge, un’occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea*, in *Diritto penale e processo*, 2022.

⁵³ V. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

L’art. 1 del d.m. 17 febbraio 2011 – intitolato “Definizioni” – alla sua lettera m) cita letteralmente: «esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è prevista la licenza dall’art. 115 del Tulp».

⁵⁴ Si rimanda agli artt. 35 e ss. del d.lgs. n. 231 del 2007 già esplicitati in nota. In merito a quanto detto cfr. https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Decreto_17_2_2011.pdf

⁵⁵ Cfr. https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Decreto_17_2_2011.pdf, in Allegato I, Indice 15.

profilo economico-finanziario del cliente⁵⁶; l'acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto⁵⁷; l'acquisto o vendita di beni di valore senza l'ausilio di adeguate informazioni sulle peculiarità dello stesso o – sempre di uno o più beni di valore – in un lasso di tempo ravvicinato, soprattutto se relativi a importi complessivi diversi⁵⁸. Infine, vengono menzionate le frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi basati su rapporti non apparentemente giustificabili⁵⁹.

Lo studio degli indici di anomalia però non si è di certo fermato al 2011. Infatti, recentemente l'Unità di Informazione Finanziaria – con il provvedimento del 12 maggio 2023 – ha emanato una nuova serie di indicatori per l'individuazione delle operazioni sospette e che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.

L'importanza fondamentale di questo intervento normativo getta le sue fondamenta sulla necessità da parte dei destinatari delle normative di merito di potersi confrontare finalmente con un testo unitario che comprenda tutti gli indicatori di anomalia⁶⁰.

Analizzando il recentissimo provvedimento in relazione alle nostre aree di interesse (n.d.r. ovviamente il mercato relativo ai beni culturali) possiamo denotare come non mancano nuove implementazioni di indici di anomalia rispetto a quelli già presentati: ad esempio quando nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi o beni di valore rilevante il soggetto si rifiuta o tergiversa nel fornire le informazioni o documentazioni utili relativi alla provenienza e alla autenticità del bene oltre che in relazione alla persona dell'effettivo acquirente o venditore o alle modalità di pagamento del corrispettivo⁶¹; ancora, quando nel commercio di opere d'arte o dei medesimi beni appena enunciati il soggetto fornisca informazioni o documentazioni su provenienza ed autenticità del bene false, alterate o non conformi da quelle disponibili⁶²; quando il soggetto che richieda l'acquisto di immobili, quadri, oggetti

⁵⁶ v. *ivi*, Allegato I, Indice 16°.

⁵⁷ v. *ivi*, Allegato I, Indice 17°.

⁵⁸ v. *ivi*, Allegato I, Indici 18° e 19°.

⁵⁹ v. *ivi*, Allegato I, Indice 20°.

⁶⁰ Cfr. CIRILLO, *I nuovi indicatori di anomalia dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*, in *Non solo diritto bancario*, 2023.

⁶¹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-25&atto.codiceRedazionale=23A03026&elenco30giorni=false in Allegato I; indice I, sub. ind. 1.4.

⁶² v. *ivi*, Indice II, sub. ind. 2.3.

di antiquariato e altri lo faccia con provvista proveniente da intermediari esteri situati in paesi con elevato rischio o non cooperativi o a fiscalità privilegiata o in nome o per conto di soggetti residenti in tali paesi⁶³.

Infine, quando il soggetto acquisti beni simili a quelli già evidenziati utilizzando risorse di terzi in virtù di relazioni di ufficio o professionali o magari, ricorrendo a dilazioni di pagamento eccedenti il corrispettivo pattuito tanto da far pensare che la corresponsione dello stesso possa non effettuarsi⁶⁴. Dalla lettura dei singoli indicatori si può apprezzare l'attenzione posta dall'Autorità sull'evoluzione del riciclaggio e del finanziamento terroristico facendo risultare il provvedimento come strumento utile per affrontare il complesso sistema di rischi cui l'economia è esposta quotidianamente⁶⁵.

2.2. Ulteriori considerazioni

In conclusione, alla luce di quanto esaminato nell'interezza del presente paragrafo, si potrebbe desumere che il nuovo catalogo di illeciti amministrativi sembrerebbe poter vantare una solida base preventiva e che molte delle persone giuridiche operanti nel mercato dell'arte siano già da tempo tenute al rispetto di una normativa antiriciclaggio e – conseguentemente – a implementare presidi a tutela del sistema economico finanziario con la trattazione di possibili criticità che, giacché derivanti dai nuovi reati, come ricettazione e riciclaggio di beni culturali, dovrebbero essere state almeno in parte già state affrontate; la complessità dei beni culturali e delle cose di interesse culturale appartenenti a privati e la loro natura hanno, però, reso necessario un ulteriore intervento⁶⁶.

3. Le “Art Market Guidelines” di Ginevra

Le Associazioni di categoria ad oggi non hanno rilasciato Linee Guida ufficiali che possano riguardare l'aggiornamento o la predisposizione di Modelli. Difatti, il presente paragrafo si pone l'obiettivo – riprendendo un noto pensiero

⁶³ v. *ivi*, Indice VI, sub.ind. 6.2.

⁶⁴ v. *ivi*, Indice VII, sub. ind. 7.7.

⁶⁵ Cfr. CIRILLO, *I nuovi indicatori di anomalia dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*, cit.

⁶⁶ In merito cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

dottrinale – di comparare possibili suggerimenti pratici in materia, pervenuti prevalentemente da iniziative estere⁶⁷. Questo processo comparativo poggia le sue fondamenta sulla “*Responsible Art Market Initiative*” (o “RAM”) istituita a Ginevra nel 2015. I membri della “RAM” ricoprono l’intero spettro settoriale del mercato artistico iniziando dalle gallerie e dalle case d’asta ed arrivando ad accademici e pubblici ministeri specializzati in questioni legali d’arte. La “*Responsible Art Market Initiative*” si occupa della pubblicazione di *toolkits* con l’obiettivo primo di consolidare e diffondere l’esercizio di pratiche responsabili nel mercato dell’arte, divenendo la creatrice di una vera e propria bussola etica⁶⁸ per le imprese che navigano nel mare confuso e complesso di leggi e regolamenti nazionali⁶⁹.

Tra i promotori sono presenti noti operatori che svolgono attività collegate ed inerenti al mondo dell’arte come *Christie’s*, Il porto franco di Ginevra, la “*Foundation pour le Droit de l’Art*” e l’Università di Ginevra⁷⁰. È proprio tale organizzazione ad aver stilato una serie di Linee Guida che, anche se non vincolanti possono essere reindirizzate ad un’applicazione interna ai fini degli aggiornamenti del Modello organizzativo⁷¹.

L’iniziativa della “RAM” è finalizzata a sensibilizzare tutte le imprese che operano nel mercato dell’arte, sia in Svizzera che all’estero e per agevolare la trasparenza nel mercato vi è stata proprio l’adozione delle “*Art Market Guidelines*” – sopra introdotte – pubblicate sul sito ufficiale. In un mercato che presenta spesso profili di rischio, infatti, si è ritenuto utile fornire indicazioni soprattutto ad imprese

⁶⁷ Per l’orientamento dottrinale di fondo cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit. 1774.

⁶⁸ Cfr. Il sito ufficiale: <https://www.responsibleartmarket.org/about-ram/ram-initiative/>.

⁶⁹ Letteralmente: «*The RAM Initiative is a cross industry initiative formed in Geneva in 2015. RAM’s members span the entire spectrum of the art market from galleries, dealers, auction houses, advisors and service providers, to lawyers, academics and public prosecutors specialising in art related matters. RAM publishes toolkits with the aim to consolidate and disseminate responsible practices which exist within the art market providing a practical and ethical compass to art businesses navigating the often complex and confusing sea of national laws and regulations. Please find more information on its dedicated website*». Cfr. <https://artlawfoundation.com/responsible-art-market/#:~:text=The%20RAM%20Initiative%20is%20a,specialising%20in%20art%20related%20matters.>

⁷⁰ V. MAGRI, *Le Art Market Guidelines della Responsible art market initiative, introduzione di Geo Magri*, in *Aedon*, 2020, 159.

La lista dei membri fondatori è consultabile su: <http://responsibleartmarket.org/organisation/>.

⁷¹ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774, in nota 26.

medio-piccole che non possiedono strutture idonee per variegata indagini e ricerche che assicurino la regolarità delle operazioni; proprio in seguito ad una crescente regolamentazione del mercato in Svizzera, i soci fondatori della “Ram” hanno deciso di elaborare questa serie di Linee Guida poggianti sulle *best practices* già utilizzate e che permettano di ridurre adeguatamente i rischi per le imprese operanti nei settori di riferimento⁷².

Le “*Art Market Guidelines*” vedono quindi una suddivisione per campi semantici in tre grandi gruppi: Linee Guida per gli esperti che autenticano le opere d’arte; *Due diligence toolkit* per le transazioni in oggetti d’arte – note esplicative; Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo⁷³.

3.1. ***Due diligence toolkit* per le transazioni in oggetti d’arte**

La “*due diligence*” è una delle attività fondamentali nelle transazioni artistiche, caratterizzate spesso da zone d’ombra e scambi non sempre facili⁷⁴.

Infatti, indagare e ottenere quante più informazioni possibile dalle parti della transazione sull’opera d’arte protegge le imprese e le aiuta a gestire eventuali rischi reputazionali e finanziari⁷⁵. La “*due diligence*”, viene comunemente definita come

⁷² Per un adeguato approfondimento cfr. MAGRI, *Le Art Market Guidelines della Responsible art market initiative*, introduzione di Geo Magri, cit., 159.

In merito a quanto già spiegato, sul Sito Ufficiale del gruppo “Ram”: «*These guidelines have been drafted with the expertise of fine art in mind, but they may be useful for other kinds of collectibles. Please note that these guidelines suggest best practice. These guidelines do not suggest a “one-size-fits-all” solution. The verifications and guidelines that are relevant may vary on a case-by-case basis.*

These guidelines have no legal effect and do not constitute legal advice. Experts are responsible for complying with legal obligations in the jurisdiction(s) in which they operate and must obtain their own legal advice in this respect.

Finally, these guidelines do not consider employment or insurance concerns for the professional activity of experts, nor deal with data protection rules that may apply».

V. <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/guidelines-for-experts-authenticating-works-of-fine-art/guidelines/>

⁷³ In merito v. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774, in nota 26; MAGRI, *Le Art Market Guidelines della Responsible art market initiative*, in *Rivista di arti e diritto online*, 2020, 2.

⁷⁴ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774;

⁷⁵ Per il testo integrale tradotto in lingua italiana da cui seguiranno tutti i riferimenti in note v. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, in *Aedon*, 2020, 166.

«l'azione che ci si aspetta che le persone intraprendano per tenere al sicuro se stessi o gli altri e i loro beni»⁷⁶.

La “*due diligence*” diviene di rara importanza nell’ambito della gestione dei rischi reputazionali e finanziari, ad esempio, in relazione a operazioni, prestiti e scambi di opere d’arte; gestione di collezioni d’arte; transazioni finanziarie o investimenti in opere d’arte; cura di mostre ed altro ancora⁷⁷.

Il “*toolkit*”, invece, si identifica in una raccolta di accertamenti finalizzata alla mitigazione dei rischi riconducibili alla realizzazione di transazioni di opere d’arte; viene concepito come “promemoria” delle attività d’indagine connessa all’esercizio della “*due diligence*”, individuando verifiche da svolgere in relazione alle parti coinvolte in una transazione artistica, opere d’arte o la transazione medesima⁷⁸.

I primi accorgimenti aziendali con riferimento alle compravendite di opere d’arte vengono relegati alla verifica dell’identità del cliente – nella “*Checklist 1*” – che dovrebbe essere esercitata: innanzi a persona fisica tramite la richiesta di documenti come carte d’identità o passaporto (i documenti devono essere aggiornati e ne dovrebbero essere conservate le copie dall’azienda); innanzi a persone giuridiche invece tramite atti che ne attestino la costituzione o la reale esistenza. Invece, nel caso in cui vi sia la presenza di un intermediario sarebbe necessario verificare il mandato (o documento di procura speciale) per accertarne la fondatezza del conferimento dei poteri⁷⁹.

Dovrebbe poi essere anche esaminata – ai sensi di ciò che definiscono le Linee Guida – la verifica della legittimazione ad agire del cliente, ad esempio, quando l’opera d’arte sia in proprietà⁸⁰ o quando il cliente sia l’esecutore del

⁷⁶ Cfr. Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus, Cambridge University Press, in voce “*Due diligence*”. Nel dettaglio: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/due-diligence>

⁷⁷ V. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, cit., 166.

⁷⁸ V. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, cit., 166.

⁷⁹ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774;

⁸⁰ In tal caso le Linee Guida prescrivono che la vendita possa essere eseguita solo con approvazione di tutti i comproprietari, la quale venga adeguatamente verificata dal commerciante tramite la consegna al medesimo di una procura firmata o una lettera firmata dagli altri comproprietari (o rappresentanti legali); cfr. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, cit., 168.

patrimonio di una persona deceduta⁸¹; in ultimo, magari, quando il cliente agisca per conto del proprietario principale⁸². Dalle stesse Linee Guida sono identificate come “*red flags*” – in relazione alla profilazione del cliente – situazioni che includano persone politicamente esposte; strutture *offshore*; clienti noti per essere associati a vicende giudiziali o che abbiano riportato condanne; agenti per acquirenti o venditori non dichiarati; esempio clienti che senza motivo operano attraverso molteplici società *offshore*.

Le “*red flags*” sono dei veri e propri segnali di allarme che determinano l’esigenza di approfondire i controlli sopra menzionati⁸³.

Terminata l’operazione di “*due diligence*” sul cliente – a quanto prescrivono le Linee Guida – i soggetti ricompresi dovranno poi effettuare operazioni di autenticazione sull’oggetto del negozio giuridico: il bene culturale. In tali casi però senza degli adeguati consigli e senza l’ausilio di risorse qualificate si potrebbe correre il rischio di esporsi alla commissione di fattori criminosi o di manifestazioni di conflitti d’interesse (ad esempio, un esperto che abbia rilasciato un certificato su un’opera non dovrebbe essere allo stesso intermediario nella transazione che la riguarda)⁸⁴. È proprio per scongiurare tali criticità che entrano in gioco le Linee Guida per gli esperti che autenticano le opere d’arte.

Le appena citate sono destinate a un’ampia gamma di destinatari che siano chiamati a fornire un’analisi o una perizia sull’opera d’arte: il riferimento può essere

⁸¹ In merito alla presente ipotesi, il mercante d’arte dovrà confermare che l’esecutore testamentario abbia l’autorità per vendere l’opera d’arte chiedendo la consegna delle copie relative alla documentazione che ne confermi la suddetta condizione; in merito cfr. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, cit., 168.

⁸² Alla presente condizione il proprietario di un’opera d’arte può nominare un commerciante o altro soggetto che agisca (in qualità di agente) per suo conto nella vendita o nell’acquisto di opere d’arte. Dovrà esserne quindi verificata l’autorità dell’agente di condurre la transazione: ad esempio, in caso di vendita sarà richiesta una copia della lettera di autorizzazione sottoscritta dal proprietario principale o una procura firmata; cfr. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, cit., 168.

⁸³ V. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

⁸⁴ In merito cfr. HECKER, *La formazione di una collezione*, in CALABI, HECKER, SARRO e BUSANI (a cura di), *Le opere d’arte e le collezioni. Acquisto, gestione, trasferimento*, Milano, 2020, 1 e 35; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

a esperti, artisti, comitati, fondazioni o magari case d'asta, commercianti collezioni e tanti altri⁸⁵.

Stando a quanto riportato dalle stesse Linee Guida per gli esperti, il soggetto designato all'autenticazione dovrebbe: possedere una profonda conoscenza critica delle proprie competenze, provare le proprie qualifiche professionali e – qualora lo ritenga necessario – collaborare con altri professionisti del settore; nello specifico, nel settore di esercizio della propria “*due diligence*”, dovrà essere un soggetto stimato dalla comunità degli studiosi ed essere indipendente per scongiurare eventuali conflitti di interesse⁸⁶.

Individuato l'esperto, si dovrà poi procedere alla fase di analisi: *in primis*, l'Esperto dovrà richiedere al Cliente tutta la documentazione relativa all'opera (ad esempio fatture, menzioni in cataloghi, o altre fonti autorevoli) verificandone la veridicità delle stesse; in secondo luogo, verrà realizzato un giudizio “ad occhio”⁸⁷ (o “*Connoisseurship*”), un'analisi visiva dell'opera d'arte da parte di un intenditore (o “*connoisseur*”) finalizzata a ritrovare informazioni sulla provenienza del bene⁸⁸; e in ultimo, l'esecuzione di tutti gli esami diagnostici e tecnico-comparativi con altre opere del medesimo artista⁸⁹.

⁸⁵ Nel sito ufficiale del gruppo “Ram” si riporta testualmente: «*The Guidelines are intended for any person who is asked to provide an analysis or expertise on a work of fine art (the “Expert”), including but not limited to: independent Experts, living artists, artists’ heirs, committees, foundations and authentication boards. In this context, Experts may be required to establish whether a work is by a specific artist (or not) or identifying the artist of a work. Other persons involved in the art market (including, but not limited to dealers, auction houses, collectors, and art businesses providing ancillary services) may choose to adopt all or some of these guidelines as a matter of best practice*».

Cfr. <https://www.responsibleartmarket.org/guidelines/guidelines-for-experts-authenticating-works-of-fine-art/guidelines/>.

⁸⁶ In merito cfr. MAGRI, *Linee guida per gli esperti che autenticano le opere d'arte*, in *Aedon*, 2020, 160 e ss.; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

⁸⁷ La “*Connoisseurship*” viene definita dalle Linee Guida come: «sensibilità della percezione visiva, la competenza storica, la consapevolezza tecnica e l'esperienza empirica di cui l'Esperto ha bisogno per attribuire l'opera»; cfr. MAGRI, *Linee guida per gli esperti che autenticano le opere d'arte*, cit., 161.

⁸⁸ Secondo quanto riportato dalle Linee Guida nell'Indice 4, sub. indice 4.2.2. – titolato “Analisi storicoartistica alla luce delle conoscenze accademico scientifiche” – un ideale attestato di provenienza potrebbe essere rappresentato dal documento con iscritte le generalità dei proprietari, date di acquisto, luoghi di conservazione e ad altro. Cfr. MAGRI, *Linee guida per gli esperti che autenticano le opere d'arte*, cit., 162.

⁸⁹ Per completezza, sarebbe utile rammentare che un ulteriore strumento importante per l'indagine sul bene – al fine di prevenire qualsivoglia forma di matrice criminosa – sia la consultazione di portali contenenti tutte le informazioni inerenti alla possibilità che lo stesso sia provento di reato (magari per pregressa sottrazione). Tale modalità di controllo è ricompresa nell'art. 4, co. 4 della

Anche in questo caso, ritornando alle Linee Guida sull'esercizio della “*due diligence*”, sono previste delle “*red flags*”, quali segnali di pericolo che si potrebbero riscontrare a seguito delle suddette operazioni come, ad esempio, documentazione o provenienza molto limitata o inesistente dell'opera, notorietà dell'oggetto per essere stato forgiato, valutazione negativa dell'opera da parte del mercato dell'arte, restauri inspiegabili o troppo estesi e tanti altri⁹⁰.

L'esercizio della “*due diligence*” descritta dalle Linee Guida culmina con il coinvolgimento di un'analisi della transazione esaminando scopo, forma e struttura della stessa: ad esempio il prezzo equo, la struttura del pagamento, eventuali conflitti d'interesse.

Difatti, le imprese artistiche – stando a quanto dichiarato dalle Linee guida sulla “*due diligence*” nella “Checklist” 3 – devono esaminare il “*background*” del cliente, lo scopo della transazione, se quest'ultima avvenga senza intermediari (di persona, via Internet o telefono) e anche le eventuali forme di pagamento.

Si ritiene che gli strumenti per condurre la “*due diligence*” vadano tradotti in protocolli e procedure *ad hoc* all'interno di un Modello per prevenire gli illeciti introdotti *ex novo*⁹¹.

3.2. Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

L'ultimo gruppo di Linee Guida elaborato dal gruppo “RAM”, anch'esse non vincolanti, è finalizzato al contrasto a fenomeni di riciclaggio di denaro e

Convenzione UNIDROIT del 1995 come passaggio fondamentale di esercizio della “*due diligence*” anche da parte del possessore: «[...] *In determining whether the possessor exercised due diligence, regard shall be had to all the circumstances of the acquisition, including the character of the parties, the price paid, whether the possessor consulted any reasonably accessible register of stolen cultural objects, and any other relevant information and documentation which it could reasonably have obtained, and whether the possessor consulted accessible agencies or took any other step that a reasonable person would have taken in the circumstances*».

Esempi pratici di portali consultabili sono: lo “*Stolen Works of art database*” dell'Interpol, la Banca Dati dei beni culturali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, l'*Icom Red List* ed altre. In materia cfr. GALLI, VIOLA, *Il riciclaggio di opere d'arte*, in *Filodiritto*, 2021; TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

⁹⁰ Per una consultazione completa cfr. MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d'arte*, cit., 173.

⁹¹ Cfr. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

finanziamento del terrorismo. Le presenti Linee Guida, infatti, mirano a sensibilizzare il mercato e fornire un quadro generale dei rischi e delle misure puntando a facilitare le transazioni di opere d'arte incoraggiando pratiche responsabili da parte degli operatori⁹².

I destinatari delle presenti Linee Guida sono gli operatori che esercitano nell'ambito dell'“*Art Business*” come commercianti, gallerie, case d'aste, consulenti d'arte o altri intermediari; sono incluse anche imprese d'arte che forniscono servizi accessori come il trasporto e lo stoccaggio. Senza ripetere quanto sopra menzionato per i precedenti copri di Linee Guida, anche qui sarà compito dei commercianti d'arte condurre una “*due diligence*” accurata sulla clientela ottenendo tutte le informazioni necessarie per identificarla⁹³.

Successivamente l'esercizio della “*Due diligence*”, anche in base a quanto già spiegato sopra, si sposta sull'accertamento delle peculiarità dell'opera: la sua proprietà⁹⁴, la sua provenienza⁹⁵ oltre che sullo scopo⁹⁶ e della forma⁹⁷ dell'operazione.

In ultimo, importante oggetto di analisi sono la sesta e la settima Linea Guida che, invece, trattano: la conservazione dei registri; la formazione dei dipendenti e il monitoraggio dei processi e delle procedure.

I commercianti d'arte, infatti, dovrebbero tenere un registro dei controlli di “*due diligence*” effettuati e conservare tutta la documentazione e le informazioni

⁹² v. MAGRI, *Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo*, in *Aedon*, 2020, 177.

⁹³ Nel caso dei singoli individui l'identificazione dovrà avvenire – come definito in precedenza – con la reperibilità di documenti identificativi quali passaporto o carta d'identità; nel caso dei soggetti giuridici (ad esempio associazioni, società di capitali, fondazioni) l'identità verrà verificata tramite l'ausilio di documenti che ne accertino la costituzione o l'esistenza con iscrizione nel registro imprese competente e che riportino l'organigramma aziendale.

Per l'identificazione del beneficiario effettivo (colui che beneficia in ultima istanza della proprietà dell'opera d'arte) invece il commerciante dovrà compiere ogni azione nelle sue possibilità. In materia cfr. MAGRI, *Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo*, cit., 181.

⁹⁴ I commercianti d'arte devono essere sicuri dell'identità del proprietario e che lo stesso goda della piena proprietà e non del mero possesso o del diritto di disporre; cfr. *ivi*, 181.

⁹⁵ In tema di provenienza i commercianti d'arte devono essere certi o quasi totalmente certi che la storia conosciuta dei precedenti proprietari dell'opera d'arte sia ricostruita nei limiti del possibile; cfr. *ivi*, 181.

⁹⁶ Il mercato dell'arte deve accertare il *background* del cliente e lo scopo che vuole perseguire. Cfr. *ivi*, 182.

⁹⁷ Il riferimento è all'effettuazione dell'operazione tramite intermediari, personalmente, via Internet o con qualsiasi mezzo che non presenti un contatto personale; cfr. *ivi*, 182.

che raccolgono al seguito delle attività appena esplicate⁹⁸. Inoltre, i dipendenti dovrebbero essere regolarmente formati sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo così da divenire consapevoli dei loro ruoli e delle loro responsabilità; la formazione dovrebbe essere eseguita il prima possibile e in modo da garantire che i dipendenti siano consapevoli dei nuovi rischi o modifiche dei profili attinenti a quest'ultimo⁹⁹.

3.3. Ulteriori considerazioni

Secondo autorevole dottrina, alla luce di quanto esposto, l'impostazione delle Linee Guida da parte del Gruppo "RAM" sembra – in sostanza – essere un interessante spunto per le Associazioni di categoria nazionali tanto da identificarla come strada consigliabile da perseguire anche per l'ordinamento nazionale. Nella speranza di un imminente arrivo di Linee Guida ufficiali che possano permettere un'eguale attenzione alla correttezza nel mondo dell'arte, questo potrebbe senz'altro essere un interessante punto di partenza¹⁰⁰.

⁹⁸ Secondo quanto attesta la sesta Linea Guida, infatti, avere un registro completo consente al commerciante d'arte di svolgere tante attività come ad esempio – per citarne alcune – adeguate valutazioni del rischio, rispettare gli obblighi legali, identificare eventuali "red flags" sul profilo del cliente o in merito alle opere d'arte o ancora alle transazioni. Soprattutto in materia di transazioni i documenti emessi dal commerciante d'arte devono essere veritieri, accurati ed attuali. Cfr. *ivi*, 183.

⁹⁹ Si menziona anche la possibile apertura di canali di segnalazione dei rischi all'interno del mercato e la nomina di una personalità all'interno di ogni ecosistema aziendale che si occuperà di ricevere le segnalazioni dei lavoratori.

¹⁰⁰ Per l'orientamento dottrinale citato v. TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, cit., 1774.

CONCLUSIONI

Stando a quanto emerso dal percorso svolto, la tutela del “patrimonio culturale”, ad oggi, entra a pieno titolo all’interno del Codice penale, segnando un punto di svolta anche culturale nella repressione di tali fenomeni¹.

Il passo compiuto dal legislatore però, benché fosse richiesto da gran parte del panorama dottrinale², non esaurisce gli aspetti critici della disciplina. Vi era anche chi riteneva fosse utile inserire tra le previsioni strettamente penalistiche solo i reati di danno, da configurarsi sempre come ipotesi delittuose, lasciando spazio ai reati di pericolo solo tra fattispecie di natura contravvenzionale e quindi collocandole nella legislazione settoriale apposita³.

In primis, tra gli aspetti più critici vi è certamente la mancanza di una definizione penalistica di “bene culturale”: deve infatti ritenersi – facendo seguito a una nota corrente dottrinale circa gli artt. 2 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio – che manchi uno strumento utile e fondamentale per uniformare la disciplina giuridica delle diverse ed eterogenee categorie di “cose” che possono avere natura di bene culturale⁴. Basti pensare come l’ambiguità della nozione incida anche in altre categorie di delitti: la legge del 22.05.2015 n. 68, introducendo il Titolo VI-*bis* c.p. relativo ai “delitti contro l’ambiente” ha riconosciuto il grande disvalore delle offese al patrimonio culturale. Reati come il disastro ambientale, infatti, risultano aggravati quando vengano realizzati in danno di «[...] aree protette o sottoposte al vincolo ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico»⁵.

¹ Molti Autori hanno criticato tale scelta, in quanto insieme ai disposti precedentemente inseriti tra Codice penale e Codice dei beni culturali si sarebbe creato un precedente di “duplicazione normativa”. Sulla presente materia e anche sulla presenza di una possibile ipertrofia legislativa Cfr. OMODEI, *Il traffico dei beni culturali: un caso di studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021,1014 ss.; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale del codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis*; in *Sistema penale*, 2022, 33;

² In sostegno di tale scelta cfr. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Riv. dir. pen. e proc.*, 1993, 1297, 1305 e s.; DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, 2002, 500; MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in A.A. V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, 93.

³ Forte sostenitore di tale tesi, in tempi non sospetti, era già MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1976, 73 e ss.

⁴ Cfr. CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi contro il patrimonio*, Bologna, 2016, 48; MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. pen. dir. e proc.*, 1976, 75.

⁵ L’art. 452-*quater*, co. 2 c.p. attesta letteralmente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o

Mentre, però, la concezione di “ambiente” seppur complessa è permeata dalla vigenza dell’art. 9 della Costituzione che al secondo comma lo racchiude in una fondamentale distinzione in tre campi semantici ben definiti⁶, il “bene culturale” assorbito dallo stesso articolo della carta costituzionale continua a tergiversare in stato di ubiquità⁷ appannando implicitamente anche la definizione di “ambiente” in quanto tale⁸.

È comunque possibile ammettere quale elemento comune che conferisca unità categoriale e eterogeneità materiale al concetto di bene culturale, secondo autorevole dottrina, il “pubblico interesse”, quale concezione riferibile a qualsiasi “entità del mondo esterno” che possa essere testimonianza materiale con valore di civiltà⁹.

Il problema irrisolto sulla definizione penalistica di “bene culturale” rende anche difficile comprendere la reale intenzione del legislatore: nello specifico, se sia quella di voler proteggere – tramite le nuove fattispecie – il patrimonio culturale cd. “dichiarato” piuttosto che il patrimonio culturale “reale”¹⁰. Già prima della riforma del legislatore, autorevole dottrina aveva evidenziato come la giurisprudenza sarebbe stata, in un futuro, stata costretta ad applicare a tutte le fattispecie del Titolo VIII-*bis* c.p. la soluzione ermeneutica prevalente: in sintesi, estendere la tutela non solo ai beni culturali formalmente identificati sul piano amministrativo come tali, ma anche tutti i beni culturali “reali”, ossia non formalmente identificati come “culturali” dalla disciplina settoriale¹¹.

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

⁶ La concezione di ambiente evincibile dal secondo comma dell’art. 9 permette una distinzione in tre campi semantici fondamentali: ambiente in stretto riferimento alla concezione di paesaggio; ambiente in riferimento al complesso normativo e movimento di idee a tutela del suolo, dell’aria e dell’acqua; l’ambiente in riferimento alla concezione urbanistica.

Il riferimento a GIANNINI, *Ambiente. Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 23; in materia anche cfr. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *La legislazione penale*, 2018, 2.

⁷ Cfr. PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, cit., 2.

⁸ In materia cfr. CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, 2016, 14; sulla definizione di “bene culturale ambientale” v. GIANNINI, *Ambiente. Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, cit., 27

⁹ Per l’interessante spunto cfr. GIANNINI, *Ambiente. Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, cit., 27; Commissione Franceschini, *Dichiarazione I*, 1964 n. 310.

¹⁰ Sulla questione sia consentito il rinvio al Cap. I par. 1.1.

¹¹ A sostegno cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, 2021, 63 e s.; Sul dibattito tra patrimonio culturale cd. “dichiarato” e “reale” cfr. ALIBRANDI, FERRI,

In realtà, deve ritenersi che l'estensione della tutela a ciò che denoti un intrinseco valore culturale per la collettività – pur se non ufficialmente riconosciuto dalle Autorità competenti – non è necessariamente da intendersi in senso negativo, fermo restando che le ricadute pratiche di tale *querelle* siano alquanto modeste, considerata la grande rilevanza nella prassi delle presunzioni di culturalità; anzi, è da preferire la tesi per cui tale discorso risulti fuorviante ed eccessivamente dispersivo in ottica 231, fermo restando il sostegno della linea di pensiero che sorregge la tutela del patrimonio culturale sul binomio tra presunzione di culturalità (assoluta o relativa) dei beni di proprietà pubblica e necessità di formale dichiarazione di interesse culturale per i beni privati¹².

Fermo restando quanto concluso in merito alla definizione unica di “patrimonio culturale” e di “bene culturale” in ambito penalistico, sarebbe comunque difficile ammettere che i problemi e le lacune di questo intervento legislativo terminino qui.

Dall'analisi di tutti i nuovi reati in ambito strettamente penalistico sono infatti emerse alcune incongruenze¹³ circa l'assorbimento dei vecchi illeciti nelle

I beni culturali e ambientali, Milano, 2007, 780; TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali e paesaggistici*, Milano, 2014, 369 e ss.; anche il cristallino pensiero di DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 90; in materia anche MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 64; PALAZZO, *La nozione di cosa d'arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale del patrimonio artistico*, Milano, 1977, 236 e ss.

¹² A sostegno cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza penale*, 2023; in materia cfr. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2018, 120;

¹³ Volendo fornire una panoramica generale sulle diverse “incongruenze” si potrebbe dire che astrattamente, infatti, la scelta del legislatore di inserire tutte le fattispecie a tutela dei beni culturali nel Codice penale è sicuramente premiabile, ma in realtà nell'attuazione pratica la situazione è ben diversa: il titolo è stato inserito tra i delitti contro l'economia pubblica e quelli contro la moralità e il buon costume con cui è molto difficile trovare elementi condivisibili. Al contrario, sarebbe stato preferibile un inserimento a seguito del titolo a protezione dell'ambiente. In più moltissime delle fattispecie incriminatrici sarebbero state collocate sicuramente meglio – sulla base della loro struttura – in altri testi come il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ad esempio, l'art. 707-bis c.p. che rappresenta forse il grado di offesa più remota ai beni culturali (il possesso di oggetti utili allo scavo in luoghi di interesse culturale) e che rappresenta una forma di tutela anticipata, anzi anticipatissima, addirittura rispetto a disposizioni ancora contenute nel Codice dei beni culturali; ciò permette di pensare alla collocazione della fattispecie contravvenzionale nel Codice penale come frutto di una scelta “eccentrica” del legislatore.

In linea generale sulle incongruenze del legislatore cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale*, cit., 33 e ss.; RECCHIA, *Una prima lettura della riforma della tutela penale dei beni culturali*, in *Aedon*, 2022, 91 e ss.; sulla posizione “eccentrica” dell'art. 707-bis v. D'AGOSTINO, *Dalla vittoria di Nicosia alla navetta legislativa*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2018, 88, che esprimendosi in un primo momento a favore della sua collocazione, poi sottolinea come

nuove disposizioni: l'esempio più lampante è l'art. 176 del Codice dei beni culturali (cd. furto "archeologico"), predecessore dell'art. 518-*bis* c.p. (furto di beni culturali), che prevede una sostanziale differenza dal reato di furto non prevedendo quale condotta costitutiva la "sottrazione", invece tipica del furto comune. L'impossessamento, difatti, nel caso di cui all'art. 176 del Codice dei beni culturali, avverrebbe direttamente a seguito della conduzione di scavi o attività di ricerca¹⁴.

Inoltre, l'aggravante di cui all'art. 176 co. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004 – inglobato dall'art. 518-*bis*, co.2 c.p. – che prevede un inasprimento della pena qualora il soggetto attivo ponga in essere la condotta in possesso di una concessione di ricerca, sottolinea proprio l'intenzione del legislatore di accorpere i cd. "furti archeologici" e i più generali furti di beni culturali in un'unica previsione, realizzando però un'incongruenza normativa per la diversità di realizzazione delle due condotte. Da precisare ulteriormente che la condotta riconducibile al cd. furto "archeologico" dovrebbe essere, quindi, più idonea a ricadere nell'ambito della fattispecie di "appropriazione indebita dei beni culturali" (di cui all'art. 581-*ter* c.p.), per la quale però manca l'aggravante, nel proprio disposto, qualora il fatto sia realizzato da soggetto in possesso di concessione di ricerca, rivelandosi quindi inidonea a rispecchiare il maggior disvalore del fatto in ragione del maggiore carico di responsabilità, poteri e oneri gravanti sul soggetto attivo che giustificano la maggiore severità del trattamento¹⁵.

l'intento del legislatore sia quello «[...] di rimandare le fattispecie di "contorno" punite in forma di contravvenzione o di illecito amministrativo alla legislazione di settore»: cosa che in questo caso non avviene; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale*, cit., 30; sulla collocazione del titolo nel Codice penale e sull'affinità tra i beni culturali e l'"ambiente" cfr. NATALI, *Patrimonio culturale e immigrazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in A.A. V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015, 64 e ss.; MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: opere e prospettive*, in GEMMA, MASSARO, CORTESE, BATELLI (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, 2017, 179 e ss.; PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *La legislazione penale*, 2018, 36; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali*, cit., 62.

¹⁴ Per la messa in luce delle differenze tra le due fattispecie cfr. il presente elaborato, 18 e ss.

¹⁵ In generale sul raffronto tra le tre fattispecie cfr. VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 22 e ss.; Più in generale sulla materia v. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, cit., 133 e ss.; ID., *Sub art. 176 d.lgs. 221.01.2004 n. 42*, in *La Legislazione penale*, 2004; MANES, *La tutela penale*, in BARBATI, CAMMELLI, SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, 2011, 301; ID. *La circolazione illecita*, cit., 99 e ss.; FERRI, *Uscita o esportazioni illecite*, cit., 239 e s.; MORGANTE, *Beni culturali*, in PADOVANI (a cura di), *Leggi penali complementari*, 2007, 80 e ss.; MARI, *Sub art. 176*, in Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2019, 1503 e ss.

Le lacune del legislatore continuano anche sul versante delle responsabilità da reato dell'ente.

I nuovi art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del d.lgs. 231/2001 infatti non risultano esenti da incongruenze. I due disposti appena citati – come noto – prevedono la responsabilità delle persone giuridiche per gran parte delle fattispecie inserite nel Titolo VIII-*bis* del Codice penale.

Nondimeno, vi è però un primo profilo di irragionevolezza con le scelte legislative precedenti, a causa della non menzione – nei due disposti – dei reati di “Autoriciclaggio dei beni culturali” (art. 518-*septies* c.p.) e di “Impiego di beni culturali provenienti da delitto” (art. 518-*quinquies* c.p.) che risultano così, *prima facie*, fuori dalla sfera di responsabilità dell'ente.

In linea teorica, potremmo far derivare da tale silenzio legislativo un vero e proprio “porto franco”, ma l'art. 25-*octies* del Decreto del 2001¹⁶, come noto, prevede tra i reati presupposto due fattispecie incriminatrici generali, suscettibili di colmare il vuoto creatosi a seguito della mancata inclusione delle nuove previsioni. Difatti, lo stesso art. 25-*octies* richiama espressamente gli artt. 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p.; tale scelta legislativa, deve ritenersi, non permetterebbe all'ente di sfuggire alla sanzione in caso di autoriciclaggio o reimpiego di un bene culturale (che, infatti, prima dell'entrata in vigore della disciplina risultava punibile ai sensi dell'articolo citato).

Se da un lato è sicuramente vero che l'art. 2 del Decreto 2001 – rubricato “Principio di legalità”¹⁷ – ammette la responsabilità dell'ente per un fatto costituente reato solo se esso è espressamente previsto da una legge entrata in vigore

¹⁶ Fra i tanti sull'art. 25-*octies* cfr. TRAVERSI, *Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006, 4 e 149; PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2015, 3, 63 e ss.; D'ARCANGELO, *I reati di riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 534 e ss.; GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, 2017, 3495 e ss.;

¹⁷ Sul principio di legalità in materia penale tra i tanti, cfr. GRASSO, *nullum crimen sine lege*, in *Costituzione italiana*, Milano, 1972; VASSALLI, *Nullum crimen, nulla poena sine lege*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1994, 278 e ss.; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 43 e ss.; PETRINI, *Riviera di legge*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 87 e ss.; FRATINI, *Manuale Sistematico di diritto penale*, 2023, 20 e ss.; BARTOLI, PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 88 e ss.; GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2023, 1095 e ss.

prima del fatto commesso e che il divieto di analogia in materia penale non permette un'estensione interpretativa ai danni del reo¹⁸, in tal caso il “bene culturale” in quanto tale sarebbe egualmente dignitoso di tutela agli occhi dell'art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231 del 2001 in quanto è comunque possibile far rientrare i beni culturali nell'oggetto materiale dei delitti richiamati dalla norma¹⁹.

¹⁸ In materia 231 cfr. PIVA, *Il doppio livello di legalità della responsabilità dell'ente: Contestazioni indirette e parallele tra veri problemi e false soluzioni*, in *Rivista 231*, 2024; il contributo identifica il sistema 231 come “chiuso” e strettamente caratterizzato a un rinvio fisso in cui si fa riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente quale vincolata all'entrata in vigore di una legge che criminalizzi il fatto prima della sua stessa esecuzione. Più precisamente: «combinando il vincolo desumibile dall'avverbio utilizzato con quello di determinatezza, tassatività e irretroattività cui rispondono i medesimi fatti in relazione ai quali l'ente può essere chiamato a rispondere [...] se ne desume il divieto di applicazioni analogiche o, più radicalmente, del ricorso a qualsiasi criterio di interpretazione [...] in funzione di un'affermazione implicita di responsabilità cui fa da *pendant*, sul versante processuale, l'obbligo di proscioglimento nel caso di dubbio di cui all'art. 66 d.lgs. 231/2001».

È bene ribadire però che non vi si trovi, nel caso in esame, in una situazione di possibile applicabilità di un'analogia nei confronti del reo. Difatti l'analogia secondo le parole di Bobbio consiste nell'operazione logica di estensione del predicato di un termine ad altro termine, al primo legato da un rapporto di somiglianza in base a un elemento comune. In semplici parole consente di estendere l'applicazione di una previsione utilizzata per un caso ad un secondo, che invece non è contemplato dalla norma stessa.

L'analogia non è però da confondere con l'interpretazione (anche estensiva) in quanto si parla di interpretazione qualora il giudice attribuisca alla norma un significato tale che permetta di abbracciare tutti i casi riconducibili alla sua letteralità, mentre l'analogia permette un'estensione della previsione a situazioni in nessun modo riconducibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali.

Nel caso di specie invece – secondo chi scrive – non sussiste analogia in quanto la protezione, non tanto del “bene culturale”, ma del “bene” in quanto oggetto meritevole di tutela può legittimamente essere assorbito dall'art. 25-*octies* del Decreto 2001, verosimilmente anche senza alcuna attività interpretativa estensiva.

Riferimenti pratici sul pensiero cfr. CARCATERRA, *Analogia I. Teoria generale*, in *Enc. giur.*, II, 1988, 9; BOBBIO, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994, 4; BOSCARRELLI, *Analogia e interpretazioni nel diritto penale*, Palermo, 1955; DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo di legge*, Milano, 2006; PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, 29 e ss.; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., 82 e ss.; PALAZZO, *Costituzione e divieto di analogia*, in *Dir. proc. pen.*, 2021, 1218 e ss.; D'ANDREA, *L'analogia in bonam partem nel diritto penale. Una riflessione sulla natura “eccezionale” delle norme penali di favore*, in *Sistema penale*, 2024.

Sulla possibile linea di demarcazione fra analogia ed interpretazione estensiva, a fondamento del discorso cfr. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980; VELUZZI, *La distinzione tra analogia giuridica e interpretazione estensiva*, in MANZIN, SOMMAGGIO (a cura di), *Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza*, Milano, 2006, 133 e ss.; GUSTARINI, *L'attività interpretativa*, in Cicu, *Messineo, Mengoni (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2011, 28 e ss.; PINO, *Norme inespresse*, in *giorgiopino.net*, 2020, 93 e ss.; in giurisprudenza sulla generalità delle pronunce più importanti sulla distinzione tra le due operazioni cfr. Cass., Sez. III, del 09.01.2009 n. 15707, Abbaneo, in CED 243431; Cass., Sez. III, del 13.05.2008 n. 36845, Tucci, in CED 240769; Cass. Sez. I, del 18.12.2007 n. 1479, Khouma, in CED 238818.

¹⁹ In materia l'interessante contributo di ZANNINO, *Beni pubblici, beni comuni*, in *Astrid-online*, 2020, 1 e s. dove si osserva proprio come i beni culturali siano stati recentemente inglobati nella sfera più generale di “beni comuni” piuttosto che di “beni pubblici” ricomprendendo sia la realtà di proprietà pubblica che privata.

Una tale soluzione è imposta altresì dalla *ratio* ispiratrice della riforma. Infatti, l'intervento del legislatore con l'art. 3 della l. 9 marzo 2022 n. 22 è frutto della richiesta della Comunità internazionale per una supplementare, maggiore e specifica protezione dei beni culturali²⁰.

È quindi finalizzato, in *primis*, a un inasprimento del quadro sanzionatorio. Ponendosi quindi, in un rapporto di specialità²¹ i relativi disposti del Codice penale cui fanno rinvio per intero l'art. 25-*octies* (in relazione alle fattispecie generali) e i nuovi articoli del Decreto 2001 (in relazione alle fattispecie speciali a protezione dei beni culturali) automaticamente nel venir meno dell'applicazione della "*lex specialis*" richiamata dai secondi ne risulterà – potrebbe dirsi obbligatoriamente – l'applicazione della *lex* generale richiamata dall'art. 25-*octies*. In altri termini, non si dovrebbe far altro che applicare il generale principio per cui, al venir meno dell'ambito di applicazione della norma speciale, si riespande il perimetro applicativo di quella generale.

Stante le lacune evidenziate, molto si discute in dottrina soprattutto sulla concretezza degli effetti derivanti dalla riforma²².

²⁰ Tra i tanti cfr. D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta legislativa": i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2018; VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 1 e ss.; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul Titolo VIII-bis*, cit., 11; MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Torino, 2020.

²¹ Sul rapporto di specialità in stretta connessione ai reati sui beni culturali cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul Titolo VIII-bis*, cit., 17, 33; in riferimento alla fattispecie di "furto di beni culturali" e "appropriazione indebita di beni culturali" anche VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano*, cit., 22 e ss.; COLOMBO, *Osservazione in tema di furto di beni culturali* (art. 518-bis c.p.), *Il Mulino-Rivisteweb*, 2023, 73 e ss.

Indubbio è che vi sia – secondo chi scrive – un rapporto di specialità tra le fattispecie del Codice penale; il presente rapporto di specialità dovrebbe però essere inteso (ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c.p.) in senso logico-formale ove il presupposto di convergenza tra le varie norme (in questo caso i disposti richiamati negli articoli del Decreto 231) sia il rapporto di continenza tra le stesse cui verifica deve procedersi tramite il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate comparando gli elementi costitutivi che concorrono a formarle. A sostegno della presente tesi in dottrina cfr. CADOPPI, *Veneziani, Manuale di diritto penale*, Padova, 2007, 465; ROMANO, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 415 e ss.; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2021, 596 e s.; in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. Un., del 28.10.2010. n. 1235; Cass., Sez. V, 19.05.2014, n. 39822; Cass., sez. V, 20.06.2017, n. 35591; Cass., sez. V, 18.04.2019, n. 22475.

²² MARTIN, *La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale*, in *Giurisprudenza penale*, 2022, 12; PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale dei Modelli 231*, cit., 20 e ss.;

Seppur nel Codice penale l’inserzione di un nuovo Titolo VIII-*bis* permetta di rafforzare la tutela di un segmento di beni giuridici di importanza collettiva, la stessa concretezza rafforzativa e la stessa verosimiglianza non sembrerebbero essere presente nel mondo delle persone giuridiche.

Difatti – in base a quanto appreso lungo tutto il percorso di analisi – non tutti i reati si presterebbero a una reale conversione in responsabilità dell’ente. Da questo punto di vista, è interessante richiamare uno spunto dottrinale – per cui si rimanda al Capitolo II – che vaglia la compatibilità delle nuove fattispecie con il requisito di interesse o vantaggio dell’ente. Si è fatta infatti una sostanziale differenza tra i beni mobili che siano in possesso o di proprietà dell’ente²³ o di soggetti terzi²⁴ e beni immobili²⁵. Si può concludere come usualmente le persone giuridiche tendano all’abituale commissione di fattispecie criminose sempre negli stessi ambiti (reati societari, tributari, contro la pubblica amministrazione) e risulti molto difficile che una stessa persona giuridica riesca a trarre vantaggio da reati come il Riciclaggio di beni culturali dove, nella prassi quotidiana, il vantaggio economico è spesso riconducibile al singolo soggetto persona fisica che commette il reato presupposto²⁶.

La riforma del legislatore, seppur lacunosa e incongruente sotto molteplici punti di vista, non ha però cagionato solo effetti negativi: parrebbe inutile sottolineare quanto le realtà aziendali, soprattutto nelle operazioni di contenimento del rischio, ne abbia risentito.

La disciplina dei “MOG” è stata in parte rivoluzionata; ad oggi si spinge le persone giuridiche verso la strada della legalità e oramai l’adozione di modelli

²³ Il riferimento è ovviamente a reati come ad esempio la dispersione, dove quasi sicuramente l’ente integrerà la figura di danneggiato.

²⁴ In tal caso sicuramente non presentano particolari problemi, ad esempio la fattispecie di circolazione illecita, il furto, l’importazione o l’uscita illecita di beni culturali.

In materia sull’orientamento dottrinale cfr. PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale dei Modelli 231*, cit., 20 e ss.;

²⁵ Facile ritenere che una Società che abbia in concessione un bene culturale possa ad esempio devastarlo o distruggerlo.

²⁶ Quanto meno, alla luce dello studio i casi di configurazione pratica sono molto rari e forse il caso “Medici” (n.d.r. trattato in elaborato) potrebbe assurgere a espediente storico – sicuramente uno dei pochi – in cui si possa parlare anche di una responsabilità delle persone giuridiche.

In generale cfr. MARTIN, *La responsabilità dell’ente per reati contro il patrimonio culturale*, in *Giurisprudenza penale*, 2022, 11.

organizzativi all'avanguardia o l'aggiornamento di quelli già in utilizzo dovrebbe diventare prassi usuale per la classe sociale imprenditoriale.

Riprendendo i temi già svolti nel corso dell'elaborato, le presenti conclusioni vogliono riportare l'attenzione sulla praticità dell'aggiornamento dei modelli organizzativi. Gli enti saranno infatti chiamati ad adottare dei presidi di contenimento del rischio, come: tracciare la provenienza di tutte le opere d'arte all'interno della propria *supply-chain*; la registrazione e l'aggiornamento degli archivi elettronici contenenti dati dei proprietari dei beni culturali; l'introduzione di procedure che permettano di governare con adeguata sorveglianza i processi di importazione ed esportazione. L'impatto pratico però rimane marginale, dovendosi considerare che la grande maggioranza dei presidi che dovrebbero essere adottati con "innovazione" dagli enti già erano stati impiegati in passato (come visto nel terzo Capitolo dell'elaborato) per combattere le fattispecie "comuni" di reato da cui derivano le nuove figure "speciali".

Purtroppo, come pure sostiene una parte della dottrina, sembrerebbe che l'intervento del legislatore rimanga, infine, su un piano astratto, portando il Modello 231, quanto meno in uno stretto riferimento alla disciplina dei beni culturali, a vestire le mentite spoglie di un "Arlecchino" del diritto²⁷. Ne sono prova, a sostegno, anche le recenti indagini realizzate da Confindustria ove si sottolinea che per quanto l'87% delle imprese campionate sia a conoscenza della disciplina relativa ai modelli organizzativi, solo il 36% di loro ne contempla l'adozione²⁸.

Nel corso dell'elaborato, però, si è evidenziato come seppur il legislatore provi a tener il passo implementando la tutela del "patrimonio culturale" – malgrado non perfettamente – non è coadiuvato da altri soggetti che dovrebbero pure intervenire. Le Associazioni di categoria nazionali, ad esempio, rimangono silenti nella promozione di Linee Guida utili a prevenire la concretizzazione di molteplici rischi con riferimento al mercato dell'arte e al mondo dei beni culturali. In questo

²⁷ Interessante e forte espressione di MARTIN, *La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale*, cit., 12.

²⁸ Percentuale drasticamente diminuita rispetto all'Indagine "Assonime" del 2008 che aveva riscontrato risultati nettamente migliori superando la soglia del 70%. In materia cfr. <https://www.cisambiente.it/indagine-confindustria-tim-sui-modelli-organizzativi-gestionali-231-solo-36-delle-piccole-medie-aziende-italia-li-adotta/>; per il Documento ufficiale "Assonime" cfr. <https://www.assonime.it/attivita-editoriale/guide/documents/234032/231.2001.pdf>.

senso, si sarebbe dovuto da tempo prendere spunto da altre realtà, come la Svizzera, che ancor prima dell'avvento della Convenzione di Nicosia del 2017 ha intrapreso il sentiero di una tutela unificata.

Le “*Art Market Guidelines*” sono, come più volte sostenuto, un ottimo esempio per comprendere quanto ancora sia necessario lavorare per un'adeguata tutela di quello che, nell'archetipo più grande della definizione di “patrimonio culturale”, è una risorsa preziosa e degna di tutela. Non si deve infatti dimenticare che i beni culturali costituiscono una testimonianza preziosa, fragile e insostituibile della storia e dell'identità dei popoli del mondo e che senz'ombra di dubbio siano strumenti per la creazione di una società pacifica²⁹.

²⁹ Riferimento alle splendide parole di MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale*, cit., 1.; concetto ribadito anche dall'ex direttrice dell'UNESCO: «*This new Resolution now adds the thorough awareness of culture's role as a source of stability and inclusion, and as a driver of reconciliation and resilience. It is the result of UNESCO's efforts within the United Nations in recent years to include and stress the importance of heritage in our international efforts for efforts for peacebuilding and maintaining security*». In materia cfr. Director-general (BOKOVA), *Circular letter*, CL/4210, 2017, in www.en.unesco.org.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI, VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015;
- ACQUAROLI, *Ricettazione*, in PIERGALLINI, VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015;
- ALBANESE, *(Furto) storia*, in *Enc. dir.*, XIV, 1995;
- ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960;
- ALESSANDRI, *La vocazione penalistica dell'ODV ed il suo rapporto con il modello organizzativo*, in BIANCHINI, DI NOIA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010;
- ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Dig. disc. Pen.*, 1989;
- ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006;
- ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010;
- ALESSANDRIA, *I soggetti*, in ALESSANDRIA (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2022;
- ALIBRANDI, FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2007;
- ALLEGRA, *Azione del reato proprio e tipologia di autore e azione*, in *Scuola pos.*;
- AMARELLI, *Sub-art. 624 c.p.*, in FIORE (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, Milano, 2010;
- AMATO, *Un regime diversificato per reprimere gli illeciti*, in *Guida dir.*, 2001;
- ANGELOTTI, *Le appropriazioni indebite. Nel sistema del diritto e nella nuova legislazione penale*, Napoli, 1931;
- ANTOLISEI, ROSSI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2022;
- ARAGONA, *La responsabilità delle persone giuridiche nella tutela penale dei beni culturali: dalle influenze internazionali alle prospettive de iure condendo*, in CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Roma, 2021;

ARBIANI, GIUNTA, *L'organismo di Vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2012;

ARROTTI, *Le due 231 (D.lgs. 231/2001 ne D.lgs. 231/2007): Riflessioni svolte dal punto di vista degli organismi di vigilanza presso gli intermediari finanziari*, in *Rivista 231*, 2024;

ASSUMA, *Danneggiamento*, in *Enc. giur.*, 1988;

BAFFA, CECCHINI, *Limiti spaziali di validità della responsabilità da "reato degli enti: applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 all'ente "italiano" per reato commesso all'estero e all'ente "straniero per reato commesso in Italia*, in *Giurisprudenza penale*, 2018;

BARBATO, SAVINI, *Sistemi preventivi coordinati di tutela della legalità: La normativa della responsabilità delle persone giuridiche*, in *Aodv 231*, 2023;

BARTOLE, BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, 2° ed., Padova, 2008;

BARTOLI, *Il criterio di imputazione oggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020;

BARTOLI, *I delitti contro il patrimonio*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020;

BARTOLI, *I delitti contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020;

BARTOLI, *La distinzione tra appropriazione e distrazione e le attuali esigenze di tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001;

BARTOLI, *Considerazioni sul tentativo di furto nei supermercati in attesa delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2014;

BARTOLI, PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023;

BARTOLOMEO, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2016;

BARTOLOMUCCI, *Corporate governance e responsabilità delle persone giuridiche. Modelli preventivi ed efficacia esimente ex d.lgs. 231/2001*, Milano, 2004;

BASSI, EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006;

BATTARINO, PALOMBA, *Le sanzioni*, in CABIDDU, GRASSO (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2021;

BENVENUTI, SAPIENZA, *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Milano, 2007;

BELLACOSA, *Commento all' Articolo 8. Autonomia della responsabilità dell'ente*, in LEVIS, PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014;

BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020;

BELLAGAMBA, *In dirittura d'arrivo la riforma del riciclaggio: alcune proposte di modifica per andare oltre il mancato recepimento della direttiva europea*, in *Sistema Penale*, 2021;

BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge, un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea*, in *Diritto penale e processo*, 2022;

BERNASCONI, *Sub. art. 8 Autonomia della responsabilità dell'ente*, in BERNASCONI, PRESUTTI (a cura di), *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013;

BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, 1939;

BEVILACQUA, *Le previsioni sanzionatorie della normativa antiriciclaggio*, in *Reati in materia economia*, in ALESSANDRI (a cura di), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2012;

BILLO, *Sub Art. 25-octies, Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, in CADOPPI, VENEZIANI, GARUTI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2010;

BOBBIO, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino, 1994;

BOLIS, *La silenziosa espansione della confisca per equivalente senza condanna: le Sezioni Unite non considerano la presunzione d'innocenza in relazione all'art. 578-bis c.p.p.*, in *Sistema penale*, 2024;

BOSCARELLI, *Analogia e interpretazioni nel diritto penale*, Palermo, 1955;

BOTTALICO, *Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: paradigmi a confronto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009;

BRICHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014;

BROCCA, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Adeon*, 3, 2001;

BRODIE, *An Archeologist's View of the Trade in Unprovenanced Antiquities*, in HOFFMAN (a cura di), *Art and Cultural Heritage, Law, Policy and Practice*, in Cambridge, New York, 2006;

CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale "Parte speciale"*, Milano, 2023;

CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2019;

CALISTI, *Il sospetto di reati. Profili costituzionali e prospettive attuali*, Milano, 2003;

CAMPOBASSO, *Diritto commerciale: Diritto dell'impresa*, Milano, 2013;

CANESTRARI, Cornacchia, Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica, in CANESTRARI (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte speciale: I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Milano, 2010;

CANESTRARI, *reati di pericolo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991;

CANESTRARI, *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Studium iuris*, 2001;

CANESTRARI, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016;

CARCATERRA, *Analogia I. Teoria generale*, in *Enc. giur.*, II, 1988;

CARINGELLA, SALERNO, *Manuale ragionato di diritto penale. Parte generale*, Roma, 2023;

CARMONA, *I reati contro il patrimonio. I delitti per inibire la diffusione e l'utilizzo di beni di provenienza lecita*, in FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, 2019;

CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in MANACORDA, VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Milano, 2023;

CASINI, *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna, 2010;

CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi contro il patrimonio*, Bologna, 2016;

CASTALDI, *La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche*, in *uif.bancaditalia.it*, Rimini, 2010;

CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013;

CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010;

CATENA, *Reati a consumazione prolungata e profili problematici nella contestazione aperta. Equivoco interpretativo in una recente sentenza della Cassazione*, in *Giurisprudenza pen.*, 2020;

CENTONZE, *La responsabilità degli enti e la piccola media impresa*, in CENTONZE, MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016;

CENTONZE, *La responsabilità da reato degli enti collettivi: prospettive di riforma*, in BORSARI (a cura di), *Itinerari di diritto penale dell'economia*, Padova, 2018;

CENTONZE, *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009;

CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e "agency problems". I limiti del decreto legislativo n. 231/2001 e le prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017;

CENTONZE, *Il crimine dell'"attore decisivo", i limiti della compliance e la prova della colpa d'organizzazione, riflessioni a margine della sentenza "Impregilo"*, in *Cass. pen.*, 2022;

CERQUA, *Articolo 11. Criteri di commisurazione della pena pecuniaria*, in LEVIS, PERINI (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Commenti al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Bologna, 2014;

CERQUA, *Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano*, in *Revista Brasileira De Estudios Políticos*;

CESCHI, *Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte*, in *La ricerca*, 2019;

CINGARI, *Quale sia il momento consumativo del furto*, in *St. iuris*, 2001;

CIPOLLA, *Sulla obbligatorietà della confisca dei beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati*, in *Giur. Mer.*, 2011;

CIRILLO, *I nuovi indicatori di anomalia dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*, in *Non solo diritto bancario*, 2023;

COCUZZA, INNAMORATO, *I nuovi indicatori di anomalia nel contrasto al riciclaggio*, in *Ntplusdiritto*, 2024;

COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022;

COLOMBO, *La culturalità del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi "sostanzialistica"*, in *Sistema penale*, 2023;

COLOMBO, *Osservazioni in tema di furto di beni culturali*, in *Il mulino – Rivisteweb*, 2023;

COLOMBO, *La confisca di beni culturali in caso di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione*, in *Giurisprudenza Penale*, 2023;

COLUCCI, *Le Sezioni Unite tornano sul principio di specialità. Al vaglio la questione del rapporto tra truffa aggravata e malversazione*, in *Dir. pen. contemp.*, 2017;

CONFORTI, *Sub art. 648*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019;^

CONSULICH, *Vigilantes puniri possunt. I destini dei componenti dell'Organismo di Vigilanza tra doveri impeditivi e cautele relazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015;

CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2018;

COPPI, *Reato permanente*, in *Dig. Disc. pen.*, Torino, 1996;

CORTELLAZZO, ZOLLI, voce *Cultura*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, 1999;

CRISCUOLO, *La prevenzione del riciclaggio sotto il profilo sanzionatorio: adeguata verifica, registrazione, segnalazione di operazioni sospette*, in CEPPA, CAPUA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contratto*, Milano, 2012;

D' ANDREA, *L'analogia in bonam partem nel diritto penale. Una tra le riflessioni sulla natura "eccezionale" delle norme penali di favore*, in *Sistema penale*, 2024;

D'AGOSTINO, *Lezioni di teoria del diritto*, Torino, 2006;

D'AGOSTINO, *Dalla vittoria di Nicosia alla navetta legislativa*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2018;

D'ARCANGELO, *I reati di Riciclaggio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020;

D'ARCANGELO, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008;

D'ARCANGELO (a cura di), *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente*, Milano, 2020;

DE MAGLIE, *l'etica e il mercato. La responsabilità delle società*, Milano, 2002;

DE MARZO, *La nuova disciplina di reati contro il patrimonio culturale*, in *Il foro italiano*, 2022;

DE FRANCESCO, voce *Concorso apparente di norme*, in *Dig. d.pen.*, II, Torino, 1988;

DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Torino, 2004;

DE SANCTIS, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, Milano, 1971;

DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004;

DE SIMONE, *La colpevolezza dei soggetti: metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cass. pen.*, 2010;

DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012;

DE SIMONE, *Si chiude finalmente nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo*, in *Giur. It.*, 2022;

DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (a cura di), *Trattato penale. Parte generale*, Milano, 2008;

DEL GIUDICE, *Usurpazione e danneggiamento*, in *Dig. it.*, 1914;

DE VIVO, *Genesis, struttura e possibile utilizzo dei nuovi indicatori di anomalia emanati dal "UIF" nell'ambito delle verifiche di adeguatezza del modello 231*, in *Rivista 231*, 2023;

DELL'OSSO, *Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite innovano ma non convincono*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014;

DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2018;

DELLA BELLA, ZORZETTO, *Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità (Atti del I convegno del Dipartimento di Scienze giuridiche C. Beccaria dell'Università degli Studi di Milano)*, Milano, 2020;

DELLA BELLA, *La direttiva sul whistleblowing: come cambia la tutela per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo*, in *Sistema Penale*, 2019;

DELLA RAGIONE, GAMBERINI, MADIA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2022;

DELLA RAGIONE, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2010;

DELPINO, PEZZANO, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Napoli, 2023;

DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano, 2002;

DEMURO, *il dolo eventuale alla prova del delitto di ricettazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011;

DEMURO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela*, in *Sistema Penale*, 2022;

DEMURO, *i delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 2022;

DI BONITO, *Il problema definitorio del "bene culturale" tra reale e dichiarato*, in CORTESE (a cura di), *Il diritto dei beni culturali*, Roma, 2021;

DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punito*, in LATTANZI E AA. VV. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2010;

DI GIOVINE, *Il criterio di imputazione soggettiva*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020;

DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo di legge*, Milano, 2006;

DIAMANTI, *Diritto penale e beni culturali, Spunti (non solo) di politica criminale*, in FREGNI, GESTRI (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto giuridico globale*, Torino, 3° ed., 2021;

DOLCINI, *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999;

DOLCINI, PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006;

DONADIO, *Sub. art. 648-bis*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *I delitti contro il patrimonio e le contravvenzioni*, Milano, 2015;

DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in PALIERO, VIGANÒ, BASILE, GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018;

EPIDENDIO, ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2008;

EPIDENDIO, *la confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011;

FERRAJOLI, *Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi*, in *Euroconference News*, 2023;

FERRI, *Uscita o esportazione illecite*, in MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005;

FIANDACA, VISCONTI, *Presupposti teorici e politico criminali di una proposta di modello europeo di confisca nell'ambito della criminalità organizzata*, in MILITELLO, HUBER (a cura di), *Towards a European criminal law against organised crime*, Friburgo in Brisgovia, 2001;

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014;

FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Sistema penale*, 2020;

IORE (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, Milano, 2010;

IORELLA, *Responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006;

IORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019;

IORINO, SANTORIELLO, *L'organismo di vigilanza nel sistema 231*, Pisa, 2021;

FLICK, *Appropriazione indebita e contratto estimatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962;

FOGLIA MANZILLO, *Nessun obbligo per l'organo di vigilanza di impedire gli illeciti penali*, in *Diritto e pratica delle società*, 2003;

FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bononia Univeristy Press, 2007;

FORNARI, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente responsabile di corruzione: profili problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2005;

FORTI, SEMINARA, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2017;

FORTI, SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2019;

FRANZONI, *Il danno risarcibile*, Milano, 2004;

FRATINI, *Manuale Sistemático di diritto penale*, Milano, 2023;

FREGNI, GESTRI (a cura di), *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Realtà territoriale e contesto giuridico globale*, Torino, 3° ed., 2021;

FROSALI, *Il concorso di persone nei reati propri e nei reati di attuazione personale*, in *Scuola pos.*, 1949;

FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971;

FUSCALDO, *Reato progressivo e progressione criminosa*, in *Diritto.it*, 2024;

FUSCO, PALIERO, *L' "happy end" di una saga giudiziaria: la colpa d'organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sistema penale*, 2022;

GALLI, VIOLA, *Il riciclaggio di opere d'arte*, in *Filodiritto*, 2021;

GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 2017;

GAROFOLI, *Manuale superiore di diritto penale. Parte generale*, Bari, 2024;

GATTA, *Abolitio criminis e successione di norme "integratrici" nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2010;

GIANNINI, *Ambiente. Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973;

GIOIA, *The development of International Law relating to the protection of cultural property in the event of armed conflict: The Second Protocol to the 1954 Hauge Convention*, in CONFORTI, BRAVO, FRANCONI, RONZITTI, SACERDOTI, PAVONI (a cura di) *Italian Yearbook of International Law*, vol. XI, 2001;

GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Torino, 2023;

GIRALDI, SORBELLO, *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in A.A. V.V. (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma, 2021;

GIULIANI, *La struttura del reato permanente*, Padova, 1967;

GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio. I rapporti con il D.lgs. 231/07. Le prospettive di riforma*, in ARNONE, GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2010;

GIUNTA, *Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006;

GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007;

GUERRINI, *Sub. art. 635 c.p.*, in GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007;

GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2019, 3495;

GULLO, *I modelli organizzativi*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020;

GULLO, *Il reato proprio. Dai problemi "tradizionali" alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005;

GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018;

GUSTARINI, *L'attività interpretativa*, in CICU, MESSINEO, MENGONI (a cura di), *Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza*, Milano, 2006;

HECKER, *La formazione di una collezione*, in CALABI, HECKER, SARRO e BUSANI (a cura di), *Le opere d'arte e le collezioni. Acquisto, gestione, trasferimento*, Milano, 2020;

IAGNEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Arch. pen.*, 2022;

JORI, PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1988;

LARENZINI, VRDOLJAK, *International law for common goods*, Hart Publishing, Oxford, 2014;

LASCO, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa*, in LASCO, VELIA, MORGANTE (a cura di), *Enti e responsabilità da reato. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Torino, 2017;

LATTANZI, *Furto di cosa priva di valore patrimoniale*, in *Riv. pen.*, 1945;

LEDDA, GHINI, *Organismo di vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2008;

LEONE, *Dal reato abituale continuato e permanente*, Napoli, 1933;

LO RUSSO, *La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002;

LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, Padova, 2021;

LOSAPPIO, *Dimensioni (pluripersonale, organizzativa e associativa) dei traffici delittuosi di beni culturali*, in *Opinioni Diritto penale*, 2023;

LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in GARUTI (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002;

LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Milano, 1990;

MAGRI, *La Due diligence toolkit per le transazioni in oggetti d’arte*, in *Aedon*, 2020;

MAGRI, *Le Art Market Guidelines della Responsible art market initiative, introduzione di Geo Magri*, Bologna, 2020;

MAGRI, *Linee Guida sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo*, in *Aedon*, 2020;

MAGRI, *Linee guida per gli esperti che autenticano le opere d’arte*, in *Aedon*, 2020;

MAIANI, *In tema di reato proprio*, Milano, 1965;

MALVASI, *Compiti, requisiti e poteri dell’organismo di vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009;

MANACRODA, *Criminal Law Protection of Cultural Heritage: An International Perspective*, in MANACORDA, CHAPPELL (a cura di), *Crime in the Art and Antiquities World. Illegal Trafficking in Cultural property*, New York, Dordrecht, 2011;

MANACORDA, *La circolazione illecite di beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in AA. VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015;

MANACORDA, *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012;

MANACORDA, VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Milano 2023;

MANCINI, *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in CERQUA, CAPPA (a cura di), *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano, 2012;

MANES, *La tutela penale*, in BARBATI, CAMMELLI, SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, 2011;

MANES, *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronti*, in A.A V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015;

MANES, *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*, in CANESTRARI (a cura di), *Diritto penale; Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016;

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002;

MANTOVANI, FLORA, *Diritto penale*, Padova, 2023;

MANTOVANI, *Furto*, in *Nov. dig. it.*, 1961;

MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976;

MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1996;

MANTOVANI, *La struttura dei reati di possesso*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2010;

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Assago, 2012;

MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2015;

MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano. Delitti contro il patrimonio*, Torino, 5° ed., 1984;

MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020;

MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su cifre nere e funzione generalpreventiva della pena*, in *Diritto penale in trasformazione*, 1985;

MARTIN, *La responsabilità dell'ente per reati contro il patrimonio culturale*, in *Giurisprudenza penale*, 2022;

MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al Codice penale*, in *QG*, 2022;

MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: opere e prospettive*, in GEMMA, MASSARO, CORTESE, BATTELLI (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017;

MASSARO, *Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano*, in AA. V.V. (a cura di), *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma, 2021;

MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 2018;

MAUGERI, voce *Confisca* (diritto penale), in *Enciclopedia del diritto*, Annali, Milano, 2015;

MAUGERI, *La lotta contro l'accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007;

MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001;

MAUGERI, *La confisca per equivalente, ex. art. 332-ter, tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011;

MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020;

MAZZANTINI, *La mancata restituzione del veicolo noleggiato fra truffa e appropriazione indebita*, in *Giur. it.*, 2016;

MEREU, *La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi*, in *Ind. Pen.*, 2006;

MESSINA, SPINNATO, *Manuale breve di diritto penale*, Milano, 2023;

MICELI, *Antiriciclaggio e beni culturali*, in FERRONE (a cura di), *Liuteria antica e questioni moderne. Dalla definizione di bene musicale al censimento, dalla circolazione all'antiriciclaggio e formazione dei magistrati*, *Accademia Cremonensis*, 2022;

MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Riv. dir. pen. e proc.*, 1993;

MONGILLO, *Il sistema sanzionatorio*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Diritto sostanziale*, Torino, 2020;

MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in MANACORDA, CENTONZE (a cura di), *Corporate Compliance on Global Scale. Legitimacy and effectiveness*, in *Sistema penale*, 2022;

MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012;

MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018;

MONGILLO, *La colpa d'organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, in *Cass. Pen.*, 2023;

MONTALENTI, *Struttura e ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel quadro della riforma del diritto societario*, in BIANCHINI, DI NOIA (a cura di), *I controlli societari. Molte regole, nessun sistema*, Milano, 2010;

MORABITO, *Aspetti giuridici della vendita all'asta di opere d'arte*, in *BusinessJus*, 2016;

MOTTESE, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale: la convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Torino, 2020;

MUBGNUG, *Europäischer und nationaler Kulturgüter-Schutz*, in MUBGNUG e ROELLECKE (a cura di), *Aktuelle Fragen des Kulturgüterschutzes*, Heidelberg, 1998;

NAPOLITANO, *La confisca diretta o "per equivalente" del provento da reato*, Padova, 2021;

NATALI, *Patrimonio culturale e immigrazione criminologica. Panorami teorici e metodologici*, in A.A. V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015;

NATALINI, *Riforma ipertrofica e casistica senza una norma definitoria*, in *Guida al diritto*, 2022;

NAZZICONE, *L'art. 9 della Costituzione*, in *La magistratura*, 2022;

NISCO, *Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi “soggettivi” e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004;

NISCO, *Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale: posizioni di garanzia e tutela del risparmio*, Bononia University Press, 2009;

NITTI, *I criteri di imputazione della responsabilità degli enti*, in *Rivista 231*;

NUNZIATA, *La confisca nel Codice penale italiano*, Napoli, 2010;

NUVOLONE, *Il possesso nel diritto penale*, Milano, 1942;

O’KEEFE, *The protection of cultural property in armed conflict*, Cambridge, 2006;

OMODEI, *Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021;

PALAZZO, *La nozione di cosa d’arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale*, in A.A. V.V. (a cura di), *La tutela penale del patrimonio artistico*, Milano, 1977;

PALAZZO, *Costituzione e divieto di analogia*, in *Dir. proc. pen.*, 2021;

PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici*, in DE FRANCESCO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”*, Torino, 2004;

PALIERO, PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006;

PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008;

PALIERO, *L’imputazione della responsabilità all’ente per il fatto-reato dei soggetti apicali: il punto di vista della Cassazione*, in *Soc.*, 2014;

PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell’ente: verso la creazione di una “gabella delicti”?*, in *Soc.*, 2015;

PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2018;

PANASITI, *Articolo 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive*, in PERINI, LEVIS (a cura di), *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Bologna, 2014;

PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, Torino, 1997;

PARODI, *Illecito dell'ente e colpa d'organizzazione. Una recente conferma della traiettoria garantista tracciata dalla giurisprudenza di legittimità*, in *Sistema penale*, 2023;

PECORELLA, *Furto (furto comune)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, vol. XVIII, 1969;

PEDRAZZI, *Appropriazione indebita*, in *Enc. dir.*, II, 1958;

PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in ANTOLISEI, GROSSO (a cura di), *Manuale di diritto penale. Leggi Complementari*, Milano, 2014;

PELISSERO, *Le cause di giustificazione*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023;

PELISSERO, *Principi generali*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020;

PELISSERO, *Fatto tipico e offensività*, in GROSSO, PELISSERO, PERTINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023;

PERINI, *Modelli organizzativi ex. d.lgs. n. 231/2001 e responsabilità degli enti*, Trieste, 2017;

PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in *Legislazione penale*, 2018;

PESTELLI, *Brevi note critiche sull'esecuzione della confisca per equivalente non preceduta da sequestro preventivo nel nuovo decreto delegato di riforma del processo penale*, in *Sistema penale*, 2022;

PETRINI, *Successione di leggi penali nel tempo*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023;

PETRINI, *Riserva di legge*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023;

PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933;

PIERGALLINI, VIGANÒ, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015;

PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal Codice penale*, in *Diritto penale e procedura*, 2001;

PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, Milano, 2010;

PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex. d.lgs. n. 231/2001)*, in *Cass. Pen.*, 2013;

PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. di Diritto penale dell'economia*, 2020;

PIERGALLINI, *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema penale*, 2022;

PINO, *Norme inesprese*, in *giorgiopino.net*, 2020;

PISANI, *Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni*, Milano, 2003;

PISANI, *I requisiti di autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità amm. della società e degli enti*, 2008;

PISTORELLI, *La disciplina antiriciclaggio introdotta dal D.LG. 21 novembre 2007 n. 231*, in *Giur. Di Merito*, 2008;

PISTORELLI, *Profili "problematici della responsabilità internazionale" degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011;

PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2015;

PIVA, *Il doppio livello di legalità della responsabilità dell'ente: Contestazioni indirette e parallele tra veri problemi e false soluzioni*, in *Rivista 231*, 2024;

PONZONI, DIMAGGIO, *I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2023;

POZZANA, *Antiriciclaggio: indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio*, Milano, 2024;

PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enciclopedia del diritto, Agg.*, Volume VI, Milano, 2002;

PULITANÒ, *La responsabilità da "reato" degli enti: criteri di imputazione*, in *Riv. diritto e procedura penale*, 2002;

PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015;

PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2023;

QUATRARO, *L'Organismo di Vigilanza nel D.lgs. 231/2001: compiti e prevenzione. La prevenzione del rischio da reato delle imprese*, Caserta, 2021;

RECCHIA, *Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali*, in *Aedon*, 2022;

RICCI, VACIAGO, *L'organismo di vigilanza nelle società*, Milano, 2023;

RICCIARDI, *Il reato permanente e i suoi effetti processuali. Nozione di reato permanente*, in *Arch. pen.*, 1960;

RIONDATO, *Sub. art. 648-bis*, in FORTI, SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2019;

RODORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le società*, 2001;

ROMANELLI, *Esecuzione e confisca*, in EPIDENDIO, VARRASO (a cura di), *Codice delle confische*, Milano, 2018;

ROMANO, *Confisca e responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2015;

ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in VINCIGUERRA, CERESA, GASTALDO, ROSSI (a cura di), *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse*, Padova, 2004;

ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. pen. e processo*, 2018;

SABATINI, *Sulla natura giuridica della confisca dei beni*, in *Giust. Pen.*, 1946;

SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi*, Torino, 2022;

SALAMONE, *Argomenti di Diritto Penale dei beni culturali*, Torino, 2017;

SALOMONE, *L'ambito di applicazione della disciplina: i principi generali*, in DI AMATO, D'AVIRRO (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti*, Padova, 2009;

SALVADORI, *I reati di possesso. Un'indagine dogmatica e politico-criminale in prospettiva storica e comparata*, Napoli, 2016;

SANTORIELLO, *Non c'è due senza tre: la giurisprudenza riconosce nuovamente in capo all'organismo di Vigilanza un ruolo di sindacato sulle scelte di gestione dell'azienda*, in *Giurisprudenza penale web*, 2021;

SANTORO, *La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla l. n. 22 del 2022*, in *Legislazione penale*, 2022;

SAPIENZA, *La cooperazione internazionale nella repressione del traffico illecito di opere d'arte: la Convenzione di Nicosia del 19 maggio 2017*, in *Archeologia viva*, 2018;

SAVONA, DI NICOLA, *Tendenze internazionali di traffico di opere d'arte e politiche di contrasto*, Pisa, 1998;

SEMINARA, *Sub. art. 322-ter*, in FORTI, SEMINARA, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2017;

SEMINARA, *I delitti a contrasto della circolazione illecita di beni*, in BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA (a cura di), *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2020;

SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale e Processo*, 2016;

SEVERINO, *La reponsabilità dell'ente ex. d.lgs. n. 231/2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in BASILE, GATTA, PALIERO, VIGNANÒ (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Milano 2018;

SFAMENI, *Responsabilità amministrativa da reato dell'ente e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed Organismo di Vigilanza*, in *Rivista delle società*, 2007;

SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo*, in A.A. V.V (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano, 2015;

SPIZUOCO, *Rilievi sulla confisca obbligatoria*, in *Giustizia Penale*, 1971;

TAMIOZZO, *La legislazione penale dei beni culturali e paesaggistici*, Milano, 2014;

TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980;

TARTAGLIA, *Codice delle confische e dei sequestri. Illeciti penali e amministrativi*, Bari, 2012;

TIJHUIS, *The trafficking problem: a criminological perspective*, in *Organised crime in art and antiquities*, in MANACORDA (a cura di), *Selected papers and contributions from the International Conference on "Organised crime in art and antiquities" Courmayeur Mont Blanc, Italy 12-14 December 2008*, Milano, 2009;

TORRENTE, SCHLESINGER, *L'oggetto del rapporto giuridico*, in ANELLI, GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto privato*, 23° ed., Milano, 2017;

TRAPANI, *Riflessioni al margine del sistema sanzionatorio previsto dal c.d. codice dei beni culturali*, in BATTELLI, CORTESE, GEMMA, MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017;

TRAVERSI, *Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2006;

TRIPODI, *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronti*, in *Archivio penale*, 2019;

TROYER, CAVALLINI, *Elusione, Progressione criminosa e specialità: due passi avanti e uno "a lato" su tre topoi in materia*, in *Giurisprudenza in primo piano*, 2014;

TROYER, TETTAMANTI, *Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex. d.lgs. n. 231/2001*, in *Rivista dei Dottori commercialisti*, 2022;

TROYER, TETTAMANTI, *Reati contro il patrimonio culturale e responsabilità degli enti: questioni interpretative e suggerimenti pratici*, in *Le società*, 2022;

VALENZANO, *L'illecito dell'ente da reato per l'omessa e insufficiente vigilanza. Tra modelli preventivi e omesso impedimento del reato*, Napoli, 2019;

VALIANTE, *Il reato permanente, Aspetti sostanziali e problemi processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999;

VASSALLI, *Nullum crimen, nulla poenia sine lege*, in *Dig. Disc. pen.*, Torino, 1994;

VELUZZI, *La distinzione tra analogia giuridica e interpretazione estensiva*, in MANZIN, SOMMAGGIO (a cura di), *Interpretazione giuridica e retorica forense. Il problema della vaghezza*, Milano, 2006;

VENTIMIGLIA, MARENGO, *Introdotti i reati contro il patrimonio culturale nel D.lgs. n. 231/2001: prime riflessioni sulle nuove fattispecie e sulle realtà imprenditoriali coinvolte*, nel *Sole 24 Ore*, 2022;

VIGANÒ, *Art. 13. Sanzioni interdittive*, in PRESUTTI, BERNASCONI, FLORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008;

VIGNOLI, *Profili critici della responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2009;

VISCONTI, *The Illicit Trade in Cultural Objects. From Marginalization to the Current Surge in Attention by Transnational Criminal Policymakers*, in BOISTER, GLESS, JESSBERGER (a cura di), *Histories of Transnational Criminal Law*, New York, Oxford, 2021;

VISCONTI, *La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma*, in *La legislazione penale*, 2021;

VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela del patrimonio culturale*, Torino, 2023;

VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni*, Milano, 2008;

VIZZARDI, *Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*, in BERNASCONI, FIORIO, PRESUTTI (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commentario al d.lgs. n. 231/2001*, Padova, 2008, 216;

VOZZA, A.A. V.V. (a cura di), *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale. Un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale*, Milano, 2015;

ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. Pen., Sez. Un., del 17.10.1996 n. 9149;
Cass. Pen., del 11.10.1997 n. 9209;
Cass. Pen., Sez. V, del 20.02.2001. n. 17054;
Cass. Pen., del 09.05.2001 n. 24143;
Cass. Pen., Sez. IV, del 24.09.2001 n. 37635;
Cass. Pen., Sez. V, del 16.01.2004 n. 7235;
Cass. Pen., Sez. Un., del 24.05.2004 n. 29951;
Cass. Pen. Sez. II, del 01.12.2004 n. 48438;
Cass. Pen., Sez. Un., del 27.09.2007 n. 2451, in CED 238197;
Cass. Pen., Sez. IV, del 12.10.2007 n. 36167;
Cass. Pen., Sez. Un., del 25.10.2007 n. 10280;
Cass., Sez. I, del 18.12.2007 n. 1479, Khouma, in CED 238818;
Cass., Sez. Un., del 02.07.2008 n. 26654;
Cass. Pen., Sez. V, del 22.09.2009 n. 21467;
Cass. Pen., sez. IV, del 18.02.2010 n. 27735;
Cass. Pen., Sez. Un., del 30.03.2010 n. 12433;
Cass. Pen., Sez. II, del 11.10.2010 n. 36291;
Cass., Sez. Un., del 28.10.2010 n. 1235;
Cass. Pen., Sez. VI, del 16.11.2010 n. 27735, in CED Cass., n. 247665,
Cass. Pen., Sez. II, del 11.01.2011 n. 546;
Cort. Cost., del 12.10.2012 n. 230;
Cass. Pen., Sez. Un., del 09.10.2012 n. 42120, in CED Cass, n. 253831;
Cass. Pen., Sez. IV, del 10.11.2012 n. 45944;
Cass. Pen., Sez. II, del 08.02.2013 n. 22127;
Cass. Pen., Sez. II, del 17.05.2013 n. 29451;
Cass. Pen., Sez. I, del 10.07.2013 n. 29486;
Cass. Pen., Sez. Un., del 24.10.2013 n. 12228;
Cass. Pen., Sez. V, del 30.01.2014 n. 4667;

Cass., Sez. V, del 19.05.2014 n. 39822;
Cass., Sez. Un., del 18.09.2014 n. 38343;
Cass. Pen., Sez. V, del 19.02.2015 n. 13589, in CED n. 256582;
Cass. Pen., Sez. III, del 10.10.2015 n. 42458;
Cass. Pen., Sez. III, del 22.10.2015 n. 42458;
Cass. Pen., Sez. II, del 22.10.2015 n. 26208;
Cass. Pen., Sez. I, del 10.05.2016 n. 36079, in CED 268002;
Trib. Mantova, Sez. II, del 11.07.2016 n. 850;
Cass. Pen., Sez. II, del 13.07.2016 n. 29611;
Cass. Pen., Sez. III, del 27.01.2017 n. 28681, in CED 270335;
Cass. Pen., Sez. II, del 06.04.2017 n. 23406;
Cass., Sez. V, del 20.06.2017 n. 35591;
Cass. Pen., Sez. II, del 05.10.2017 n. 295;
Corte cost., del 12.10.2017 n. 215;
Cass. Pen., Sez. III, del 17.11.2017 n. 9072;
Cass. Pen., Sez. III, del 21.03.2018 n. 1962;
Cass., Sez. III, del 13.05.2008 n. 36845, Tucci, in CED 240769;
Cass. Pen., Sez. V, del 17.07.2018 n. 48880;
Cass. Pen., Sez. Un., del 07.06.2018 n. 30401, in CED *Cass.*, n. 272970;
Cass., del 25.11.2018 n. 5664;
Cass. Pen., Sez. III, del 02.01.2019 n. 22;
Cass., Sez. V, del 16.01.2019, n. 11225;
Cass. Pen., Sez. III, del 04.04.2019 n. 28360, in CED n. 276233-01;
Cass., Sez. V, del 05.04.2019 n. 25821, P.M. c. El Sheshtawi;
Cass., Sez. V, del 18.04.2019 n. 22475;
Cass. Pen., Sez. II, del 15.05.2019 n. 25171;
Cass. Pen., Sez. II, del 17.05.2019 n. 21687;
Cass. Pen., Sez. Pen., del 31.05.2019 n. 38474, in CED n. 276760-01;
Cass. Pen., Sez. II, del 21.06.2019 n. 37606;
Trib. di Milano, Sez. Pen. II, del 08.11.2019 n. 13490;
Cass., Sez. IV, del 26.11.2019, n. 13842;
Cass., sez. I, del 07.02.2020, n. 9049;

Trib. di Milano, Sez. Pen. II, del 07.04.2021 n. 10748;
Cass., Sez. IV, del 06.10.2021, n. 4144;
Cass. Pen., Sez. I, del 22.02.2022 n. 22437;
Cass. Pen., del 21.03.2022 n. 9533;
Cass., Sez. I, del 22.04.2022, n. 20442;
Cass. Pen., Sez. III, del 03.03.2023 n. 9101;
Cass. Pen., Sez. II, del 18.04.2023 n. 22053;
Cass., Sez. II, del 27.09.2023 n. 41131;
Cass. Pen., Sez. II, del 31.10.2023 n. 48296.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento al mio relatore, il Prof. Gullo, non solo per avermi concesso l'opportunità di realizzare il progetto di tesi nella materia di suo insegnamento ma anche per la disponibilità mostrata nei miei confronti durante il corso del lavoro. Menzione onorevole soprattutto per l'umanità, la gentilezza e l'affascinante passione che, in questi anni, ogni giorno ha mostrato a noi studenti nell'insegnare, scegliendo sempre il metodo di apprendimento migliore.

Un ulteriore grazie alla Prof.ssa Di Bitonto, in quanto parte fisica importante del mio percorso universitario e anche di tesi, in veste di correlatore.

Infine, un gentile ringraziamento al Dott. Ardizzone che con premura, disponibilità, tempestività, oltre che invidiabile professionalità, ha supervisionato lo svolgimento dell'elaborato ergendosi a supporto, in maniera determinante, per la corretta riuscita dello stesso.